

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ARACU. — *Al Ministro delle finanze.* —
Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 27 marzo 1992 è stato emanato dal Consiglio dei ministri il « Regolamento degli Uffici e del personale del ministero delle finanze » (delega prevista dalla legge n. 358 del 29 ottobre 1991), con il quale è stato riordinato l'intero organigramma del ministero delle finanze, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del segretario generale (articolo 5), delle direzioni centrali (articolo 33), delle direzioni regionali delle entrate (articolo 36), degli Uffici delle entrate (articolo 41), i centri di servizio delle imposte dirette e indirette (articolo 40) e i comitati tributari regionali (articolo 45);

dalla riforma del ministero si evince sia una organizzazione verticistico-piramidale che, in gergo manageriale, potrebbe definirsi di « line » (uffici delle entrate, direzioni regionali delle entrate, direzioni centrali e segretario generale) sia una organizzazione di controllo orizzontale, che sarebbe definibile di « staff » (uffici per la tutela del contribuente — articolo 69 — e comitati tributari regionali — articolo 45 -);

l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 — 11° comma — prevede che i comitati tributari regionali abbiano il compito di « ... analizzare la qualità dei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti ... » nonché di formulare « ... proposte al direttore generale del dipartimento competente per le iniziative da adempiere al fine di migliorare tali rapporti, di tutelare i diritti del cittadino contribuente e di semplificare le procedure di lavoro degli uffici »;

il comma secondo del medesimo articolo 45 regola la composizione di tale organismo, prevedendone la composizione (30 componenti più 3 di diritto), dei quali quindici segnalati da: regione (2), province (2), comuni (5), camere di commercio (2), sindacati (4);

come si può notare dal combinato disposto dai commi 2 e 11 dell'articolo 45, i comitati tributari regionali sono organi propositivi e di controllo della gestione del ministero a livello di regione ma con facoltà di fare proposte a livello nazionale (direzione generale). — estremamente positivo che detti comitati siano a composizione « mista » (funzionari del ministero delle finanze e nomine di enti locali);

anche a livello provinciale o sub-provinciale (uffici delle entrate) un tale sistema è previsto dall'articolo 68 mediante l'istituzione di un ufficio interno preposto alla tutela dei diritti del contribuente che relaziona al comitato tributario regionale;

tale organizzazione del ministero ha lo scopo di « avvicinare » il cittadino alle istituzioni rendendo più semplici la burocrazia e « alleviandone » lungaggini e incongruenze e si manifesta come uno strumento efficace di fronte a richieste « separatiste », poiché « decentra » alcuni centri decisionali e, infine, si allinea ai progetti ministeriali di decentramento e autonomia fiscale;

l'articolo 73 — 5° comma — del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 prevede l'attivazione degli uffici delle entrate entro due anni (20 maggio 1992) dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica ovvero entro il mese di maggio del 1994 ma, fino a oggi, solo una sparuta parte (circa 30) dei 1.000 uffici previsti sono stati attivati;

l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 prevede l'attivazione dei comitati tributari regionali entro 6 mesi dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate;

l'ultima direzione regionale delle entrate attivata (decreto ministeriale del 20 gennaio 1994) è quella dell'Abruzzo con decorrenza 5 aprile 1994;

a distanza di oltre due anni e sei mesi dall'attivazione dell'ultima direzione regionale delle entrate, i comitati tributari non sono stati ancora costituiti, mancando apposito decreto ministeriale, nonostante tutte le direzioni regionali delle entrate abbiano inviato le designazioni degli enti locali (regioni, province, comuni e camere di commercio) e il ministero delle finanze abbia fatto le designazioni dei propri funzionari;

sembra che la « causa » del ritardo vada ricercata nelle designazioni (4 per regione) che devono essere effettuate dalle « Confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori » presenti nel Cnel che sono, però, in numero di nove;

è evidente l'importanza dei comitati tributari regionali, importanza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 nonché dalla presente situazione politica e dal tempo trascorso (oltre due anni rispetto a quanto previsto dalla legge) —

se intenda emanare, senza indugio, il decreto ministeriale di nomina dei componenti dei comitati tributari regionali, con le relative attivazioni;

se non ritenga in ogni caso, data l'importanza e l'urgenza della materia, di attivare i predetti comitati in attesa delle nomine delle confederazioni sindacali o, in subordine, di prevedere meccanismi di rotazione e/o di sorteggio delle nomine di competenza dei sindacati;

perché, a distanza di oltre due anni dalla scadenza prevista, non siano stati attivati gli uffici delle entrate e, stanti i medesimi motivi di importanza e urgenza, se non ritiene opportuno provvedere alle relative nomine e attivazioni in brevissimo tempo. (4-04543)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di cono-*

scere i motivi per i quali non sono stati ancora attivati i comitati tributari regionali, la cui istituzione, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, riguardante il « Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze », era prevista entro sei mesi dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate.

La S.V. Onorevole lamenta altresì la mancata istituzione degli uffici delle entrate, la cui attivazione sarebbe dovuta avvenire entro due anni dall'emanazione del predetto decreto.

Al riguardo si osserva che l'attivazione dei comitati tributari regionali ha trovato non poche difficoltà emerse in sede di attuazione del predetto regolamento, in particolare in relazione alla composizione di tale organismo tributario, che include, oltre ai membri di diritto, i rappresentanti, previsti in numero di quattro, delle Confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (articolo 45, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica citato).

La difficoltà anzidetta è dipesa dal fatto che le Confederazioni nazionali dei lavoratori, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in numero di nove, non verrebbero a coincidere con il numero ristretto dei posti riservati alle associazioni sindacali, nei comitati tributari.

Ad avviso del competente ufficio del Dipartimento delle Entrate, per superare ciò, si sarebbe dovuto procedere necessariamente ad una selezione fra i diversi organismi sindacali ai fini della loro assegnazione.

D'altra parte, il legislatore, con legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997), ha nel frattempo delegato il Governo a rivedere la composizione dei comitati tributari regionali al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti e l'attribuzione ai predetti organi tributari di compiti propositivi (articolo 3, comma 134, lett. l) della citata legge).

Pertanto i problemi sopraindicati hanno trovato adeguata soluzione con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 235 (G.U. del 25

luglio 1997) recante, tra l'altro la revisione della composizione dei comitati regionali tributari, che consente di dare maggiore spazio ai rappresentanti degli enti locali e dei suindicati lavoratori e di inserire rappresentanti delle categorie produttive, degli ordini professionali e delle associazioni dei consumatori prima non contemplati.

Per quanto attiene al secondo quesito, sollevato dalla S.V. Onorevole, il Dipartimento delle Entrate ha precisato che le ragioni della mancata attivazione non sono imputabili ad inerzia od omissioni del Dipartimento stesso, il quale sin dal maggio 1993 aveva messo a punto una compiuta ipotesi di individuazione degli uffici delle Entrate, basata su una metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici e trasfusa in uno schema di regolamento sul quale sono state formulate osservazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Tesoro.

Pertanto, si è reso necessario redigere uno schema di regolamento governativo di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e uno schema di regolamento ministeriale, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, tra cui sono compresi gli uffici delle entrate.

Entrambi i regolamenti sono stati emanati in data 21 dicembre 1996 e sono entrati in vigore il 1° marzo 1997.

Con il regolamento recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni (decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700) è stata prevista l'istituzione di 422 uffici delle entrate, di cui 118 a base circoscrizionale nelle grandi aree urbane del Paese.

Pertanto, si assicura la S.V. Onorevole che è avvenuta di recente l'attivazione di un primo scaglione di uffici delle Entrate tra i quali quelli di Bologna (quattro uffici circoscrizionali), Imola, Rimini (due Uffici circoscrizionali), Alessandria e Trapani.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ASCIERTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i lavori di adeguamento alle norme antinfortunistiche ed antincendio dei capannoni destinati a lavorazioni industriali presso la casa di reclusione di Padova che, se utilizzati, potrebbero dare lavoro a circa un centinaio di detenuti, affidati all'impresa MAG mediante contratto a trattativa privata stipulato nel 1992, sono iniziati nel 1993;

tali lavori di adeguamento, su richiesta della stessa impresa MAG, sono stati sospesi dopo pochissimo tempo dal nucleo operativo di Padova presso il provveditorato alle opere pubbliche, incarico della direzione dei lavori, in quanto l'impresa MAG, aggiudicataria dei lavori, fece presente che il progetto posto a base del contratto non risultava conforme alle disposizioni legislative allora vigenti e, segnatamente, al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991;

occorreva procedere ad un nuovo progetto esecutivo, tanto più che alcuni magisteri previsti per l'adeguamento dei capannoni non rientravano nel contratto;

solo nel giugno 1996 è stata inviata al magistrato alle acque del provveditorato alle opere pubbliche presso il nucleo operativo di Padova copia del parere, espresso dal comando provinciale dei vigili del fuoco, necessario per poter procedere alla perizia suppletiva e di variante;

della perizia non si ha alcuna notizia; essa è comunque indispensabile in quanto solo una volta redatta, previo finanziamento delle opere, potranno essere ripresi ed ultimati i lavori di adeguamento dei capannoni;

per quali motivi la perizia di variante, non sia ancora stata redatta, considerata la necessità di garantire lavoro e professionalità ai detenuti ai fini anche del loro reinserimento sociale e lavorativo.

(4-10096)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rappresenta che per la realizzazione dei lavori di adeguamento

mento alla normativa vigente dei capannoni destinati ad uso « lavorazione detenuti » presso la struttura penitenziaria « Due Palazzi » di Padova, è stata redatta una perizia di variante al progetto principale, resasi necessaria in sede di esecuzione delle opere (appaltate il 7.5.1993) per la predisposizione dei progetti esecutivi in materia di sicurezza degli impianti.

Attualmente la citata perizia di variante è in corso di approvazione da parte del reparto tecnico di questo Dipartimento. Successivamente sarà stipulato apposito atto di sottomissione per la ripresa dei lavori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BERGAMO. — Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

a Scalea, in provincia di Cosenza, nella parte più alta di un fabbricato a destinazione alberghiera — Hotel Village Club Santa Caterina — sono state poste enormi strutture metalliche portanti dei pannelli per il servizio radiomobile Omnitel;

la struttura alberghiera si trova a pochi metri dal mare e le antenne costituiscono un impatto ambientale fortemente negativo —:

quali iniziative idonee vogliano assumere per verificare se l'apposizione delle strutture sia stata autorizzata dagli enti preposti, non ultimo se sia stato reso eventuale parere di compatibilità ambientale e paesistico;

se inoltre la locale Asl abbia verificato con strumenti idonei la non pericolosità dei campi magnetici generati, ribadendo che gli impianti sono stati realizzati su una struttura pubblica e a pochi metri dal suolo, nel contesto di un territorio fortemente congestionato dal traffico e da utenza turistica. (4-06130)

RISPOSTA. — Sul « Torrino » del vano ascensore posto sul terrazzo dell'Hotel Club Santa Caterina, in Scalea, distante dalla battigia del mare circa 150 metri, è installata effettivamente una stazione radiobase Omnitel per telefonia cellulare: tale stazione è costituita da due settori ricetrasmittenti, ognuno dei quali è equipaggiato con una antenna trasmittente e due riceventi.

In merito ad un paventato « impatto ambientale fortemente negativo », si fa presente che le antenne di cui trattasi non creano, di certo, un impatto ambientale più forte di quello provocato dal groviglio di antenne televisive, ad asta e paraboliche, che si vedono sulle terrazze dei condomini vicini.

L'apparizione della citata Stazione radiobase Omnitel è assentita dalla seguente documentazione:

1) denuncia di inizio lavori inoltrata dalla Omnitel al Sindaco del Comune di Scalea ai sensi del decreto-legge n. 388/96;

2) Autorizzazione n. 5767 del 20/9/1996, ai fini paesistici ed ambientali, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza.

Relativamente alla possibile pericolosità di campi magnetici generati dalla stazione radiobase in questione, l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 — Settore Fisico Ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione di Cosenza, con nota n. 758/FA/97 del 6 maggio 1997, « non ha escluso preventivamente qualsiasi rischio per la salute connesso alla presenza di campi magnetici ».

In ragione di ciò, il citato Settore Fisico-Ambientale ha comunicato di aver già avviato gli opportuni contatti con la « Omnitel » per poter rilevare il livello dei campi magnetici presenti nell'intorno della stazione radiobase oggetto dell'atto ispettivo in questione; detti rilevamenti saranno effettuati, alla presenza di personale tecnico dell'A.S.L., con strumentazione di proprietà della Omnitel e saranno successivamente resi noti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 giugno 1996, dopo il periodo di sperimentazione, il consiglio di amministrazione dell'ente poste italiane decise, con la circolare numero 61, di dare definitiva attuazione, a livello nazionale, all'apertura festiva per un congruo numero di agenzie postali prescelte per ogni capoluogo;

nella giornata di domenica 12 gennaio 1997 l'ente poste dispose l'apertura festiva solo su base volontaria da parte del personale dipendente;

numerosi uffici nella festività testé citata non effettuarono l'apertura al pubblico non avendo reperito, su base volontaria, il personale necessario;

anche nella successiva giornata di domenica 19 gennaio 1997 fu disposta dall'ente poste l'apertura su base volontaria, precisando, altresì, che, in mancanza di personale disponibile a prestare servizio, l'ufficio doveva obbligatoriamente essere aperto dal direttore della filiale;

tale provvedimento, che appare assolutamente ingiustificato ed inaccettabile è, comunque, lesivo, sul piano umano e professionale, della figura del direttore di filiale, quale massimo rappresentante dell'ente sul territorio provinciale —:

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del consiglio di amministrazione dell'ente poste che, con i predetti comportamenti, dimostra un'inaccettabile arroganza ed incapacità di gestire i servizi ed il personale dipendente. (4-06950)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane ha riferito che, al fine di offrire alla clientela servizi sempre più efficienti e in considerazione dell'interesse sociale connesso alla natura del servizio prestato, ha sperimentato, per un periodo di sei mesi con scadenza 7 gennaio 1997, l'apertura festiva di alcuni sportelli in diversi grandi centri urbani ed in alcune località turistiche.*

Conclusosi il periodo sperimentale ed in attesa di un confronto con le organizzazioni sindacali in merito all'iniziativa ampiamente gradita dall'utenza, l'ente ha ritenuto opportuno garantire l'apertura degli sportelli postali anche nelle successive domeniche del 12 e del 19 gennaio facendo ricorso all'impiego di personale volontario.

Per assicurare il regolare svolgimento del servizio l'ente ha invitato i direttori di filiale ad attivarsi per il buon esito dell'iniziativa, disponendo direttamente la relativa organizzazione.

La nuova realtà imprenditoriale dell'ente coinvolge, infatti, sempre più direttamente la figura del dirigente che non può sottrarsi dall'assumere responsabilità connesse al buon funzionamento del servizio ed al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BOCCHINO e MATTEOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

la situazione gestionale dell'ente Poste italiane è di grave crisi, così come denunciato dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento;

tale stato di cose è da imputarsi soprattutto all'incapacità dell'attuale consiglio di amministrazione ed allo strapotere di alcune organizzazioni sindacali;

la diminuzione parziale del deficit dell'ente Poste non è certo da attribuirsi alle iniziative dei suoi attuali amministratori, bensì semplicemente al pensionamento di circa cinquantamila dipendenti senza oneri per l'Ente;

la gestione dei servizi è caratterizzata da improvvise iniziative di immagine (come l'apertura domenicale degli uffici, che comporta dei costi enormi e nessun ricavo aggiuntivo) e da clientelismo sindacale;

validi dirigenti, non allineatisi all'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, sono stati trasferiti e dequalificati —:

se non ritenga opportuno nominare un Consiglio di amministrazione dell'ente Poste (considerato che è scaduto il mandato di quello attuale) di grosso spessore professionale e manageriale nonché libero da condizionamenti ed in grado di realizzare gli obiettivi che la legge ha posto con la riforma del 1994;

se sia a conoscenza del fatto che i direttori delle filiali di Palermo e Napoli sono stati rimossi esclusivamente per *diktat* sindacale;

quali provvedimenti intenda assumere in relazione al caso della filiale di Bari, dove al dirigente responsabile, rimosso per far posto ad altro funzionario più « gradito » agli attuali amministratori, per ben tre volte la magistratura ha riconosciuto il diritto al reintegro nel proprio incarico, a tutt'oggi non ancora disposto. (4-07129)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — costituito con decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 — ha posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario, azione, quest'ultima, propedeutica alla trasformazione in società per azioni.*

Il passaggio da azienda autonoma ad ente pubblico economico e da questo a società per azioni in tempi ristretti rappresenta una notevole sfida culturale, sociale ed organizzativa; occorre, comunque, tenere presente che modifiche come questa, accompagnata dalla necessità di raggiungere l'equilibrio economico, necessitano non solo di impegno, ma anche di un certo tempo per produrre gli effetti desiderati.

Ciò premesso, si significa che nel triennio 1994-1996 il medesimo ente ha realizzato un recupero complessivo di circa 4.000 miliardi di lire.

L'ultimo conto consuntivo riclassificato dalla Amministrazione p.t. relativo all'esercizio del 1993 evidenziava, infatti, una perdita di 4.092 miliardi al netto degli ammortamenti e accantonamenti, a fronte di un risultato dell'ente, su dati di pre-consuntivo, che, per l'esercizio 1996, evidenzia un margine operativo lordo negativo ridotto a 111 miliardi.

In tale linea, il consiglio di amministrazione dell'ente ha avviato un piano di risanamento globale attuato attraverso una politica tesa all'individuazione di nuovi processi produttivi e nuovi standard qualitativi, richiesti sia dalla futura trasformazione in S.p.a. che dalla necessità di adeguarli alla media europea.

E, pur se allo stato attuale il livello raggiunto necessita di ulteriori miglioramenti, il percorso verso la privatizzazione intrapreso in condizioni di inefficienza gestionale e di crisi finanziaria registra, a distanza di tre anni, indici di un andamento positivo, sia sotto il profilo finanziario che sotto l'aspetto più propriamente gestionale, attraverso il miglioramento degli standard qualitativi dei servizi postali.

*Quanto alla riferita dequalificazione operata nei confronti di taluni dirigenti, che sarebbero stati trasferiti per *diktat* sindacale, il medesimo ente ha precisato che periodici spostamenti di dipendenti con qualifica dirigenziale vengono attuati nell'ambito di un più generale piano di rotazione del personale, proprio al fine di consentire che dipendenti in possesso di elevate professionalità (quali sono appunto i dirigenti) possano acquisire sempre maggiori conoscenze delle diverse realtà aziendali, in vista anche della prossima ristrutturazione delle unità periferiche.*

In tale ottica si inserisce l'attribuzione di diversa funzione dirigenziale al direttore della filiale di Palermo, diversa attribuzione che, tra l'altro, non configura l'ipotesi di un trasferimento in quanto attuata nell'ambito della stessa città (sia la sede regionale che la filiale provinciale sono ubicate nella città di Palermo) e, del resto, non risulta avanzata dal dirigente in questione alcuna rimostranza nei confronti del provvedimento cui fa riferimento la S.V. on.le.

Nella stessa ottica di rotazione dei dirigenti sul territorio sono da configurarsi le diverse funzioni dirigenziali attribuite ad alcuni dirigenti della sede regionale per la Campania, attribuzioni che non possono certo essere considerate né punitive, né dequalificanti nei confronti degli interessati.

In merito, infine, alle nuove mansioni dirigenziali attribuite al dirigente della filiale di Bari il ripetuto ente ha precisato che l'interessato, ritenendo l'attribuzione di tale diversa funzione un atto di trasferimento, proponeva ricorso al Pretore di Bari, il quale dichiarava l'illegittimità dell'atto impugnato ritenendolo viziato, da un punto di vista formale, per mancanza di motivazione, in quanto la comunicazione non faceva cenno delle « comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive » che secondo l'ordinanza pretoriale devono necessariamente supportare i movimenti del personale.

Da parte sua l'ente, ritenendo di dare corretta esecuzione alla decisione del pretore, ha emanato un nuovo provvedimento che in sostanza conferma i contenuti dell'atto impugnato, e meglio e più adeguatamente motiva la diversa applicazione del dirigente in parola; avverso tale atto, peraltro pienamente conforme al dettato pretorile, il citato dirigente proponeva ulteriore ricorso, dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria in data 7 gennaio 1997.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BRANCATI, FURIO COLOMBO, CORSINI, DI STASI, LUCIDI, MASELLI, OLIVIERI, ORLANDO, SCOZZARI, SOAVE, SICA e VELTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

tutta la vicenda Di Pietro è nata e si è sviluppata sull'ipotesi che l'ex pubblico ministero avrebbe favorito Pacini Battaglia per averne in cambio favori o denaro per sé o per i propri amici;

Pacini Battaglia ha smentito decisamente di fronte ai magistrati di Spezia, e attraverso il suo legale di fronte al tribu-

nale della libertà di Genova; in una intervista a *la Repubblica* del 29 dicembre 1996 ha affermato di non aver mai pronunciato le frasi riportate nelle intercettazioni telefoniche del Gico ed ha sostenuto che, a suo parere, le stesse sono state ampiamente manipolate;

il tribunale della libertà di Brescia, con riferimento alla condotta di Di Pietro, scrive testualmente: « costituisce invero fatto notorio per chiunque abbia un minimo di pratica giudiziaria, che il comportamento collaborativo durante l'interrogatorio e la promessa di ulteriori apporti costituiscano, nella valutazione degli organi giurisdizionali, elementi di netto favore per l'inquisito di specie, ma non solo, nell'ambito delle esigenze cautelari contemplate dall'articolo 274 cpp ». Se poi si considera da un lato, l'assoluto rilievo di tale condotta, in considerazione di quella che era la posizione processuale del Pacini e, dall'altro lato, la sostanziale unità di intenti di gran parte della magistratura milanese (e non solo degli appartenenti alla procura della Repubblica), chiamata allora ad intervenire durante le indagini preliminari per quei fatti, in ordine a tale prassi interpretativa, si deve concludere che la stravaganza e l'anomalia si sarebbero verificate qualora il pubblico ministero Di Pietro avesse espresso parere negativo;

con riferimento alle telefonate intercorse il 29 novembre 1993 tra il dottor Necci e l'avvocato Stella, l'avvocato Di Noia e Di Pietro, indizio grave, secondo Gico di un accordo per favorire Necci, il tribunale della libertà scrive: « Del resto il Di Pietro, dapprima nella memoria e poi nelle sue dichiarazioni spontanee, ha fornito, allegando copiosa documentazione, molteplici elementi dai quali escludere una qualsiasi indebita condotta omissiva nel procedimento quanto meno a lui addebitabile, sicché ogni ipotesi, del tutto indeterminata nella sua fattualità e nella sua rilevanza penalistica, di comportamento illecito, non potrebbe comunque essere ricondotta a responsabilità personali dell'attuale indagato »;

a proposito delle telefonate sopraccitate sarebbe stato sufficiente un minimo di diligenza e professionalità, verificando l'inizio e la fine delle conversazioni e i tempi di conversazione, per escludere qualsiasi indizio di colpevolezza;

il tribunale della libertà commenta tutto il rapporto del Gico con parole come «incompleto», «insoddisfacente», «anomalo», «inutilizzabile», «illegittimo»;

questo stesso rapporto, fatto filtrare ad arte e «a rate» e portato a conoscenza degli organi di informazione, ha tuttavia determinato le seguenti conseguenze: 1) il tentativo di delegittimare Di Pietro, gli altri magistrati del *pool* e l'intera inchiesta «mani pulite»; 2) l'iscrizione nel registro degli indagati di Di Pietro; 3) le dimissioni dello stesso da Ministro dei lavori pubblici; 4) le «mega perquisizioni» (illegittime) anche al ministro dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, quando la stessa procura della Repubblica di Brescia ha tassativamente escluso che si sia indagato su Di Pietro ministro;

il generale Iannelli, capo dello Scico, di fronte a quanto è avvenuto, anziché prenderne atto e trarne le conseguenze, dagli schermi del Tg3 ha pronunciato parole di minimizzazione delle decisioni del tribunale della libertà e di minaccia nei confronti di Di Pietro, e cioè di un cittadino che il Gico sta indagando, e ad avviso degli interroganti, si è intromesso pesantemente nell'inchiesta in corso —:

se non ritenga che le indagini del Gico si prestino a una delle seguenti valutazioni: o i finanziari che le hanno condotte mancano della minima professionalità, e in tal caso i superiori avrebbero dovuto intervenire, o sono state manipolate e in tal caso qualcuno ha dato l'ordine di farlo;

se non ritenga che le indagini, accettate e difese dalla procura della Repubblica di la Spezia e di Brescia, abbiano distratto l'interesse della pubblica opinione da processi importanti in corso a Milano, quale quelli Enimont, Fininvest e Guardia di finanza;

se non ritenga che il generale Iannelli abbia violato le regole elementari che impongono il silenzio a un militare, il quale, invece, come sottolinea l'editoriale de *l'Unità* del 29 dicembre, «si è dimostrato privo di rigore istituzionale», diffondendo «dichiarazioni al tempo stesso inopportune e cariche di minacce»;

se non ritenga di intervenire con urgenza e determinazione perché il comandante della Guardia di finanza corregga l'immagine pubblica del Gico, che appare essere quella di un corpo separato che non risponde nemmeno ai comandanti generali del corpo, che merita rispetto e che, in questo modo, viene fortemente danneggiato. (4-06379)

RISPOSTA. — Con riferimento agli specifici quesiti posti dagli Onorevoli interroganti con il loro atto ispettivo, la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia ha comunicato di non ravvisare profili di competenza.

Pertanto, giusta la delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997 a questo Ministero relativamente alla risposta, si riportano i dati forniti dal Ministero delle Finanze.

1. Nell'atto parlamentare in oggetto, gli Onorevoli interroganti hanno posto i seguenti quesiti al Ministro delle Finanze:

a. «se non ritenga che le indagini del Gico si prestino a una delle seguenti valutazioni: o i finanziari che le hanno condotte mancano della minima professionalità, e in tal caso i superiori avrebbero dovuto intervenire, o sono state manipolate e in tal caso qualcuno ha dato l'ordine di farlo»;

b. «se non ritenga che il generale IANNELLI abbia violato le regole elementari che impongono il silenzio ad un militare, il quale, invece, come sottolinea l'editoriale de *l'Unità* del 29 dicembre si è dimostrato privo di rigore istituzionale», diffondendo "dichiarazioni al tempo stesso inopportune e cariche di minacce»;

c. «se non ritenga di intervenire con urgenza e determinazione perché il comandante della Guardia di Finanza corregga

l'immagine pubblica del Gico, che appare essere quella di un corpo separato che non risponde nemmeno ai comandanti generali del Corpo, che merita rispetto e che, in questo modo, viene fortemente danneggiato».

2. Al riguardo il Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza fornisce i seguenti elementi:

a. istanza sub. 1.a.

Il competente Reparto del Corpo — appositamente interessato — ha riferito che:

1. — *l'inchiesta su Pacini Battaglia ed altri, frazionata com'è noto in tre tronconi, è stata costantemente diretta da più Autorità Giudiziarie (La Spezia, Brescia e Perugia) senza rilievi, né lamenti di alcun genere sull'operato dei militari;*

2 — *la possibilità di deviazioni investigative risulta destituita da ogni fondamento;*

3 — *la professionalità ed il rigore morale dei componenti del G.I.C.O. di Firenze sono state più volte riconosciute dalle varie magistrature precedenti e, peraltro, trovano conferma nelle recenti sentenze di condanna emesse, prima dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d'Appello di Milano, nell'ambito del procedimento penale relativo all'operazione cd. « Autoparco ».*

Al riguardo, si evidenzia che il dott. Vigna — nel lasciare la carica di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per assumere le funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia — ha ritenuto di manifestare, tra l'altro, ai componenti del suddetto Gico il suo « più vivo ringraziamento per l'attenta e scrupolosa attività sempre svolta per l'affermazione della legalità »;

4 — *le richiamate « smentite » di Pacini Battaglia sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, risultano inconferenti, attesa la sua attuale posizione di indagato e riguardano affermazioni già oggetto di valutazioni da parte dell'A.G. di La Spezia, prima destinataria dell'informativa di reato e relative trascrizioni;*

5 — *per quanto attiene alle evidenziate decisioni del Tribunale della Libertà di Brescia, si rappresenta che la Procura della Repubblica a quella sede ha inoltrato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione;*

b. istanza sub. 1.b:

1 — *la vicenda è da ricondursi ad un servizio apparso sugli schermi del TG3, nell'ambito del quale veniva riportata una presunta dichiarazione del Gen. Iannelli circa l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che, come noto, aveva dichiarato illegittime le perquisizioni ordinate dalla locale Procura;*

2 — *le dichiarazioni attribuite dal TG3 al Gen. Iannelli non scaturiscono da una specifica intervista o dichiarazioni rese alla stampa, ma sono conseguenza di autonoma ed incontrollata rielaborazione di un colloquio telefonico, strettamente privato — circostanza provata dall'invio di immagini di repertorio — avuto dall'Ufficiale generale con un giornalista di quella testata, suo conoscente;*

3 — *nell'occasione, l'Ufficiale generale, dopo aver sottolineato la dovuta, rispettosa presa d'atto del suddetto provvedimento della Magistratura, si è limitato a recepire le considerazioni del giornalista, il quale, da un lato riteneva che l'ordinanza non potesse considerarsi un provvedimento di archiviazione dell'indagine in corso e, dall'altro, che lo stesso giudice avesse posto l'accento sulla presenza di numerosi omissis ostativi ad una valutazione compiuta delle fonti di prova;*

4 — *il contenuto del colloquio è stato, dapprima, erroneamente presentato dal TG3 come dichiarazioni rese dall'Ufficiale e, successivamente, travisato dagli altri organi di informazione che da quella testata avevano appreso la notizia, con la conseguenza di attribuirgli frasi, mai pronunciate;*

5 — *il predetto Ufficiale generale non ha inteso assumere iniziative legali sulla vicenda per non alimentare ulteriori polemiche al riguardo;*

c. istanza sub. 1.c.:

1 — lo SCICO e i dipendenti GICO svolgono prevalentemente attività di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dell'Autorità Giudiziaria che ne dirige costantemente l'operato assumendosi la responsabilità delle indagini e dei singoli atti ad essi delegati;

2 — lo svolgimento delle attività investigative espletate dai suddetti organismi è regolato dalle norme del codice di procedura penale e della legislazione collegata e, in particolare, dalle disposizioni che regolano i rapporti organizzativi e funzionali tra il pubblico ministero e la Polizia Giudiziaria;

3 — per quanto di interesse, tra le direttive emanate dall'Autorità Giudiziaria ed il dovere di adeguarsi ad esse imposto all'organo di polizia giudiziaria delegato alle indagini non devono esistere filtri o interferenze da parte dell'Amministrazione dalla quale dipendono organicamente i Reparti che concretamente operano alle dipendenze dirette dalla Magistratura;

4 — eventuali violazioni o abusi relativi all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria vengono rilevate dall'Autorità Giudiziaria e sanzionate, a seconda dei casi, penalmente o disciplinarmente;

5 — ciò non esclude che i Comandi gerarchicamente sovraordinati alla SCICO (Ispettorato Reparti Speciali e Comando Generale) svolgano comunque una costante azione di controllo sull'attività da questo eseguita, rilevandone, se del caso, disfunzioni ed irregolarità che ove non rientranti nella competenza dell'Autorità Giudiziaria, sono immediatamente censurate e nei casi più gravi, adeguatamente sanzionate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CARDIELLO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Stio Cilento (Salerno) è stato sequestrato e sigillato il ripetitore

televisivo ubicato in un immobile di proprietà dell'Anas;

tale installazione risale all'anno 1977;

l'impianto è di esclusiva proprietà dei cittadini di Stio, che, con quote proprie, hanno provveduto a suo tempo all'acquisto dell'apparecchiatura necessaria ad assicurare al paese la ricezione di una più vasta gamma di programmi televisivi;

l'attuale ricezione, senza quel ripetitore, risulta limitata a due soli canali nazionali, di cui il secondo a visione molto disturbata;

il comune di Stio è ubicato in un territorio montano;

per questo motivo il provvedimento restrittivo viene vissuto dalla cittadinanza come un atto eccessivamente punitivo, per una popolazione che paga regolarmente il canone e le altre tasse previste;

gli abitanti di Stio sono in fermento, dato che il comune ha fruito per vent'anni dell'apparecchiatura sequestrata senza che sia giunta mai segnalazione di irregolarità;

si tratta di una zona approssimativamente collegata con altri centri della provincia, per cui la televisione risulta essere un mezzo di comunicazione sociale e di aggregazione necessario;

con delibera del 28 febbraio 1997 il consiglio comunale ha dichiarato lo stato di agitazione;

con una pubblica sottoscrizione, il paese chiede al prefetto la revoca del provvedimento restrittivo;

molti bambini delle scuole elementari inviano appelli continui al Presidente della Repubblica al fine di ottenere la sua intercessione per il ripristino del completo servizio televisivo —:

quali utili interventi intenda adottare per restituire ai cittadini di Stio Cilento il ripetitore, mezzo necessario per soddisfare un servizio sociale indispensabile per un comune di montagna. (4-08641)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la RAI ha, da qualche tempo, dotato il ripetitore di Stio Cilento, che già trasmetteva i segnali di Raiuno e Raidue, di apparati atti a diffondere anche il segnale della terza rete televisiva.*

La concessionaria è stata recentemente autorizzata all'attivazione, in via sperimentale, di detti apparati.

L'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto in parola verrà rilasciata successivamente, dopo un periodo di sperimentazione di almeno due mesi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CASCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con l'istituzione dell'ente poste italiane — ente pubblico economico — l'azienda postale si è data una struttura decentrata, con attribuzione di ampia autonomia gestionale ai dirigenti delle singole unità produttive;

tale autonomia — almeno e soprattutto nella gestione del personale in Palermo — è servita a giustificare l'esercizio di un potere « assoluto », che ha i suoi elementi distintivi nella persistente mortificazione dei diritti dei lavoratori, nella continuata inosservanza delle norme contrattuali, in una attività non rispettosa dei principi di equità, correttezza e buona fede e, quindi, nella perseveranza in una logica da « vecchia repubblica »;

in particolare, i procedimenti e/o i provvedimenti di trasferimento — sia per mobilità volontaria che collettiva — attuati dalla sede e dalla filiale di Palermo non sono stati assunti nel rispetto della disciplina contrattualmente dettata;

le « applicazioni » e le « adibizioni » del personale hanno seguito altresì un criterio « discrezionale » stabilito dalla diri-

genza, non conforme ai principi di equità e di correttezza e, soprattutto, in lesione dei diritti tutelati;

tale modo di esercizio del potere ha dato origine ad un notevole contenzioso avanti il giudice del lavoro;

tale gestione, certamente non rispondente agli interessi dell'ente, ha determinato un pesante clima di contestazione ed un grave stato di tensione;

di conseguenza, si appalesa improrogabile ogni opportuna azione diretta a ripristinare un clima di legalità e di trasparenza nella gestione del personale;

a tal fine non può prescindersi dall'azzeramento di tutti i « movimenti » e di tutte le « applicazioni » operati dal marzo 1995 ad oggi, e ciò perché, così eliminate tutte le irregolarità, e quindi ripristinato il necessario clima di serenità, possa riproporsi, nel rigoroso rispetto dei diritti di ciascun dipendente, nella puntuale osservanza della normativa contrattuale e secondo principi di equità e correttezza, ogni iniziativa diretta a soddisfare le esigenze dei servizi e la funzionalità delle strutture operative —:

quali siano le iniziative che si intendano assumere al fine di ripristinare la legalità nelle direzioni di sede e di filiale dell'Epi di Palermo, assicurando il rigoroso rispetto della normativa contrattuale e la tutela dei diritti dei lavoratori, non trascurando, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili dei comportamenti prima censurati. (4-07613)

RISPOSTA. — *Si risponde alla S.V. per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ordine ai contenuti dell'interrogazione, l'ente Poste Italiane ha riferito che, al fine di addivenire ad una corretta distribuzione delle risorse umane disponibili sul territorio della sede regionale per la Sicilia, sono state recentemente avviate alcune procedure di mobilità volontaria o d'ufficio interfiliari ed è stato disposto il passaggio di

dipendenti dai settori amministrativi delle sedi e delle filiali a quelli di produzione e di servizi al pubblico, atteso che le esigenze delle strutture operative sono prevalenti rispetto a quelle amministrative.

In proposito giova far presente che la mobilità del personale è materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali e che la stessa è regolata dall'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994, secondo il quale i dipendenti possono essere trasferiti d'ufficio per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, oppure a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio.

Quanto ai ricorsi presentati da alcuni dipendenti avverso i provvedimenti di mobilità l'ente ha precisato che essi sono stati respinti dal pretore del lavoro che ha confermato la validità dell'operato della sede regionale in argomento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CICU e MARRAS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nonostante la grave situazione in cui versano migliaia di famiglie in Sardegna a causa della disoccupazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha ancora provveduto ad accreditare le risorse finanziarie necessarie per garantire lo stesso numero di lavoratori impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili approvati nel 1996 ed ora in fase di scadenza che coinvolgono circa 8.000 unità lavorative tra ex cassaintegrati e disoccupati; e ad emettere il decreto di ricostituzione della commissione regionale per l'impiego, decaduta oltre due mesi fa, e quindi impossibilitata a deliberare sulle competenze connesse alle politiche attive del lavoro —:

quali ostacoli determinino il ritardo nella risposta alle richieste provenienti dai lavoratori e più volte denunciati dalle organizzazioni sindacali;

quali provvedimenti intendano emanare per creare occupazione mediante i progetti dei lavori socialmente utili.

(4-09963)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si rappresenta quanto segue.

In data 13.3.1997 è stata emessa la circolare ministeriale n. 37/97, contenente la ripartizione delle risorse utilizzabili per finanziare i progetti di lavori socialmente utili per il 1997, per complessivi 800 miliardi, di cui 560 riservati ai progetti locali e 240 ai progetti interregionali.

La ripartizione tra le regioni tiene conto della dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e del numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20.5.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.1993, n. 236.

Dei 560 miliardi ripartiti tra le regioni con decreto ministeriale 18.4.1997, alla Sardegna sono stati complessivamente assegnati, per il 1997, lire 33.992.000.000 per la prosecuzione dei progetti in corso, nonché per l'approvazione di progetti proposti per la prima volta qualora le risorse assegnate ne consentano il finanziamento per tutto il periodo previsto che non può, comunque, essere superiore a 12 mesi.

Si rappresenta, infine, che la Commissione Regionale per l'Impiego della Sardegna, è stata ricostituita con decreto ministeriale del 15.5.1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

CITO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il sottoscritto ha in più occasioni segnalato alle massime autorità dello Stato, oltre che al Consiglio superiore della magistratura e alla procura generale presso la suprema Corte di Cassazione, il legittimo sospetto di un esercizio « politico » dell'am-

ministrazione della giustizia nella procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, e chiesto di conseguenza una indagine ispettiva presso la stessa procura;

alle molteplici interrogazioni presentate su episodi specifici comprovanti l'assunto sono state fornite, in Commissione, risposte che l'interrogante giudica elusive e parziali e, per ciò stesso, insoddisfacenti;

in particolare, i fatti denunciati nella interrogazione n. 5-00730, pur condividendosi, in linea di principio, le argomentazioni dell'interrogante, si riteneva di non dover dare seguito alle stesse, in quanto gli elementi forniti sarebbero risultati insufficienti; si rammenta a tale proposito che al sottoscritto interrogante era stato esplicitamente richiesto di non indicare di quale procedimento penale si trattasse, in quanto la vicenda denunciata riguardava proprio un processo a suo carico, motivo per il quale il sottoscritto interrogante ritiene necessario di sollevare ulteriormente la questione presso la Commissione;

in particolare, nelle risposta alla interrogazione n. 5-00732 veniva giudicata legittima l'azione del magistrato, il quale, dopo aver disarmato completamente l'intero corpo dei vigili urbani di Taranto per oltre 48 ore, con ciò privandoli di tutte le armi disponibili, determinava, sia pure indirettamente, il ferimento di un agente di polizia municipale, colpito di striscio da un colpo partito accidentalmente durante le operazioni di sequestro delle stesse armi; si fa presente e si sottolinea che il magistrato avrebbe dovuto procedere al sequestro di tre pistole soltanto e non di tutte quelle in dotazione al corpo, per cui il suo è stato un provvedimento palesemente illegittimo e viziato dall'abuso del suo ufficio, tant'è che il provvedimento stesso veniva revocato quasi immediatamente e con una motivazione tale da dimostrare la fretteosità con la quale era stato adottato dal dottor Ghizzardi, evidentemente fuorviato, ad avviso dell'interrogante, dalle indicazioni fornitegli dalla parte politica avversa al sottoscritto, anche per mezzo del grande clamore suscitato sugli organi di stampa; si fa

ancora presente e si sottolinea che tale episodio rientrava nella vicenda più ampia relativa al sequestro delle « mazzette di segnalazione », adottate dal corpo di polizia municipale con una delibera recante la firma del comandante del corpo, quale responsabile tecnico, e del segretario generale del comune di Taranto, per quanto al parere di legittimità: l'interrogante ritiene opportuno segnalare che, nel prosieguo delle indagini (pubblico ministero è sempre, ed è quasi ovvio, il dottor Ghizzardi), venivano prosciolti dalle accuse loro mosse sia i vigili urbani, sia il comandante del corpo, sia ancora il segretario generale e tutti i consiglieri comunali che avevano partecipato all'approvazione della delibera, sicché l'unico a essere rinviato a giudizio fu il sottoscritto, all'epoca dei fatti sindaco di Taranto; la vicenda comporta circostanze di fatto che consentono, a parere dell'interrogante, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio superiore della magistratura a carico del dottor Ghizzardi, per cui occorrerebbe copia degli atti relativi alla vicenda venga trasmessa, per competenza, allo stesso Consiglio superiore della magistratura;

nella risposta alla interrogazione n. 5-00733 si obiettava inoltre la mancanza di una qualsiasi notizia di reato, con riferimento all'utilizzo, da parte di un senatore della Repubblica, di attrezzature dell'amministrazione del comune della provincia di Taranto di cui è sindaco, per informare gli organi di stampa della sua attività parlamentare, come comprovato da comunicati in possesso del sottoscritto, il quale ne dava notizia nel corso di una conferenza stampa, ampiamente riportata dai quotidiani e dalle emittenti locali e alla presenza di numerosi funzionari di polizia, che vennero esplicitamente invitati a riportare la circostanza alla magistratura; si sottolinea che, di per sé, il clamore suscitato dalla conferenza stampa avrebbe dovuto indurre i pubblici ufficiali ad informare la magistratura, la quale era venuta comunque a conoscenza dei fatti di reato denunciati, e che il preannuncio di una interrogazione parlamentare da parte dell'interrogante fornito in quella occasione

costituiva senza dubbio fondata notizia di reato per esercitare l'azione penale nei confronti del citato senatore;

in particolare, ancora nella risposta alla interrogazione n. 5-00734, si affermava la legittimità dell'azione dello stesso dottor Ghizzardi (sempre lui), il quale chiedeva di acquisire gli atti, già provenienti dalla procura della Repubblica presso il tribunale e quindi a lui noti, al pretore di Taranto, cui gli stessi atti erano stati inviati per competenza e quindi per giudizio; si fa presente a tale proposito che tale giudizio è definito, in data 21 febbraio 1997, con la condanna a un mese di reclusione per un reato di oltraggio (altri elementi di reato sono stati giudicati insussistenti) non consumato dall'interrogante, che all'epoca era sindaco e dunque ufficiale di Governo, per cui dell'oltraggio consumato è stato vittima e non responsabile; si sottolinea inoltre che la sentenza veniva emessa dopo circa quattro ore di camera di consiglio, il che si configura come circostanza eccezionale per una sentenza pretorile, e induce l'interrogante a ritenere, legittimamente, che quel magistrato si sia sentito intimidito e addirittura coartato dalla immotivata richiesta di copia degli atti avanzatagli dal dottor Ghizzardi; il sottoscritto ritiene pertanto che, per la risposta fornitagli, le informazioni giunte alla Commissione siano state viziate dalla parzialità di giudizio più volte richiamata e denunciata, in quanto risulta che sia la stessa procura della Repubblica a fornire le giustificazioni, dando notizie inesatte proprio al fine di nascondere l'intento che si dimostra palesemente persecutorio, posto in atto ormai da diversi anni nei confronti dell'interrogante —:

su quale fondamento logico e giuridico si basi la prassi dell'attingere informazioni e dati su una controversia da una delle parti in causa, com'è accaduto nella vicenda illustrata in cui i dati per la valutazione dei soprusi da addebitare alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto sono stati formalmente

richiesti alla stessa procura, offrendole in tal modo la possibilità di autoassolversi a priori;

se non ritenga inammissibile consentire che l'amministrazione della giustizia venga esercitata con quello che l'interrogante ritiene un riprovevole arbitrio da parte della magistratura, che fa celebrare i processi a carico dell'interrogante con una celerità che non riscontra invece nei riguardi dei suoi avversari politici, per i quali vengono tollerate le lungaggini processuali o eluso del tutto l'esercizio dell'azione penale; si ricorda a tale proposito che è pendente presso la prefettura di Taranto (con il n. 17191/91 di notizia di reato) un procedimento riferito ad episodi avvenuti il 15 luglio 1991, di cui imputato è uno degli attuali consiglieri regionali del Pds e parte lesa il sottoscritto interrogante; si sottolinea che, a distanza di circa sette anni, all'udienza dibattimentale si discuteva se visionare o meno la videocassetta relativa alla seduta di consiglio comunale in cui si sarebbe consumato l'oltraggio nei confronti dell'interrogante, con il pubblico ministero d'udienza (che è cognato del candidato dell'Ulivo di Taranto avversario del sottoscritto alle recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento e che opera nello stesso studio legale del difensore dell'imputato) il quale motivata tale richiesta con la necessità di valutare la sussistenza di « cause di giustificazione » alla condotta tenuta dall'imputato, così anticipando di fatto la richiesta finale di assoluzione;

se non ritenga obiettivamente indice di parzialità la circostanza che i processi a carico del sottoscritto interrogante, anche se definiti con una sentenza assolutoria, vengano puntualmente appellati dai rappresentanti della pubblica accusa, e nel secondo grado di giudizio, che si celebra in tempi record se confrontati con i normali tempi della giustizia in Italia, la sentenza è immancabilmente di condanna, a differenza di quanto accade ad imputati di diversa colorazione politica, per i quali il pubblico ministero non ricorre mai in appello;

se non ritenga che un'ulteriore riprova dell'uso distorto dell'amministrazione della giustizia nei confronti del sottoscritto interrogante sia costituita dal fatto che esclusivamente al sottoscritto interrogante vengano contestati, in presenza di reati di competenza della Pretura, articoli del codice penale mai applicati dalla fondazione della Repubblica ad oggi, al fine di spostare artatamente la competenza al Tribunale e di consentire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di colpire: è il caso del procedimento penale n. 262/96 R.G. della Corte di Appello di Taranto, nel quale il sottoscritto interrogante è stato condannato insieme al sindaco di Taranto, dopo essere stato assolto in primo grado e dopo una camera di consiglio protrattasi per quattro ore, alla pena di mesi otto di reclusione e per la violazione dell'articolo 338 del codice penale (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) per aver inscenato una protesta politica all'interno del consiglio comunale di Taranto nel 1993;

se non ritenga in definitiva non solo opportuno, ma necessario e non più dilazionabile disporre una approfondita indagine sulla attività della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per verificare l'uso scorretto e strumentale dell'amministrazione della Giustizia da parte di alcuni magistrati. (4-08905)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione proposta dall'On.le Cito, sono state richieste ulteriori informazioni alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce.*

L'interrogazione contiene precisazioni e ulteriori richieste dell'on.le Cito in merito alle risposte che sono già state fornite sulle interrogazioni n. 4-00477 (ora 5-00730); 4-01559 (ora 5-00732); 4-01951 (ora 5-00733); 4-02278 (ora 5-00734).

Ci si riporta, pertanto, in primo luogo alle risposte relative alle suddette interrogazioni, con le seguenti annotazioni:

INTERROGAZIONE n. 5-00730.

Nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già riferito nella nota precedente.

Era stato infatti chiarito che, non avendo l'on.le Cito indicato episodi specifici in relazione all'assunto secondo il quale il dott. Ghizzardi era solito entrare nella Camera di Consiglio ove erano riuniti i giudici al fine di influenzarne le decisioni, non era possibile fornire elementi precisi di valutazione.

Anche con l'interrogazione in oggetto il deputato non ha fatto riferimento ad accadimenti specifici, limitandosi a precisare che gli era stato chiesto dal suo informatore di non indicare di quale processo si trattasse.

Data l'estrema genericità delle doglianze, gli Uffici giudiziari non sono stati posti in grado di fornire ulteriori dettagliate notizie, nell'impossibilità di dare prova negativa di quanto asserito.

INTERROGAZIONE n. 5-00732.

L'on.le Cito ha precisato che, all'esito delle indagini relative al sequestro delle mazzette di segnalazione in dotazione dei vigili urbani, disposto dal dott. Ghizzardi, il comandante del corpo del V.V.U.U., i singoli vigili, il segretario generale ed i consiglieri comunali sono stati prosciolti e che solo l'on.le Cito stesso, allora sindaco di Taranto, è stato rinviato a giudizio.

Si riporta la motivazione del provvedimento di sequestro: « Ritenuta altresì la necessità di acquisire le pistole semiautomatiche Beretta cal. 7,65 la cui sostituzione con pistole di calibro maggiore è stata disposta sul presupposto della loro inaffidabilità tecnica e ciò al fine di accertare la corrispondenza a realtà dei dichiarati « limiti di pronto impiego derivanti dal facile incepparsi del meccanismo », atteso che dalla delibera n. 202 non emerge che le armi in questione siano mai state sottoposte ad accertamento tecnico-balistico da parte di un esperto; visto l'articolo 253 c.p.p. » (...).

Si ricorda inoltre che il sequestro delle cd « mazzette di segnalazione », meglio definite dalla Corte di Cassazione come « sfollagente » stato dalla Corte medesima ritenuto legittimo con provvedimento del 21 dicembre 1995.

Si osserva che il rinvio a giudizio dell'on.le Cito e non degli altri indagati rientra

tra i provvedimenti giudiziari dell'A.G. non suscettibili di valutazione in sede disciplinare se non adottati, come non appare emergere allo stato degli atti, in violazione di legge.

INTERROGAZIONE n. 5-00733.

L'on.le Cito ha obiettato che la magistratura era comunque a conoscenza dei fatti sia per l'eco che essi avevano avuto sulla stampa sia per la circostanza che egli aveva pronunciato un'interrogazione parlamentare proprio in relazione ad essi. Il procuratore generale ribadisce che nessuna notizia criminis è pervenuta formalmente alla Procura della Repubblica.

INTERROGAZIONE n. 5-00734.

L'on.le Cito, nel rilevare che è stato condannato per il reato di oltraggio in data 21.2.1997 ad un mese di reclusione, ha sottolineato che la relativa sentenza è stata emessa dopo circa 4 ore di camera di Consiglio. La circostanza, a detta dell'interrogante, è eccezionale ed induce a ritenere che il pretore si sia sentito « intimidito o addirittura contrastato » dalla richiesta di copia di atti formulata dal dott. Ghizzardi, che stava indagando su altri fatti.

La Procura Generale non fornisce sul punto notizie ulteriori rispetto a quelle già riferite nella precedente risposta.

Si ricorda che la decisione assunta dal pretore è ovviamente impugnabile e soggetta ad ulteriori gradi di giudizio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CONTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere —* premesso che:

nei comuni di Montemonaco, Montefortino e Venarotta (Ascoli Piceno) la copertura da parte della rete di telefonia cellulare sia E-tacs che Gsm è frammentaria ed in molti punti assente;

nel comune di Comunanza (Ascoli Piceno), questa è assente del tutto;

tutti questi comuni sono montani;

le istituzioni, a seguito dell'approvazione della legge n. 97 del 1994, hanno apparentemente palesato una forte volontà di riqualificazione e rilancio delle zone montane;

una rete di telefonia cellulare capillare e funzionante è particolarmente utile, specie sotto il profilo della sicurezza, proprio nelle zone montane dove i collegamenti sono oggettivamente più difficili —:

se ed in quali termini si intenda provvedere ad una efficace copertura da parte della rete di telefonia cellulare dei comuni su indicati, onde porre fine ad una evidente discrasia tra lo stato di degrado dei territori montani e le volontà, almeno apparenti, del legislatore. (4-07997)

RISPOSTA. — *A riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 30 aprile 1997 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 75,2 per cento del territorio e del 96,4 per cento della popolazione, mentre per la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta era del 67,7 per cento del territorio e del 94,5 per cento della popolazione; da parte sua la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva al maggio 1997 la percentuale del 63 per cento del territorio nazionale e dell'89 per cento della popolazione, ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.*

Ciò premesso, la concessionaria TIM ha comunicato che, per la copertura radioelettrica dei comuni montani di Monte Monaco, Monte Fortino, Venarotta e Comunanza (AP), è prevista, per quanto riguarda la rete GSM, la realizzazione della stazione radio-base di Campolungo che assicurerà copertura al comune di Monte Fortino e zone limitrofe.

Sono stati inseriti, inoltre, nel programma dei lavori da eseguire nel corso del 1998 gli interventi volti alla realizzazione delle stazioni radio-base di Comunanza, che assicurerà copertura allo stesso comune ed alle zone circostanti, e di Rocca Fluvione che assicurerà la copertura al comune di Venarotta e zone limitrofe.

In relazione alla questione riguardante il rilancio delle zone montane e la necessità di garantire una adeguata copertura radioelettrica a tali aree sotto il profilo della sicurezza, la medesima TIM ha precisato che la propria rete raggiunge già tutte le località turistiche montane di maggior importanza e si sta gradualmente estendendo ad aree con densità abitative decrescenti.

La concessionaria OPI, da parte sua, ha significato di non aver previsto, nel piano di sviluppo della rete per il 1998, interventi specifici nei comuni in questione; tuttavia ha assicurato che non mancherà di tenere nella dovuta considerazione le esigenze della locale popolazione in fase di definitiva elaborazione dei prossimi programmi di ampliamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CREMA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere —* premesso che:

con decreto del 18 dicembre 1996 il ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedeva all'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio;

tale provvedimento è stato indiscriminatamente adottato sia nei confronti degli utilizzatori di ponti radio per usi commerciali, che delle Associazioni di volontariato che prestano servizi di ambulanza e di protezione civile;

le associazioni suddette, in particolare quelle che si trovano ad intervenire in territori nei quali la trasmissione e la ricezione delle radio portatili sono difficili, si sono trovate costrette a dotarsi di tali strumenti poiché per svolgere la loro

attività è indispensabile un contatto continuativo con le basi operative;

l'adeguamento in questione, inoltre, non si limita ad un aumento del canone annuo del 160,33 per cento per il rilascio della concessione, ma comporta un esborso di pari entità anche per il deposito cauzionale: il totale dell'esborso ammonta quindi con le nuove tariffe a lire 5 milioni circa —:

se non ritenga opportuno provvedere al più presto all'esonero o alla riduzione dell'adeguamento previsto dal decreto suddetto per le associazioni di volontariato in particolare per quelle che operano nelle comunità montane;

se, per il futuro, nell'adozione di analoghe misure, intenda tenere conto del ruolo altamente sociale svolto dalle associazioni di volontariato, che forniscono gratuitamente servizi indispensabili alla collettività, che lo Stato non è in grado di garantire. (4-10071)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto parlamentare cui si risponde occorre premettere che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.*

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997, è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario.

La materia, invero, ha bisogno di una completa rielaborazione ma occorre un'ulteriore adeguata riflessione, che gli uffici ministeriali stanno svolgendo soprattutto in ragione dell'evoluzione e dell'ampliamento della tipologia dei collegamenti da disciplinare: in tale occasione non si mancherà di riservare un'attenta valutazione anche alle istanze prospettate dai soggetti cui si riferisce la S.V. on.le.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la neonata provincia di Biella, ormai in funzione dal 1995, sta attendendo di poter usufruire della organizzazione di un autonomo ufficio provinciale Iva;

la distanza dall'ex capoluogo di provincia (Vercelli) è di quaranta chilometri circa;

la importanza del distretto industriale biellese consente di intuire, senza neppur la necessità di esprimere dati statistici, la rilevanza assoluta dell'area biellese, e quindi la necessità inderogabile di allestire il detto ufficio;

ad oggi non si hanno notizie confortanti circa i tempi della organizzazione dell'ufficio provinciale Iva;

alcune attività quali la comunicazione di inizio attività, cessazione e variazione dati sono assolutamente elementari, di talché possono consentire l'apertura, in attesa della organizzazione dell'ufficio provinciale (Iva) di un ufficio distaccato in Biella dell'ufficio provinciale Iva di Vercelli che possa provvedere alla materiale ricezione della documentazione cartacea relativa alle operazioni di cui sopra;

la iniziativa dell'apertura di un modesto ufficio distaccato consentirebbe una intuibile comodità per l'intera utenza dell'area biellese, con altrettanto intuibile risparmio di costi —

se, nell'attesa della realizzazione in Biella dell'ufficio provinciale Iva che, inci-

dentalmente, con la presente interrogazione comunque si risollecita, non si ritenga necessario o quantomeno opportuno attivare in Biella un ufficio distaccato dell'ufficio provinciale Iva di Vercelli abilitato alla ricezione della documentazione relativa alle operazioni sopra elencate.

(4-07398)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Biella ha ormai da più di un anno raggiunto la piena operatività con l'insediamento di alcuni uffici periferici previsti per il territorio della stessa, e fra questi, oltre agli Uffici dell'amministrazione provinciale, quelli della questura e della prefettura:

alla data odierna nulla ancora è stato disposto in ordine alla istituzione, nel territorio della provincia, dell'ufficio provinciale IVA, da sempre auspicata e sollecitata dagli imprenditori economici di un territorio ad altissima concentrazione industriale, commerciale ed artigianale nonché dai liberi professionisti che, in qualità di consulenti, debbono operare a contatto con il predetto ufficio;

francamente, non si intravedono ragioni di carattere logistico, o di carattere amministrativo, che in concreto impediscano od ostacolino o possano ritardare l'istituzione del nuovo ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria —

se non ritenga di dover disporre con immediatezza l'istituzione e l'apertura dell'ufficio provinciale IVA di Biella;

quali siano stati, se vi sono stati, gli impedimenti che, fino ad oggi, hanno bloccato l'istituzione e l'apertura dell'ufficio;

se il Ministero si renda conto del grave disagio e del cospicuo danno economico che subiscono imprenditori e consulenti, soggetti necessariamente alla trasferta a Vercelli per le procedure e le incombenze da espletare presso l'ufficio IVA.

(4-00934)

RISPOSTA. — *Con le interrogazioni cui si risponde la S.V. Onorevole ha sollecitato la realizzazione dell'Ufficio IVA di Biella, chiedendo, nel frattempo, l'istituzione nella città di una sezione staccata dell'Ufficio IVA di Vercelli, abilitata alla ricezione ed al rilascio della documentazione relativa all'inizio, alla cessazione ed alla variazione dell'attività di impresa.*

Al riguardo, è opportuno premettere che la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la riforma dell'Amministrazione finanziaria, ha previsto la soppressione degli uffici IVA — unitamente a quella degli uffici delle imposte dirette e del registro — e l'istituzione, in loro luogo, degli uffici delle entrate.

Con successivo regolamento, emanato con Decreto Ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, sono state individuate le sedi e gli uffici delle entrate, alcuni dei quali sono stati già attivati nelle principali città.

L'Amministrazione finanziaria, peraltro, consapevole dei gravi disagi cui vanno incontro i contribuenti intende dare priorità alle iniziative necessarie per consentire l'attivazione in tempi brevi degli uffici delle entrate anche nelle nuove province.

Tale obiettivo è infatti specificatamente previsto dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 1997.

Va precisato, comunque, che per la provincia di Biella è prevista l'attivazione di due uffici delle entrate, uno con sede nel capoluogo provinciale, l'altro con sede a Cossato.

Per quanto riguarda specificatamente l'ufficio unico di Biella, l'attivazione è prevedibile in tempi ristretti, poiché la competente Direzione regionale delle Entrate per il Piemonte ha già avviato la procedura per l'acquisizione in locazione di un immobile idoneo ad ospitare il nuovo ufficio finanziario.

Anche per la sede di Cossato è stato individuato l'immobile che ospiterà l'ufficio delle entrate. L'edificio, che verrà anch'esso acquisito in locazione è, peraltro, ancora in fase di costruzione, ma i lavori risultano ormai quasi ultimati.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FINO. — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:*

in data 10 febbraio 1989, su convocazione telegrafica del dipartimento della protezione civile - servizio previsione e prevenzione, si sono riuniti nella sede comunale di Villapiana (Cosenza) i rappresentanti del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, della protezione civile nazionale, della prefettura, della regione e del comune medesimo;

dopo aver effettuato sopralluoghi nelle zone indicate, i suddetti hanno redatto un verbale che richiama integralmente lo stato di pericolosità in cui versa l'abitato;

il comune si è dotato di un progetto generale che prevede lavori di consolidamento e sistemazione, dalla spesa complessiva di venti miliardi, ma, avendo ottenuto dal ministero, con ordinanza n. 189/FPC del 3 aprile 1990 la somma di un miliardo di lire, ha seguito lavori per tale importo;

detto importo è servito esclusivamente per lo studio geomorfologico del terreno al fine di stabilire il tipo di intervento, e alla ricostruzione di un tratto di muro crollato di recente;

negli ultimi tempi è aumentata la velocità dei fenomeni di erosione e dei crolli, per cui è più urgente intervenire se non si vogliono per il futuro ingenti danni alle persone e al patrimonio artistico, nonché maggiori costi per i necessari interventi da realizzare;

qualora i lavori non dovessero essere ripresi a breve termine il sindaco del comune dovrà procedere a circoscrivere la zona pericolante, provvedendo contestualmente ad emettere ordini di sgombrò al fine di garantire la pubblica incolumità —:

se non si ritenga opportuno concedere ulteriori finanziamenti ed un incontro

con il Ministro per illustrare più dettagliatamente la problematica e programmare congiuntamente la definizione dell'intervento. (4-06706)

RISPOSTA. — Questo Dipartimento è a conoscenza da tempo della grave situazione di dissesto idrogeologico e dello stato di pericolosità dell'abitato del comune di Villapiana in provincia di Cosenza.

Già nel 1989 alcuni rappresentanti del Gruppo Nazionale di Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche effettuarono sul posto una serie di sopralluoghi mettendo in risalto la reale consistenza dello stato di pericolosità in cui versava l'abitato del suddetto Comune Calabro.

A seguito di ciò, questo Dipartimento intervenne con ordinanza n. 1891/FPC del 3 aprile 1990 assegnando la somma di L. 1.000.000.000 al predetto Comune.

In sede di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge del 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, questo Dipartimento ha avviato intese con la regione Calabria per la formulazione di un programma di interventi per fronteggiare dissesti idrogeologici.

La regione non ha ritenuto, comunque, di prospettare particolari esigenze per il comune di Villapiana e l'intervento non è stato ricompreso nel programma approvato con l'ordinanza n. 2621 in data 1° luglio 1997.

Peraltro, con ordinanza n. 2478 in data 19 novembre 1996, sono stati disposti specifici stanziamenti per fronteggiare danni conseguenti alla avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio di alcune province della regione Calabria, tra cui anche il comune di Villapiana in provincia di Cosenza.

Il Sottosegretario di Stato per la protezione civile: Franco Barberi.

FINO. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il servizio di telefonia mobile ha ormai assunto su tutto il territorio nazionale

la caratteristica di servizio pubblico essenziale;

vi sono larghe fasce di territorio ancora completamente scoperte dal segnale;

tra queste zone rientra la dorsale del Pollino, in provincia in parte di Cosenza ed in parte di Potenza, lungo la quale si trova l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, oltre che numerosi centri abitati;

quindi per ben quaranta chilometri ed oltre non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto costituisce un « danno » per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio;

questo grave disservizio è stato più volte segnalato alla Telecom Italia Mobile, la quale però a tutt'oggi non ha fatto nulla per eliminarlo —:

se non si intenda intervenire con determinazione e immediatezza per sollecitare la Telecom ad installare le apposite apparecchiature che possono assicurare la ricezione del segnale radio per la telefonia mobile. (4-07648)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 30 aprile 1997 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 75,2 per cento del territorio e del 96,4 per cento della popolazione, mentre la rete GSM (tecnica numerica) raggiungeva il 67,7 per cento del territorio ed il 94,5 per cento della popolazione.

La concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva, al maggio 1997, la percentuale del 63 per cento del territorio nazionale e dell'89 per cento della popolazione.

I predetti dati sono da confrontare con l'obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero

entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Ciò premesso, la concessionaria TIM, nel significare che è stata recentemente attivata, per le reti TACS e CSM, la stazione radio — base di Mormanno (CS), ha segnalato che, entro la fine del 1997, per la rete GSM, è prevista la realizzazione delle stazioni radio — base di Cassano allo Jonio (CS), Castrovillari (CS), Rotonda (PZ) e Senise (PZ) che si inseriranno nell'ampio programma di interventi che la società sta realizzando nelle regioni Basilicata e Calabria.

Attualmente la copertura radioelettrica della Basilicata è di circa il 65 per cento per il TACS e di circa il 54 per cento per il GSM, mentre per la Calabria la copertura è di circa il 72 per cento per il TACS e del 65 per cento per il GSM.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha precisato che la zona del Parco nazionale del Pollino compresa tra i paesi di Castelluccio superiore ed inferiore, Rotonda, Viggianello e S. Severino Lucano ed il lato calabro del parco medesimo — come i comuni di Mormanno, Laino Borgo, Laino Castello, Castrovillari, Saracena e Frascineto — usufruisce già da tempo del servizio GSM attraverso gli impianti di Cipolle, Lazidono, Mormanno, La Serra e Castrovillari.

Per il tratto lungo la Sinnica, ha precisato la OPI, non esiste ancora la copertura GSM né è prevista la realizzazione di nuovi impianti per il corrente anno.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

FOTI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il numero dei detenuti tossicodipendenti e sieropositivi è in costante aumento e rappresenta, in alcuni istituti, il sessanta per cento della popolazione carceraria;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e le altre disposizioni di legge in materia hanno previsto la istituzione del « Presidio tossicodipendente »

al servizio dei pazienti tossicodipendenti, alcoolisti e sieropositivi reclusi negli istituti di pena italiani;

detto presidio, costituito da esperti, criminologi, medici specialisti ed infermieri professionali, garantisce un'assistenza puntuale e qualificata alla predetta tipologia di reclusi;

il provveditorato all'amministrazione penitenziaria di Bologna, con circolare n. 14286 del 27 marzo 1997, facendo seguito a direttive ministeriali, ha disposto la riduzione, in molti istituti, del monte ore del sessanta per cento, limitando l'attività ambulatoriale a puro simulacro e circoscrivendo così, al minimo, la presenza di esperti, criminologi e psicologi d'appoggio ai detenuti tossicodipendenti;

dette dissennate disposizioni determineranno alcune gravi conseguenze, quali: a) la diminuzione dell'assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti e sieropositivi; b) l'aumento esponenziale del rischio per gli operatori sanitari impegnati presso gli istituti di pena; c) l'acuirsi di gravi problemi occupazionali per professionisti che già operano tra mille difficoltà;

nella Casa circondariale di Modena, ad esempio, l'attività del presidio è stata ridotta del quaranta per cento, mentre nelle case di lavoro di Saliceta e di Castelfranco Emilia è stata praticamente annullata (solo sei ore settimanali per cinquanta detenuti, tra sieropositivi gravi e tossicodipendenti) —:

se e quali urgenti provvedimenti intendano assumere affinché, almeno in Emilia-Romagna, si ristabiliscano quei livelli minimi operativi e di assistenza oggi del tutto preclusi dall'applicazione delle disposizioni impartite e in premessa richiamate. (4-08999)

RISPOSTA. — In relazione all'atto ispettivo in oggetto, si rappresenta che a causa della forte riduzione (50 per cento) operata dalla Legge finanziaria n. 662 del 23.12.1996 sugli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio n. 2120, si è reso necessario, per

l'esercizio finanziario in corso, ridurre il monte ore del presidio per tossicodipendenti e sieropositivi.

Negli istituti della Regione Emilia Romagna tale riduzione è stata del 40 per cento.

La ripartizione dei finanziamenti disponibili è stata effettuata su parametri omogenei che hanno assunto, come riferimento base, il numero e la distribuzione dei detenuti tossicodipendenti fra gli istituti penitenziari della Regione e, quindi, dell'intero territorio nazionale.

Nel decorso esercizio finanziario non era stato necessario ridimensionare il monte ore attribuito per l'espletamento di tali attività perché si erano potuti utilizzare i residui relativi agli esercizi precedenti.

Si evidenzia, peraltro, che la spesa sostenuta nell'esercizio 1996 è stata di L. 4.330.102.350 mentre la disponibilità per il corrente esercizio finanziario è di L. 3.500.000.000.

Il Ministero della Sanità ha fornito elementi acquisiti dal Commissariato del Governo della Regione Emilia Romagna, dai quali emergono le seguenti informazioni relative alla situazione del carcere di Modena aggiornate al 30.5.1997 comunicate dal responsabile del SERT di Modena. I detenuti tossicodipendenti reclusi nella Casa Circondariale di Modena sono ormai oltre il 50 per cento (larga presenza di extracomunitari). Quantunque ciò il Presidio che vi opera, composto da Medico, Psicologo/Criminologo, Infermiere, ha visto ridotto il rapporto di lavoro per tagli finanziari, nella maniera di seguito riportata: medico da 42 ore settimanali, a 30 ore settimanali; infermiere da 49 ore settimanali, a 30 ore settimanali; psicologo, riduzione del 30 per cento sull'orario settimanale.

Dato più che inquietante è che in caso di assenza del medico, anche per un mese, non è possibile richiedere una sostituzione.

Nella Case di lavoro il monte ore del personale ivi operante è passato da 14 a 6 ore settimanali.

Per il resto si conferma che il Provveditorato Regionale Emilia Romagna dell'Amministrazione Penitenziaria con circolare 14286 del 27.3.1997 ha contenuto la

presenza del personale presso i presidi per tossicodipendenti nelle carceri della Regione; al tempo stesso è doveroso segnalare che detta circolare era applicativa della circolare prot. n. 559057/14 toss. del 19.5.1997 del Ministero di Grazia e Giustizia che comunicava sia l'indirizzo sul contenimento delle spese sia i parametri per ogni istituto di pena.

Lo stesso Provveditorato Regionale ha comunicato che, a fronte di segnalazioni, con circolare n. 23065 del 26.5.1997 ha riequilibrato, a livello regionale, la distribuzione di risorse finalizzate al personale dei presidi in parola a favore del carcere di Modena quant'anche con l'andare del tempo la presenza media di detenuti sia passata da 350/400 unità nel 1996 a 300/320 nel 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FRANZ, CONTENTO e MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

i beni culturali rappresentano senza dubbio alcuno la principale « materia prima » d'Italia ed il turismo « culturale » risulta essere un fenomeno in continua e progressiva espansione;

il mantenimento di tali beni culturali abbisogna di grandi disponibilità di denaro, che permetta di intervenire tempestivamente al fine di garantire il restauro o il recupero di questa enorme ricchezza nazionale;

le disposizioni per il risanamento della finanza pubblica prevedono la riduzione di dieci miliardi rispetto alla cifra prevista dalla legge di bilancio per il 1996 per la conservazione ed il restauro dei beni e dei monumenti artistici;

uno dei simboli culturali del Friuli-Venezia Giulia, Villa Manin a Passariano di Codroipo, al pari di tanti altri monumenti della regione, necessita di un restauro, certamente oneroso, ma improcrastinabile,

stante anche la funzione di « contenitore culturale » svolta da questa magnifica villa veneta;

quest'anno decorre il centesimo anniversario della firma del trattato austro-francese detto di Campoformido, che fu per grandissima parte mediato proprio a Villa Manin ove risiedeva Napoleone Bonaparte —:

se il Governo non ritenga opportuno istituire una lotteria nazionale intitolata al trattato di Campoformido, al fine di reperire i fondi necessari per restaurare Villa Manin e gli altri monumenti del Friuli-Venezia Giulia. (4-02636)

RISPOSTA. — Nel interrogazione cui si risponde le S.S.LL. Onorevole, in considerazione dei lavori di restauro di cui necessitano i monumenti del Friuli-Venezia Giulia, in particolare Villa Manin, chiede di sapere se questo Dicastero non ritenga opportuno proporre al più presto apposita legge allo scopo di istituire una lotteria nazionale, intitolata al Trattato di Campoformido, finalizzata al reperimento dei fondi per i lavori suddetti.

In proposito, appare opportuno evidenziare che l'istituzione delle lotterie nazionali è attualmente disciplinata dalle disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, (così come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 52).

Tale disciplina autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, e delinea le modalità di individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie medesime (in particolare, deve tenersi conto della rilevanza nazionale o internazionale delle manifestazioni, del collegamento delle stesse con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali, nonché avvenimenti sportivi: va assicurata al contempo una equilibrata ripartizione geografica ed un'equa rappresentanza delle diverse tipologie).

Inoltre, qualora le manifestazioni siano organizzate dai Comuni, una quota pari ad un terzo degli utili conseguiti va devoluta agli stessi, con il vincolo dell'utilizzo per « .. il perseguimento di finalità educative, cul-

turali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale... », giusta l'articolo 3 della citata legge n. 722 del 1955.

Ciò premesso, si fa presente che l'istituzione di una lotteria nazionale, intitolata al Trattato di Campoformido, potrà essere valutata non appena il Comune interessato al restauro della villa veneta proporrà la manifestazione per la quale richiede l'abbinamento ad una lotteria.

Questa Amministrazione, peraltro, non mancherà di valutare i requisiti della manifestazione di che trattasi, sulla scorta dei criteri di valutazione previsti dalla vigente normativa.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GIULIETTI, MELANDRI e DE PICCOLI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 17 marzo 1997, nel corso del TG1 delle ore venti, nella zona di Venezia, si inseriva una trasmissione pirata, che oscurando la voce del conduttore inneggiava al separatismo ed a un non meglio identificato libero governo del Veneto;

il tutto è durato circa venti minuti;

questo episodio fa seguito a dichiarazioni più volte fatte da alcuni deputati e senatori della Lega Nord, nelle quali si invitava a non pagare il canone della televisione di Stato;

questi stessi esponenti hanno definito una goliardata quanto accaduto;

l'episodio accaduto è invece estremamente grave e, al di là dei farneticanti contenuti politici del messaggio pirata, mostra la vulnerabilità del sistema delle telecomunicazioni terrestri;

quanto accaduto ieri fa seguito ad altri gravi episodi di violazione delle reti informatiche della agenzia Adn Kronos e del quotidiano milanese *Il Giornale* —:

se non ritengano opportuno avviare un'indagine sulla violabilità di tutto il sistema delle telecomunicazioni, sia per

quanto riguarda il sistema dei trasmettitori a terra, sia per quanto riguarda le reti di trasmissione di dati;

se non ritengano opportuno a tal fine procedere ad un monitoraggio permanente-coordinato ed affidato alle strutture tecniche dei ministeri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno (ispettorati territoriali del ministero delle poste, ex Circostel, e polizia postale del ministero dell'interno);

se non ritengano di dover accertare il profilo della legittimità all'utilizzo delle apparecchiature necessarie per compiere il richiamato atto di pirateria. (4-08499)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che sin dal giorno 18 marzo 1997 — giorno successivo al verificarsi dell'episodio di intromissione audio nei programmi di RAI i da parte del sedicente gruppo del « Veneto Serenissimo Governo » — le strutture tecniche di questo Ministero, che si occupano del controllo delle emissioni radioelettriche, sono state attivate allo scopo di esercitare una capillare attività di sorveglianza del vasto territorio interessato alla ricezione dei programmi trasmessi dalla postazione del Monte Venda che comprende tutto il Veneto ed oltre.

Tale azione di controllo è stata posta in essere utilizzando risorse umane e tecniche reperite sia localmente che provenienti da altre sedi ministeriali regionali, in collaborazione con le forze dell'ordine del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, allo scopo di individuare i responsabili.

I disturbi intenzionali alle radiocomunicazioni attengono, infatti, a comportamenti di natura criminosa che vanno al di là delle competenze di questo Ministero in qualità di gestore dello spettro radioelettrico, rientrando nella sfera di competenze dell'Autorità giudiziaria, alla quale gli organi tecnici ministeriali forniscono supporto tecnico.

In concreto è stato stabilito presso la sede p.t. di Mestre un centro operativo di coordinamento delle varie forze impegnate sul territorio e sono state dislocate in po-

sizioni strategiche ed in prossimità dei maggiori centri urbani veneti i mezzi per il rilevamento e la localizzazione delle interferenze, operanti in parallelo con le forze di polizia.

Come è noto, i disturbi si sono ripetuti, sullo stesso canale (« D ») emesso dalla postazione del M.te Venda in data 20 marzo nella zona di Treviso ed in data 23 marzo nella zona di Verona, con durata via via ridotta del comunicato diffuso.

Altri episodi minori verificatisi in altre zone, da quanto emerso dalle indagini, sono probabilmente da attribuire ad emuli: si è trattato infatti di disturbi che presentavano caratteristiche diverse per contenuti e durata e che hanno interessato una popolazione molto più limitata.

La riduzione dei tempi dell'intromissione ha, di fatto, impedito che si giungesse alla localizzazione della postazione mobile dalla quale veniva emesso il disturbo, nonostante il vasto spiegamento di forze impegnato; in proposito va chiarito che non esiste tecnicamente un modo per prevenire il verificarsi di simili situazioni, dal momento che chiunque si doti di una apparecchiatura trasmittente idonea può sovrapporsi, in una certa area la cui ampiezza è connessa alla potenza del trasmettitore disturbante, ai segnali ricevuti dagli utenti del servizio. Né ci si può attendere che una organizzazione, anche capillare, dia la certezza di individuare i responsabili di tali azioni, se le azioni stesse vengono messe in atto da tecnici esperti, con buone conoscenze delle frequenze dei servizi, dei siti ove sono ubicati gli impianti, ecc. e per periodi talmente brevi da renderne ardua la localizzazione.

L'azione repressiva, pur potendosi avvalere di strumenti sofisticati, richiede comunque la disponibilità di un congruo lasso di tempo per giungere alla individuazione precisa della sorgente del disturbo.

Nella serata del 6 maggio l'intrusione è stata nuovamente ripetuta per circa 13 minuti nella zona di Belluno, ma sull'audio del canale « H » emesso dalla postazione RAI di Col Visentin.

Il cambio del canale disturbato ed il fatto che Belluno, non essendo servita dal canale « D » oggetto dei precedenti disturbi,

non era compresa nell'area di massima sorveglianza, hanno impedito un intervento tempestivo.

Quest'ultimo episodio conferma tuttavia che si ha a che fare con esperti i quali, in definitiva, hanno la potenzialità di intervenire su frequenze diverse in punti diversi del territorio.

È bene sottolineare che fino ad ora l'attività di controllo posto in essere ha assorbito risorse del Ministero in misura tale da non consentire il mantenimento dello stesso livello per lunghi periodi di tempo, e ciò per motivi di ordine economico e per la scarsità del personale addetto ai servizi tecnici che si sono trovati ad effettuare un carico di lavoro non sostenibile all'infinito, cosa che, tra l'altro, ha comportato una incidenza negativa sulle restanti attività di istituto.

Pertanto, di concerto con le altre autorità interessate, l'organizzazione appositamente costituita potrà essere mantenuta per un certo periodo, dopodiché il servizio dovrà necessariamente ritornare agli usuali compiti ed all'usuale livello di attività.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il comitato difesa del cittadino « Insieme per difenderci », ha denunciato al Consiglio superiore della magistratura alcuni casi di favoreggiamento e falso ideologico da parte di magistrati di piazzale Clodio;

alcuni associati del suddetto comitato avevano infatti presentato circostanziata denuncia contro due dipendenti comunali;

questi ultimi indicarono quattro testi che, al contrario, dichiararono di non sapere nulla, sicché vi era solo la parola dei due indagati;

ciò nonostante il p.m. dottor Caporale, titolare dell'inchiesta, dichiarò che

« dagli accertamenti svolti » i reati non erano stati commessi e ciò solo sulla base delle autodichiarazioni dei due autori dell'illecito, per di più senza sentire né i testimoni dei denunciati, né i denunciati stessi;

il comitato difesa del cittadino « Insieme per difenderci » ha portato questi fatti a conoscenza del Gip cui era stato trasmesso il fascicolo, il dottor Bettiol, e quest'ultimo, dopo aver affermato che, secondo lui, il fatto era stato commesso, archiviava lo stesso il reato dicendo che « se dovessero seguire tutti i reati denunciati, i magistrati non si muoverebbero più », ma — aggiungeva — che « dopotutto i reati bisogna tollerarli »;

per quanto sopra esposto è stata presentata circostanziata denuncia al Consiglio superiore della magistratura, il cui fascicolo reca il n. 855201/92 R.G. —:

quali iniziative il Ministro di grazia e giustizia abbia intrapreso in sede disciplinare nei confronti dei due magistrati indicati in premessa;

per quale motivo il suddetto fascicolo sia stato tenuto fermo per ben quattro anni dal p.m. dottor Vannucci senza dar corso ad alcun tipo di procedimento. (4-03367)

RISPOSTA. — In relazione all'atto ispettivo presentato dall'on.le Gramazio sono state acquisite notizie presso i competenti uffici giudiziari.

Dall'esame della documentazione trasmessa non sembrano emergere elementi suscettibile di assumere rilievo disciplinare a carico dei dottori Caporale e Bettiol, i quali, nella rispettive qualità di sostituto procuratore e di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, trattarono il procedimento penale originato da un esposto di un avvocato romano nei confronti di due vigili urbani che lo avevano « contravvenzionato » per eccesso di velocità e guida senza cintura, conclusosi con provvedimento di archiviazione in data 12 ottobre 1995.

Al riguardo si osserva che le doglianze prospettate dal parlamentare — secondo cui il procedimento venne archiviato senza che fossero stati sentiti alcuni « testimoni » ritenuti decisivi — attengono al merito dell'attività giurisdizionale, insindacabile in sede amministrativa se non in ipotesi determinate (abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge, attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia), che non si ravvisano nella vicenda in esame.

Va inoltre considerato che il procedimento penale nei confronti dei suddetti ma-


gistrati instauratosi a seguito di (ulteriore) denuncia da parte di un « Comitato difesa del cittadino » è stato definito con provvedimento di archiviazione in data 3 luglio 1996 su conforme, esaustiva e rigorosa richiesta avanzata dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Perugia, dott. Michele Renzo, in data 18 maggio 1996, che si allega per conoscenza.

Non è emerso dagli atti acquisiti il ruolo ricoperto dal dott. Vannucci citato nell'ultimo periodo dell'interrogazione nell'ambito di uno dei procedimenti citati.

ALLEGATO

N. 2148/95 R.G. notizie di reato

PROCURA DELLA REPUBBLICA
 presso il TRIBUNALE di PERUGIA
 RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
 - artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.L.



Al Giudice per le indagini
 preliminari - SEDE

Il Pubblico Ministero dott. Michele RENZO, visti gli atti del procedimento penale n. 2148/95 n.r. relativo a dottori Caporale e Bettiol, iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in data 27 novembre 1995,

O S S E R V A

Marco Valerio Santonocito, avvocato in Roma, attraverso il "Comitato Difesa del Cittadino Insieme per Difenderci" si duole della conduzione e dell'esito di un processo penale innescato da una sua denuncia. L'avv. Santonocito, contravvenzionato dai VV.UU. di Roma per eccesso di velocità e guida senza cintura di sicurezza, assume che i due verbalizzanti avrebbero usato modi inurbani nei confronti suoi e del passeggero, ragioni per cui li aveva denunciati per ingiuria e numerosi altri reati. Il procedimento è stato archiviato dal G.I.P. dott. Bettiol su richiesta del P.M. dott. Caporale.

Deve allora chiarirsi che la cognizione di eventuali reati commessi dai magistrati nel corso dei procedimenti da loro condotti va svincolata e resa estranea agli scopi strumentali dei denunciati. La correzione degli esiti delle procedure giudiziarie è affidata in via esclusiva ai sistemi processuali propri di ciascuna procedura: nessuna procedura contempla la denuncia penale contro il magistrato come strumento per ottenere ragione là dove si è avuto torto e viceversa. D'altronde, anche ai fini meramente penalistici, deve considerarsi vietato al giudice penale ripercorrere l'iter logico-giuridico sul quale si fonda un determinato provvedimento giurisdizionale, per dedurre elementi di sospetto sulla condotta del magistrato che ne è l'autore. Questo modo di procedere condurrebbe inevitabilmente, per ogni procedimento, ad un doppio livello di giurisdizione, l'ultimo dei quali sarebbe costituito dal giudizio penale sul provvedimento! Al contrario, l'analisi in sede penale della condotta del magistrato e dei suoi provvedimenti si giustifica solo quando vengano ragionevolmente allegati elementi di sospetto che possano per sé soli evidenziare almeno gli interessi illeciti nella cui contemplazione sarebbero stati commessi i reati. Sembra di tutta evidenza che questo principio debba essere il caposaldo dell'organizzazione giudiziaria, a tutela della propria funzionalità, ma soprattutto a tutela dei diritti di tutti i cittadini che si rivolgono al giudice: i gradi di procedura e i

livelli di giurisdizione devono essere precostituiti e preventivamente conoscibili, e non deve essere consentito a nessuno di moltiplicarli a piacimento.

Questo non vuol dire che la funzione giudiziaria goda di immunità penale, ma che l'indagine penale sulla funzione giudiziaria non può partire dal provvedimento giurisdizionale per dedurne anche soltanto degli elementi di sospetto; la "giustizia" del provvedimento si può controllare solo all'interno del procedimento nel quale esso è stato pronunciato. Si può invece approdare al provvedimento giurisdizionale come strumento di reato, ma dopo aver acquisito elementi estrinseci al provvedimento, che indirizzino verso il sospetto della commissione dell'illecito.

Benchè il P.M. non eserciti funzioni immediatamente giurisdizionali, sembra che questa impostazione gli si debba necessariamente estendere, sia perchè la sua attività è funzionale (anzi, esclusivamente funzionale) all'esercizio della giurisdizione, sia perchè la sua inserzione nell'ordinamento giudiziario appare tesa a realizzare la garanzia costituzionale d'indipendenza (cfr. art. 108 comma secondo Cost.) nelle medesime forme pensate per il Giudice.

Nel caso del Santonocito, nessun ragionevole elemento di sospetto è stato allegato nei confronti dei dottori Bettiol e Caporale. Conseguentemente, gli eventuali errori, anche gravi, commessi nell'ambito della procedura dovranno essere corretti solo ed esclusivamente nel suo ambito, e se necessario risarciti ex L. 117/88, ma sicuramente non possono porsi a base, nell'assenza di qualsiasi riferimento di fatto al carattere criminale dei provvedimenti giudiziari, di un'indagine penale.

Tale osservazione appare particolarmente pregnante nel caso di specie, in cui vi è stata sicuramente un'anomalia procedurale, consistente nell'emanazione del decreto d'archiviazione da parte del G.I.P. senza la fissazione dell'udienza camerale e senza alcuna esplicita motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione, che era stata proposta con atto a firma Santonocito depositato nella Segreteria del P.M. il 27 settembre 1995.

Va pure precisato che la notifica al Santonocito dell'avviso di richiesta di archiviazione da parte del P.M. risale al 13 settembre 1995, e all'altro denunciante Pierluigi Capanni al 21 settembre 1995: per modo che, l'opposizione all'archiviazione a firma del solo Santonocito era intempestiva, e non poteva intendersi come presentata dal Capanni perchè agli atti manca la prova di una nomina del Santonocito a difensore del Capanni.

In tale complessivo contesto, la natura esclusivamente strumentale della denuncia sembra particolarmente evidente, laddove i denuncianti, per negligenza o imperizia, hanno perso la possibilità di avvalersi degli usuali rimedi processuali.

Anche il colloquio Santonocito/Bettiol, se si fosse svolto come riferito dal primo, sembra del tutto privo di rilevanza penalistica, posto che l'esame del fascicolo richiesto alla Procura Circondariale di Roma non rivela alcuna evidente forzatura della

decisione; e che anzi essa, a giudizio del P.M. e nei limiti di una cognizione meramente incidentale, appare perfettamente condivisibile.

Inoltre, è doveroso avanzare serissime riserve sulla credibilità del Santonocito: il tenore della sua denuncia-querela denota un'attitudine enfatica (v., ad esempio, le qualificazioni giuridiche del comportamento dei VV.UU. che l'hanno contravvenzionato) che se trasferita ad un testimone ne demolisce la credibilità; non meno singolare è che egli preferisca affidare i suoi esposti al "Comitato Difesa del Cittadino Insieme per Difenderci", al quale probabilmente attribuisce un'efficacia persuasiva maggiore che non alle sue pur diffuse argomentazioni giuridiche.

Decisamente sconveniente, infine, è l'atteggiamento da lui tenuto dinanzi a questo P.M. che lo interrogava come persona informata sui fatti: tacendo di essere uno degli autori dell'esposto e una delle supposte persone offese dal comportamento dei VV.UU.; sostenendo di aver assistito nel processo "de quo agitur" il Capanni, mentre non v'è in atti la sua nomina; tacendo infine di aver ricevuto in proprio, e prima del Capanni, la notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p.

Un comportamento, quindi, reticente e fuorviante che non consente di prestar fede alcuna al Santonocito quando riferisce i termini del colloquio col giudice Bettiol.

Il denunciante Giorgio Forti, del "Comitato Difesa del Cittadino Insieme per Difenderci", ha chiesto di essere avvertito dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Né il Forti né l'associazione non riconosciuta che egli assume di rappresentare sono persone offese dal preteso reato ascritto ai dottori Caporale e Bettiol, e quindi a loro non spetta alcun avviso, pacifico essendo che la qualità di denunciante non radica tale diritto.


Il Santonocito, invece, avrebbe avuto diritto all'avviso solo se si fosse proposto in prima persona come denunciante e persona offesa di un abuso "in malam partem"; avendo agito, per interposto comitato, ha deposto questa chance.

E' per questi motivi che il P.M., visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

C H I E D E

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio, disponendo per i motivi sopra descritti che non si dia corso all'avviso ex art. 408 c.p.p.

PERUGIA, 18 maggio 1996

IL PUBBLICO MINISTERO
(dott. Michele RENZO Sost.)


Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

già in un precedente atto di sindacato ispettivo venivano chiesti lumi e provvedimenti conseguenti alla stasi di alcune aree dell'ente Poste italiane;

in quella interrogazione ci si riferiva ad un settore ben preciso di questo pubblico servizio, quello relativo ai servizi generali cosiddetti universali, cioè di fruizione della collettività;

lo stato di paralisi e l'attesa dei cittadini per una certa efficienza del servizio citato, rendono il « piano triennale » d'impresa, un « piano sostanzialmente vuoto »;

l'inerzia dell'area, e si potrebbe anche ritenere l'incapacità, sta nella constatazione che quanto è previsto nel « Programma di Governo del 1996 », alle pagine 129, 130 e 131, come impegno a breve e medio termine, è stato completamente disatteso;

nessun progetto è stato finora messo in cantiere provocando ingenti danni per l'ente Poste sia relativamente alla concorrenzialità, sia impedendo maggiori entrate, dato il valore aggiunto che comportano, sia per i danni nei confronti dell'utenza, ed infine per la stessa qualità del servizio;

se intenda adottare con urgenza tutti i provvedimenti del caso per far sì che l'ente Poste italiane rispetti una volta per tutte gli impegni assunti, sia dal contratto di programma che dal documento programmatico della gestione, ponendo fine così a tale situazione di inefficienze, incapacità e mancanza di qualità dei servizi resi, con conseguente danni finanziari oltre che di immagine subiti dall'ente Poste italiane. (4-10938)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il contratto di programma (sottoscritto in data 17 gennaio 1995) e la carta della qualità del servizio pubblico postale impegnano l'ente Poste Italiane a recapitare entro un giorno, oltre quello della spedizione, l'85% della corrispondenza indirizzata nella*

stessa città di provenienza ed entro due giorni, da aggiungere a quello di spedizione, l'85% della corrispondenza inviata su tutto il territorio nazionale, mentre, per quanto riguarda il corriere europeo, si fa riferimento agli standard fissati dall'Unione europea: recapito entro 3 giorni per l'80% del corriere.

Il rilevamento dei tempi di consegna per il corriere europeo viene effettuato su base permanente dell'International post corporation, organismo esterno di livello internazionale, con metodologie standardizzate.

La riorganizzazione del servizio postale — avviata sin dal 1994 e culminata nel secondo semestre del 1996 con una serie di interventi coordinati tra loro ed orientati alla razionalizzazione e riorganizzazione del lavoro nei settori di maggiore importanza dal punto di vista qualitativo e quantitativo — ha consentito sostanzialmente di rispettare gli obiettivi di qualità prefissati nel settore della corrispondenza; pertanto, se si pensa alla complessità organizzativa e logistica della rete postale, che movimentata ogni anno su tutto il territorio oltre 6 miliardi di oggetti, è comprensibile quale straordinario sforzo progettuale ed operativo sia stato necessario, da parte dell'intera organizzazione postale italiana, per adeguare i tempi di recapito agli obiettivi prefissati.

A garanzia della volontà di raggiungere la completa attuazione dei risultati stabiliti, come segno della massima garanzia e trasparenza delle metodologie adottate per il monitoraggio continuo dei tempi di recapito, l'ente Poste Italiane ha affidato alla Price Waterhouse, che è organismo esterno ed indipendente, il compito di « certificare » la qualità del servizio postale, sulla base delle medesime metodologie utilizzate da tempo per il monitoraggio della qualità dei servizi postali internazionali tra i 21 paesi che gestiscono complessivamente i 2/3 del traffico postale mondiale.

Per la prima volta in Italia, pertanto, un autorevole e qualificato organismo internazionale certifica le prestazioni di qualità di una grande azienda erogatrice di pubblici servizi e l'ente Poste Italiane è l'unica tra le aziende postali in Europa, ivi comprese

quelle private, ad avere sottoposto la qualità del servizio ad una procedura di certificazione.

Dal predetto rapporto di certificazione emerge che nel secondo semestre 1996 la percentuale di lettere città per città recapitate entro 48 ore è dell'84,5%, mentre sul piano nazionale la percentuale di lettere recapitate entro le 72 ore è dell'81,9%.

La relazione di certificazione attesta inoltre che in 69 capoluoghi di provincia oltre il 90% delle lettere viene recapitato in 48 ore ed in 17 capoluoghi ciò avviene per il 100% della corrispondenza.

I dati del corriere europeo diffusi dall'IPC (che è l'organismo che coordina i servizi postali dei paesi aderenti all'OCSE) riguardanti l'Italia hanno evidenziato un significativo miglioramento nelle relazioni internazionali, con percentuali che si collocano tra il 60 e il 70 per cento rispetto all'obiettivo di recapitare l'80% del corriere europeo entro tre giorni dall'impostazione, contro percentuali che, nel 1994, si aggiravano mediamente tra il 40 ed il 50%.

Da parte sua il Governo esercita la propria azione di vigilanza e controllo con continue verifiche sui risultati raggiunti e, in proposito, pur se il livello attuale necessita di ulteriori miglioramenti per poter competere con gli standard europei, è innegabile che in questo specifico settore sono stati registrati significativi progressi.

Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione l'ente Poste Italiane, attraverso il « piano di sviluppo delle infrastrutture informatiche di telecomunicazioni », ha avviato il processo di rilancio del settore puntando sul recupero della qualità e sulla razionalizzazione degli investimenti.

A tale processo va aggiunta l'approvazione del « piano generale operativo » per lo sviluppo delle infrastrutture informatico-comunicative e per la informatizzazione aziendale che costituisce il successivo fondamentale passaggio strategico.

Il piano si sta sviluppando in una serie di interventi diversificati, man mano che vengono concluse le gare comunitarie in corso e vengono affidate le forniture alle società aggiudicatarie; per cui attraverso tali interventi sarà possibile:

realizzare una rete di trasmissione dati per tutti i circa 15.000 uffici, sia al pubblico che interni, dell'ente;

potenziare il centro nazionale di elaborazione dati (CNED) responsabile dei servizi centralizzati (banche dati ed applicazioni strategiche, servizi finanziari, gestione amministrativo-contabile del personale, sistema informativo direzionale);

informatizzare i 4000 uffici postali maggiori, erogando dagli sportelli al pubblico servizi in tempo reale, in connessione, attraverso la rete, con il CNED, con le altre realtà informatiche del territorio e con ambienti applicativi esterni all'ente;

informatizzare i restanti 10.500 circa uffici postali minori, con le stesse caratteristiche prestazionali degli uffici più grandi;

informatizzare i circa 500 uffici interni, dotandoli degli strumenti oggi necessari per una attività di ufficio la cui qualità e produttività derivi da una organizzazione del lavoro « a rete », che sfrutti le possibilità del « groupware »;

riprogettare completamente il nuovo software applicativo per i servizi finanziari, permettendo all'ente di offrire, oltre ai suoi tradizionali, anche tutti quei nuovi servizi che gli permettono di essere presente sul mercato in concorrenza con quanto offerto dal mondo bancario;

razionalizzare la infrastruttura EDP (electronic data processing centraline — centralini elettronici) a livello dipartimentale, attraverso lo sviluppo dei nuovi CCED (gli attuali centri compartimentali di elaborazione dati);

realizzare la nuova rete telefonica, videotelefonica e videoconferenza, a livello nazionale.

Per quanto concerne, infine, il servizio dei telegrammi e quello del telex, si fa presente che la possibilità di utilizzare sistemi alternativi più avanzati di comunicazione (facsimile, posta elettronica, trasmissione dati) ne riduce i volumi di traffico anche se il livello di qualità dei predetti

servizi è alto; si cerca di recuperare la capacità di traffico dei telegrammi utilizzando il servizio per fini di comunicazione interna, mentre per il servizio telex sono state intraprese iniziative per ridurre drasticamente i costi di gestione attraverso una migliore utilizzazione delle risorse umane e dei sistemi di supporto delle attività manutentive.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — Al Ministro delle poste e della telecomunicazioni. — Per sapere:

se i cittadini italiani possano sperare di avere almeno prima del 2000 un servizio postale dignitoso ed efficiente; attualmente una lettera nella stessa città di Roma impiega da otto a dieci giorni, per non parlare di destinazioni lontane;

come sia possibile che i depositi delle grandi città siano stracolmi di lettere giacenti, mentre il personale non viene utilizzato come dovrebbe;

se ritenga giusto che in una grande città, Roma ad esempio, precisamente presso l'ufficio postale di via Grottarossa, per effettuare un pagamento di conto corrente occorre attendere circa un'ora mettendosi in coda, poiché sono aperti soltanto due sportelli;

come e quando pensi che i cittadini italiani potranno evitare di attendere in coda agli sportelli e ricevere la posta in tempi normali;

come pensi di rimuovere gli ostacoli per la creazione di un servizio rapido ed efficiente, come è nei sogni e nei desideri dei cittadini. (4-07681)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il contratto di programma (sottoscritto in data 17 gennaio 1995) e la carta della qualità del servizio pubblico postale impegnano l'ente Poste Italiane a recapitare entro un giorno, oltre quello della spedizione, l'85% della corrispondenza indirizzata nella stessa città di provenienza ed entro due

giorni, da aggiungere a quello di spedizione, l'85% della corrispondenza inviata su tutto il territorio nazionale, mentre, per quanto riguarda il corriere europeo, si fa riferimento agli standard fissati dall'Unione europea: recapito entro 3 giorni per l'80% del corriere.

Il rilevamento dei tempi di consegna per il corriere europeo viene effettuato su base permanente dall'International post corporation, organismo esterno di livello internazionale, con metodologie standardizzate.

La riorganizzazione del servizio postale — avviata sin dal 1994 e culminata nel secondo semestre del 1996 con una serie di interventi coordinati tra loro ed orientati alla razionalizzazione e riorganizzazione del lavoro nei settori di maggiore importanza dal punto di vista qualitativo e quantitativo — ha consentito sostanzialmente di rispettare gli obiettivi di qualità prefissati nel settore della corrispondenza; pertanto, se si pensa alla complessità organizzativa e logistica della rete postale, che movimentata ogni anno su tutto il territorio oltre 6 miliardi di oggetti, è comprensibile quale straordinario sforzo progettuale ed operativo sia stato necessario, da parte dell'intera organizzazione postale italiana, per adeguare i tempi di recapito agli obiettivi prefissati.

A garanzia della volontà di raggiungere la completa attuazione dei risultati stabiliti, come segno della massima garanzia e trasparenza delle metodologie adottate per il monitoraggio continuo dei tempi di recapito, l'ente Poste Italiane ha affidato alla Price Waterhouse, che è organismo esterno ed indipendente, il compito di « certificare » la qualità del servizio postale, sulla base delle medesime metodologie utilizzate da tempo per il monitoraggio della qualità dei servizi postali internazionali tra i 21 paesi che gestiscono complessivamente i 2/3 del traffico postale mondiale.

Dal predetto rapporto di certificazione emerge che nel secondo semestre 1996 la percentuale di lettere città per città recapitate entro 48 ore è dell'84,5%, mentre sul piano nazionale la percentuale di lettere recapitate entro le 72 ore è dell'81,9%.

La relazione di certificazione attesta inoltre che in 69 capoluoghi di provincia

oltre il 90% delle lettere viene recapitato in 48 ore ed in 17 capoluoghi ciò avviene per il 100% della corrispondenza.

Tali risultati, ad avviso del citato ente, appaiono particolarmente incoraggianti perché confermano la validità delle strategie di riorganizzazione del servizio postale effettuate nell'ultimo triennio.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda, in particolare, l'agenzia di Grottarossa, si comunica che la giacenza di corrispondenza, verificatasi nella metà dello scorso mese di febbraio, è da collegare allo sciopero indetto il giorno 10 dello stesso mese dalle organizzazioni sindacali ed al successivo rifiuto, da parte del personale addetto al recapito, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario; cessata l'agitazione sindacale si è provveduto subito a normalizzare la situazione.

In merito al personale applicato presso il settore sportelleria dell'agenzia suindicata, si fa presente che lo stesso è adeguato al fabbisogno stimato dalla filiale di Roma sulla base delle rilevazioni di traffico medio che non possono tener conto di particolari giornate nelle quali sono concentrate le scadenze dei conti correnti e, infatti, soltanto in occasione delle menzionate scadenze si possono riscontrare le « file » riferite dalla S.V. on.le.

A completamento di informazione il ripetuto ente ha comunicato che nell'intento di migliorare l'erogazione dei servizi ha avviato il « progetto elimina code » in Emilia Romagna (successivamente verrà esteso a Piemonte, Lazio, Puglia e Sicilia) che prevede l'installazione di apparecchiature elettroniche che consentono ai clienti di attendere tranquillamente il proprio turno, senza affollarsi davanti all'operatore.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

come intenda affrontare la grave paralisi della giustizia civile, che avvilita i cittadini e mortifica le istituzioni;

come intenda intervenire per snellire tempi e procedure delle cause civili, visto che già vi sono ben tre milioni di cause arretrate ed alcune udienze vengono addirittura fissate oltre il duemila;

cosa intenda fare per sbloccare i procedimenti esecutivi fermi dal 1988;

se non ritenga che dinanzi a questo triste ed avvilito spettacolo si possa parlare di « giustizia negata »;

se non ritenga che gli attuali tempi del processo civile collochino indiscutibilmente il nostro Paese oltre il terzo mondo;

se intenda riorganizzare tutto il settore della giustizia, accelerare lo smaltimento dell'arretrato, anche con la istituzione di sezioni « stralcio » affidate a magistrati onorari, provenienti dall'avvocatura di Stato, a magistrati in pensione e ad avvocati con venti anni di attività.

(4-09613)

RISPOSTA. — 1. L'interrogante premette che il problema del mancato funzionamento della giustizia civile ha raggiunto livelli di assoluta insopportabilità, risolvendosi i tempi di definizione dei procedimenti in sostanziale « giustizia negata »; che vi sono tre milioni di cause arretrate ed alcune udienze vengono fissate oltre l'anno 2000; che i procedimenti esecutivi sono fermi dal 1988.

Chiede quindi, di conoscere quali interventi il Governo intenda attuare per porre rimedio alla situazione e, in particolare, se non ritenga necessario smaltire l'arretrato con la istituzione di « sezioni stralcio » affidate a magistrati onorari.

2. Nel presupposto che la recente riforma del rito civile (come, del resto, tutte le altre riforme) non possa trovare attuazione senza la definizione delle cause « vecchie », il disegno di legge governativo (atto Senato 954, presentato alla Presidenza il 15 luglio 1996) aveva previsto l'istituzione, sia presso i tribunali, sia presso le preture, delle cosiddette « sezioni stralcio », presiedute da un magistrato professionale e formate da « giudici onorari aggregati », da reclutare in numero di mille unità.

Allo stato, il Parlamento ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto « Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzioni delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari », risultante dall'unificazione, con quello d'iniziativa del Governo, dei disegni di legge n. 717/S n. 808/S.

Nella previsione dell'istituzione del giudice unico di primo grado, l'ambito di applicazione è stato limitato ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli assunti in decisione e quelli riservati all'organo collegiale; i giudici onorari aggregati, da reclutare nel numero di mille unità, decidono in funzione di giudice unico.

Il reclutamento di personale amministrativo è previsto con aumento complessivo di 770 unità della dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia.

È chiaro che la determinazione del numero dei magistrati onorari da reclutare (per i quali è previsto un trattamento economico incoraggiante) e del personale amministrativo da assumere è condizionata dalle compatibilità finanziarie.

3. Una radicale riforma del processo di esecuzione, che impegni notevoli risorse dell'amministrazione giudiziaria senza che vi corrisponda un proporzionale risultato utile per gli interessi coinvolti, appare effettivamente indilazionabile.

Per quanto, in particolare, concerne l'esecuzione mobiliare, una strada utilmente percorribile sembra quella che passa per la riforma dello status degli ufficiali giudiziari, attribuendo ad una nuova figura di funzionario molte delle incombenze che attualmente occupano i giudici (sono in corso studi e contatti con gli organismi rappresentativi della categoria interessata).

Sul tema dell'esecuzione immobiliare, considerata anche la riluttanza in fatto manifestata dai magistrati ad occuparsi delle procedure espropriative, è all'esame del Parlamento (congiuntamente ad altre proposte di legge di contenuto analogo) il d.d.l. n. 1800/S, d'iniziativa governativa, recante « norme in tema di espropriazione forzata

immobiliare e di atti affidabili ai notai », preordinato a modificare l'attuale assetto normativo.

4. Più in generale, si deve rilevare che la precondizione per un soddisfacente funzionamento dei servizi inerenti alla giustizia civile sembra essere rappresentata da articolati strumenti di accesso ad essa e, in particolare, da strumento non giurisdizionali di composizione dei conflitti, i quali anche alla tregua delle esperienze di altri paesi ad economia avanzata, consentano di selezionare le controversie da sottoporre alla magistratura e di impedire o almeno limitare, l'incremento costante della domanda di intervento della giurisdizione.

La realizzazione di tale obiettivo rientra nelle strategie fondamentali dirette a risolvere la crisi della giustizia civile e, all'uopo, con decreto del Ministro di grazia e giustizia 13.12.1996, è stato costituito apposito gruppo di lavoro per procedere allo studio e alla elaborazione di soluzioni concrete sui sistemi di accesso alla giustizia e per individuare efficaci strumenti non giurisdizionali di composizione delle controversie civili. Il gruppo di lavoro, ha in corso la predisposizione di più schemi di provvedimento legislativo sulla materia.

5. L'introduzione di strumenti alternativi alla giurisdizione per la composizione delle liti civili consentirebbe altresì di mantenere l'organico dei magistrati ordinari entro limiti compatibili con il necessario livello di professionalità; ad ogni modo, appare comunque necessario prevedere un aumento dell'organico in misura tale da assicurare che un numero di magistrati corrispondenti alle attuali dotazioni organiche prestino effettivamente servizio, dal momento che, nella situazione attuale, esiste uno scarto non irrilevante tra copertura dell'organico ed esercizio delle funzioni (collocamenti fuori del ruolo organico, assenza per malattie, maternità, ecc.). In particolare, è in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge recante norme in tema di « adeguamento del ruolo organico della magistratura e istituzione dei magistrati distrettuali », con il fine precipuo di assicurare la sostituzione dei

magistrati assenti al servizio per periodi non trascurabili (in particolare, per maternità e puerperio).

6. *Fondamentale, infine, per un effettivo recupero di efficienza è certamente l'unificazione di preture e tribunali.*

È questo l'obiettivo della legge che prevede l'istituzione del « giudice unico di primo grado », sia per il settore civile che per quello penale, approvata dal Parlamento a fine luglio solo dopo tale riforma sarà possibile procedere ad una revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MAMMOLA, FLORESTA, BONAIUTI, CALDERISI, BECCHETTI, DI LUCA, POSSA e SAVARESE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

in numerosi Stati europei le compagnie gestrici delle linee telefoniche distribuiscono ai loro abbonati apparecchi con un *display* sul quale chi riceve una telefonata può leggere il numero del chiamante;

tale indicazione, utile per qualsiasi abbonato al telefono che voglia tutelare la propria vita privata ed il proprio tempo libero dagli attacchi dei seccatori, è addirittura indispensabile per proteggere gli abbonati al telefono dalle incursioni notturne di disturbatori di professione, per proteggere in particolar modo le donne dalle ingiurie e dalle oscenità di guardoni e devianti, e può costituire un utile deterrente per difendersi da criminali e ricattatori che spesso, attraverso telefonate anonime, minacciano o cercano di attuare tentativi di estorsione —:

se nei programmi delle società italiane che esercitano servizi di telefonia vi sia, fra le tante innovazioni tecnologiche pubblicizzate, anche in programma la distribuzione di un tale apparecchio telefonico;

se non si intenda subordinare la proroga di concessioni od autorizzazioni al-

l'esercizio di reti telefoniche all'obbligo, per le società telefoniche, di offrire in opzione ai propri clienti telefoni in grado di rivelare il numero del chiamante; tale servizio non dovrebbe comportare gravi problemi tecnici, considerato che già da adesso le apparecchiature « avviso di chiamata » denominate « Teledrin » consentono l'identificazione del chiamante. (4-06221)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la legge n. 109/91 recante « Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni » ha liberalizzato la commercializzazione degli apparati telefonici terminali per cui l'utente ha la facoltà di acquistare o noleggiare, presso qualsiasi rivenditore, l'apparecchio telefonico che meglio corrisponde alle proprie esigenze e, quindi, anche l'apparecchio dotato di display che permette, usufruendo del servizio supplementare CLIP (calling line identify presentation), di visualizzare il numero identificativo dell'utente chiamante che abbia espressamente richiesto tale servizio.*

La difficoltà principale per l'inserimento in rete del servizio in parola è determinata dall'esigenza di tutelare la privacy degli utenti.

Infatti, se da una parte si pone il problema di difendere gli abbonati al servizio telefonico dalle indebite intrusioni nella propria vita privata, dall'altra si pone il problema inverso, ovvero la tutela della privacy del chiamante a che il proprio numero telefonico non venga identificato, contro la propria volontà, da parte del chiamato.

Per i succitati motivi, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sulla tutela dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali di telecomunicazioni, con particolare riferimento alla rete ISDN — rete digitale di servizi integrati — e alle reti digitali radiomobili, prevede che il servizio CLIP vada offerto congiuntamente al servizio CLIR (calling line identify restriction) che consente all'utente chiamante la possibilità di non essere identificato.

Ne consegue che il servizio CLIP dovrebbe essere disponibile sono quando il chiamante ha nel contempo a disposizione il servizio CLIR.

Ciò è al momento possibile, ha precisato la Telecom Italia Mobile, soltanto se il chiamante utilizza un telefono cellulare GSM mentre non è possibile garantire lo stesso servizio al cliente TACS a causa della svariata gamma di terminali presenti sul mercato, molti dei quali non supportano il servizio CLIR.

La società Telecom Italia, da parte sua, ha riferito che il servizio di identificazione del numero del chiamante è già disponibile per gli utenti della rete ISDN i quali dispongono peraltro della facoltà di caratterizzare il proprio numero telefonico come « riservato » evitando, così, la identificazione del proprio numero.

Il servizio di identificazione della linea chiamante sulla rete telefonica PSTN (rete pubblica telefonica commutata), ha precisato la Telecom, è in via di definizione e sarà operativo su tutto il territorio nazionale entro il 1998.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 25 luglio 1996 l'interrogante si è recato per una visita istituzionale al carcere di Reggio Calabria;

tale visita era stata doverosamente preannunciata agli organi carcerari ed alla stampa;

nella nottata precedente la visita, pur non essendo in quel periodo il carcere affollato, in quanto non v'erano in corso processi particolari per numero d'imputati, sono stati trasferiti alcuni detenuti;

gli stessi sono stati subito dopo il 25 luglio 1996, riportati alla casa circondariale di Reggio Calabria —:

quali siano i detenuti trasferiti e quali di questi fossero in regime di 41-bis;

chi ne abbia disposto e chi ne abbia richiesto il trasferimento;

quali siano i motivi « ufficiali » di tali trasferimenti (da e per il carcere di Reggio Calabria). (4-07035)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Nei giorni 24 e 25 luglio 1996 sono stati effettuati venti trasferimenti di detenuti ristretti presso la Casa circondariale di Reggio Calabria.

Quattro riguardano soggetti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41 bis 2° comma O.P. Due di essi sono stati ritradotti nelle sedi di assegnazione perché le incombenze di giustizia che ne avevano determinato il trasferimento nel carcere reggino si erano concluse; uno è stato trasferito perché destinato ad altro idoneo istituto (C.R. Asinara) in seguito all'applicazione, nei suoi confronti, del regime speciale ex articolo 41 bis 2° comma O.P.; uno è stato trasferito su richiesta dell'Autorità giudiziaria per presenziare ad udienza avanti la Corte d'assise di Varese.

Gli altri detenuti sono stati trasferiti per le seguenti motivazioni:

3 perché in transito;

1 per motivi di salute presso la Casa Circondariale di Messina, dotata di centro diagnostico terapeutico;

8 ritradotti alla sede di assegnazione essendo stati espletati gli incombenzi giudiziari previsti;

2 ritradotti presso la sede di assegnazione per momentanea indisponibilità delle aule di giustizia. È stata fissata una nuova data (21.9.1996) per lo svolgimento del processo;

2 assegnati ad altri istituti su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e ritradotti nell'istituto reggino su richiesta del Presidente della locale Corte d'assise.

Quasi tutti i detenuti trasferiti si trovavano soltanto momentaneamente presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria.

Peraltro nessuno di essi ha fatto rientro nell'istituto reggino subito dopo il 25 luglio 1996.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MICHIELON. — *Ai Ministri delle poste e della telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

l'interrogante, venuto a conoscenza del contenuto dello schema di contratto di programma per Epi (ente poste italiane), inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni al presidente dell'ente medesimo, esprime grande preoccupazione per i contenuti dello stesso, che, oltre a limitare pesantemente il potere di autonomia del consiglio di amministrazione dell'Epi, di fatto impone, al fine di ridurre i costi dell'ente, la chiusura di circa quattromila uffici postali periferici, « dimenticando » l'importanza che questi uffici ricoprono dal punto di vista sociale, soprattutto nelle zone disagiate;

di fatto, già nell'audizione presso la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera del 5 febbraio 1997 risultava chiara la totale mancanza di volontà da parte del Ministro di perseguire l'obiettivo, prefissato dalla legge n. 71 del 1994, di trasformare l'ente in società per azioni entro il 1° gennaio 1998;

da questo schema di accordo di programma si evince la volontà di penalizzare sia i molti utenti che usufruiscono del servizio postale, sia i dipendenti delle poste, che già molto hanno dato nell'illusione di poter divenire dipendenti di una società per azioni; basti pensare come, nel giro di tre anni, i dipendenti siano diminuiti di quattromila unità senza utilizzare alcun tipo di ammortizzatore sociale;

il settanta per cento del traffico postale è concentrato al nord; l'interrogante non vorrebbe, come già si vocifera, che il taglio degli uffici fosse fatto senza tener

conto dell'attuale traffico postale e della redditività degli uffici medesimi —:

in quale modo intendano conciliare i continui tagli nei trasferimenti delle risorse finanziarie (meno di duemila miliardi di lire nella finanziaria per il 1997) all'ente poste con la supposta volontà di rilanciare l'ente stesso;

come sia possibile che, invece di dare gli strumenti all'ente affinché possa fare realmente concorrenza alle banche al fine di aumentare la redditività, usufruendo dei suoi circa quattordicimila sportelli sparsi in tutta Italia, l'unica soluzione che conoscano sia quella di chiudere circa quattromila uffici postali al fine di tagliare i costi;

quale si preveda sarà il metodo per stabilire quali uffici postali andranno chiusi, nonché il numero dei medesimi suddivisi per regione;

in che modo pensino, eventualmente, di sopperire ai disagi che agli utenti deriveranno da questa chiusura;

se sia vero che il Governo, preso atto che circa il settanta per cento è concentrato nel nord Italia, dove sono note le carenze « croniche » di personale, abbia intenzione, attraverso la mobilità, di spostare dipendenti in esubero al sud verso il nord;

se tutta questa operazione, tagli di trasferimenti finanziari e chiusura di uffici postali, non abbia l'obiettivo di disarticolare l'attuale struttura dell'ente al fine di avvantaggiare ulteriormente la *lobby* bancaria, che attualmente è in estrema difficoltà (tant'è che si parla di un esubero di trentamila dipendenti) e non potrebbe sopportare un sistema postale efficiente ed efficace dal punto di vista finanziario, perché lo stesso funzionerebbe da calmieratore rispetto ai tassi di interesse sia a credito che a debito. (4-08485)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli*

anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.

Tale piano pone come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi la netta separazione tra i contenuti imprenditoriali dell'attività postale e i contenuti sociali propri del servizio pubblico come, del resto, è previsto dalla citata legge n. 662/1996.

Il passaggio da azienda autonoma ad ente pubblico economico e da questo a società per azioni, in tempi ristretti, rappresenta una notevole sfida culturale, sociale ed organizzativa; occorre, comunque, tenere presente che modifiche come questa, accompagnata dalla necessità di raggiungere l'equilibrio economico, necessitano non solo di impegno, ma anche di un certo tempo per produrre gli effetti desiderati.

L'ente, pur non sottacendo che nel complesso quadro di ristrutturazione aziendale alcune difficoltà si frappongono alla puntuale realizzazione dell'organizzazione programmata, ha precisato che l'obiettivo primario dell'azienda è quello di raggiungere una maggiore presenza sul mercato ed un'offerta ancora più diversificata di servizi per venire incontro alle esigenze dell'utenza: ne deriva che non rientra nella strategia perseguita dall'ente stesso la contrazione dei propri punti di esercizio.

Per quanto sopra si può affermare che le notizie riguardanti la presunta volontà di procedere alla chiusura di uffici postali risultano prive di fondamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MORONI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero.
— Per sapere — premesso che:

già nella XII legislatura erano state presentate sia alla Camera che al Senato interrogazioni relative alla vicenda Bertolli, industria olearia di Sorbano del Giudice (Lucca), facente parte del gruppo Cirio-

Bertolli-De Rica di proprietà del gruppo Iri, poi privatizzata; il gruppo viene acquisito dalla Fisbi e successivamente da questa venduto alla multinazionale anglo-olandese Unilever;

ad una di queste interrogazioni, la n. 3-00742 presentata al Senato, il 5 luglio 1995 il Governo aveva risposto in Commissione, ribadendo l'impegno dell'acquirente Unilever ad assicurare per tutto il 1996 la continuità produttiva del complesso aziendale, nonché a garantire la salvaguardia dell'occupazione e a non procedere a licenziamenti né a procedure di mobilità; variazioni dell'assetto occupazionale sarebbero state ammissibili solo ed esclusivamente previo accordo con le parti sindacali;

l'azienda, in violazione degli accordi sottoscritti nel protocollo, ha comunicato alle organizzazioni sindacali un piano di ristrutturazione che prevedeva la chiusura della raffineria dello stabilimento di Sorbano entro il 31 dicembre 1995;

la raffineria dello stabilimento di Sorbano è stata effettivamente chiusa e sono state incentivate 24 dimissioni, per cui l'organico attuale è di 94 unità (130 nel giugno 1995);

contemporaneamente alla chiusura della raffineria, l'Unilever ha commissionato una indagine conoscitiva sulle strutture amministrative, commerciali e produttive del gruppo, da concludersi entro il mese di giugno 1996 e sulla base dei cui risultati avviare un confronto con i sindacati per l'elaborazione di un piano organico di ristrutturazione;

l'azienda si era inoltre impegnata con le organizzazioni sindacali e con il ministero dell'industria, rappresentato dal Sottosegretario *pro tempore* Zanetti, alla presenza dei parlamentari locali, dei rappresentanti della regione e delle istituzioni locali a non procedere a iniziative autonome di modifica dell'assetto produttivo ed industriale;

nonostante questo, sono state prese iniziative per la chiusura di stabilimenti

del gruppo (La Spezia) a seguito di trasferimento di produzioni, e a Sorbano, l'esodo incentivato è passato da 24 a 30 unità;

il 21 marzo 1996, il direttore Manca della società Van den Bergh incontra le segreterie nazionali di categoria delle organizzazioni sindacali e conferma che, prima di assumere decisioni sulla base del risultato dell'indagine conoscitiva, previsto per la fine di giugno, sarà avviato il confronto con le organizzazioni sindacali;

in data 26 marzo 1996, il quotidiano *la Repubblica* smentisce circostanziatamente le affermazioni dell'azienda affermando che: *a)* lo studio di riassetto societario sarebbe già stato ultimato; *b)* lo stabilimento Bertolli di Lucca sarebbe ceduto ad una società toscana del settore appena scaduti i termini previsti dai vincoli del protocollo Iri (fine 1996); *c)* lo stabilimento San Giorgio di Pomezia (gruppo Vdb) starebbe ugualmente per essere ceduto; *d)* gli esuberi dell'intera Unilever Italia ammonterebbero a 520 unità, di cui 350 riferiti alla Van der Berg (oleario-margariniere);

successivamente il direttore generale dell'azienda M. Manca in un incontro con il coordinamento nazionale sindacale del gruppo industriale Vdb, non affermava né smentiva le notizie di stampa ed evidenziava che: *a)* le difficoltà sul mercato dell'olio, ridottosi del 30 per cento, rendono necessario lo spostamento della produzione (il 70 per cento; della attività della Vdb) a produzioni di più alto valore aggiunto; *b)* è necessario ridurre i costi ritenuti non appropriati rispetto a quelli del settore; *c)* la disponibilità a presentare entro poche settimane un piano industriale di ristrutturazione stralciato da quello generale, la cui ultimazione è slittata nei tempi;

successivamente, nell'incontro tenutosi a Roma il 26 giugno 1996 tra il coordinamento sindacale del gruppo e la direzione societaria (presente il direttore generale Manca), viene confermata la decisione da parte del gruppo relativa alla cessione dello stabilimento Bertolli di Sorbano (LU), escluso il marchio « Bertolli », e

comunque si conferma la dismissione dell'attività entro il 31 dicembre 1996, indipendentemente dal verificarsi della vendita degli impianti a terzi —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere nei confronti della multinazionale Unilever affinché rispetti gli impegni presi nel senso di non modificare sostanzialmente l'assetto produttivo ed industriale dell'azienda che porterebbe gravi ripercussioni occupazionali sulla provincia di Lucca;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro perché gli accordi assunti tra privati al momento della privatizzazione non vengano poi in tutto o in parte disattesi dalla nuova proprietà, con ripercussioni negative sui livelli occupazionali e sulla struttura produttiva esistente.

(4-01640)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria è stato coinvolto nella vicenda della cessione dello stabilimento Bertolli di Sorbano del Giudice (Umbria) sin dall'inizio dell'attuale legislatura. Per affrontare la vicenda sono state convocate presso il Ministero riunioni in data 25 luglio 1996, 28 novembre 1996, 28 gennaio 1997, 4 febbraio 1997 e 17 febbraio 1997, alcune delle quali, oltre alla partecipazione dell'azienda, delle organizzazioni sindacali, delle RSU, degli enti locali, hanno visto la partecipazione dei parlamentari eletti nella provincia di Lucca.

Fin dall'inizio, pur nella consapevolezza del fatto che la vicenda in questione avesse in oggetto la cessione da parte di un'impresa privata di un bene di sua pertinenza, il Governo ha offerto un tavolo di mediazione al fine di raggiungere per quanto possibile le seguenti finalità d'interesse generale:

il mantenimento dello stabilimento Bertolli di Sorbano del Giudice in produzione;

il mantenimento di accettabili livelli occupazionali.

Fin dal principio, infatti, il Governo ha espresso il suo rammarico per la paventata chiusura di un'importante attività produt-

tiva e di un insediamento industriale storico per la provincia di Lucca, insediamento nel quale era confezionato un prodotto il cui marchio possiede tuttora una rilevante quota del mercato estero di olio di oliva italiano. È stato altresì specificato che — come facilmente verificabile — l'attuale legislazione sui marchi consente alla Unilever di produrre prodotti recanti il marchio Bertolli in qualsiasi altro stabilimento diverso da quello di Sorbano del Giudice.

Gli obiettivi posti dal Governo nel corso del tavolo di mediazione sono stati esplicitamente e ripetutamente condivisi dai partecipanti al tavolo stesso, ivi compreso dai parlamentari presenti. Nel corso delle riunioni, oltre alla informazione sullo stato delle trattative in corso, si sono avute ampie discussioni sulle caratteristiche e sui piani industriali dei potenziali acquirenti che avevano presentato offerte.

Allorché sembrava che una di tali offerte, avanzata dalla Finoli SpA, dovesse giungere a buon fine con la cessione di un ramo d'azienda da parte di Unilever per mezzo di un contratto che prevedeva che l'acquirente nei tre anni successivi continuasse a confezionare per conto di Unilever una quota della produzione di Bertolli (contratto cosiddetto di « copacking »), l'Unilever stessa comunicava, in via informale, al Ministero che in data 3 marzo 1997 si era concluso in sede locale un accordo tra l'azienda, le RSU e i sindacati di categoria locali con il quale i lavoratori acconsentivano alla chiusura dello stabilimento in cambio di forti incentivi sul trattamento di fine rapporto e della costituzione di un fondo con una dotazione di lire 600.000.000, a carico dell'azienda, finalizzato alla creazione di nuova occupazione.

Questa soluzione, raggiunta nella piena e legittima autonomia negoziale dell'azienda, delle OO.SS., della RSU ha suscitato perplessità nel Governo in quanto i due obiettivi di cui sopra, che il Governo aveva posto, non erano stati raggiunti, neanche per approssimazione, nella soluzione concordata.

Si fa presente, infine, che dopo la chiusura dello stabilimento sono comunque proseguite le trattative tra Unilever e Finoli per la cessione del medesimo non più come

ramo d'azienda bensì come immobile produttivo (senza contratto di copacking) che sembra sia giunta a buon fine.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

NAPPI, GIULIETTI e VIGNALI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

a partire dal 19 ottobre 1996, la società Teleluna srl, proprietaria della relativa emittente televisiva per Caserta, ha proceduto ad otto licenziamenti di lavoratori e giornalisti;

i licenziamenti sono la conseguenza diretta della cessione (stipulata in data 11 ottobre 1996) da parte della suddetta Società alla Betatelevision spa, di proprietà del Cecchi Gori Group, di tre dei propri impianti radioelettrici operanti su frequenze censite da Teleluna Caserta sul canale 49 UHF, ed assegnate in concessione dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

dopo iniziative dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, si è tenuto lunedì 4 novembre 1996, un incontro presso la prefettura di Caserta al quale i rappresentanti della Società Betatelevision si sono rifiutati di partecipare, nel corso del quale è emersa, da parte della società Teleluna, la conferma delle proprie difficoltà finanziarie e da parte delle organizzazioni la denuncia di illegittimità dell'atto di unione nei confronti di Beta television;

quali iniziative intendano porre in essere per garantire che sia impedito che i lavoratori siano costretti a pagare i costi di una non positiva gestione;

quali iniziative intendano assumere nei confronti di una unione di impianti e canali che presenta più di un dubbio di legittimità. (4-05004)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il decreto legge 28 febbraio 1996, n. 80, più

volte reiterato ed infine convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 650, al comma 13, ha consentito — durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale o nazionale — i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari in ambito nazionale, ad eccezione di quelli aventi una copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale.

La Beta Television s.p.a., titolare dell'emittente Videomusic, trovandosi nelle condizioni richieste dalla predetta normativa, ha potuto legittimamente acquisire gli impianti dell'emittente Teleluna Caserta s.r.l.

La compravendita ha avuto ad oggetto tre impianti radioelettrici operanti su frequenze censite da Teleluna s.r.l. di Caserta; sono rimasti esclusi dall'acquisizione tutti gli altri impianti che la società venditrice continua ad esercire, avvalendosi del proprio personale dipendente.

Si ritiene, pertanto, che, legittimamente, la Beta Television s.p.a. si sia dichiarata estranea al contenzioso instauratosi tra la s.r.l. Teleluna Caserta e i dipendenti raggiunti dal provvedimento di licenziamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

NOVELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 6/4402 del 12 giugno 1996, il Ministero delle finanze ha autorizzato la società Italgrafica, con sede in Roma, via Emanuele Filiberto 125, a svolgere un concorso a premio denominato « strappa e vinci », reclamizzante la vendita di cartoline illustrate commercializzate dalla stessa società;

in virtù di tale autorizzazione, la società Italgrafica sembra abbia posto in essere una vera e propria attività di gioco su scala nazionale, in aperta concorrenza rispetto alla lotteria istantanea denominata « gratta e vinci »;

le cartoline distribuite dalla Italgrafica infatti, vendute non presso gli esercizi commerciali dotati di apposita licenza (cartolerie, eccetera), ma presso le ricevitorie per la raccolta dei giochi gestiti o autorizzati dallo Stato;

due di queste cartoline, del valore intrinseco di poche decine di lire, vengono vendute al prezzo di duemila lire, consentendo agli acquirenti di partecipare ad un gioco, « strappa e vinci » dalle caratteristiche analoghe al « gratta e vinci »;

in data 6 febbraio 1997, una delle associazioni a difesa dei consumatori, l'Adusbef, sollecitata da segnalazioni provenienti da giocatori dello « strappa e vinci » (probabilmente sfortunati, poiché hanno affermato che « non si vincerebbe mai »), ha inviato una lettera al Ministro delle finanze, e per conoscenza al dipartimento generale delle entrate, chiedendo, previo accertamento sul gioco a premio, una revoca dell'autorizzazione, poiché « lo svolgimento di tale attività, finalizzata a promuovere un'attività di gioco, viola palesemente i principi sanciti dall'articolo 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito dalla legge n. 937 del 5 giugno 1939, quali la tutela della fede pubblica, poiché contrabbanda un'attività di gioco di estrema pericolosità sociale, quindi dannosa al pubblico interesse (poiché rivolta anche ai minori) per attività commerciale, oltre a costituire una turbativa della concorrenza nei confronti dei giochi autorizzati dallo Stato » —;

quali ragioni abbiano portato il Ministero delle finanze ad autorizzare un gioco, lo « strappa e vinci », dalle caratteristiche analoghe al « gratta e vinci »;

se risponda al vero che le cartoline illustrate abbinata al gioco « gratta e vinci » vengano vendute presso le ricevitorie per la raccolta dei giochi gestiti e/o autorizzati dallo Stato, contribuendo in tal modo ad ulteriormente confondere i giocatori;

se sia vero che, dopo le tormentate vicende legate alla lotteria Italia ed al conseguente calo di fiducia da parte dei

consumatori, si stia registrando una consistente flessione verso le lotterie in genere, del « gratta e vinci » in particolare, e se non ritenga che tale fenomeno debba far rivivere, in un ribasso stimato in circa mille miliardi, le previste entrate nelle casse dello Stato;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere per evitare equivoci e confusioni tra la lotteria istantanea gestita dallo Stato, com'è il « gratta e vinci », ed altri giochi, e/o concorsi a premio privati, come quelli dello « strappa e vinci ».

(4-07516)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione finanziaria ad autorizzare la Società Italgrafica, a svolgere un concorso a premi denominato « strappa e vinci » avente caratteristiche analoghe alla lotteria istantanea « gratta e vinci ».

La S.V. Onorevole ha, inoltre, chiesto di sapere quali iniziative intende assumere l'Amministrazione finanziaria al fine di evitare, in futuro lo svolgimento di analoghe manifestazioni che provocano « consistenti flessioni verso le lotterie in genere » con un ribasso nelle vendite dei biglietti delle lotterie istantanee.

Al riguardo deve, preliminarmente, osservarsi che lo svolgimento delle manifestazioni a premi costituite da promesse di premi rivolte ai consumatori al fine di promuovere la vendita di determinati prodotti commerciali, è disciplinata dal R.D.L 19 ottobre 1933, convertito in legge 5 giugno 1939. n. 973.

Ai sensi dell'articolo 43 della citata legge, l'effettuazione delle iniziative suddette è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria che, a tal fine, deve preventivamente acquisire il parere di una Commissione composta da rappresentanti del Ministero delle Finanze e del Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato (articolo 58).

Nell'ambito di tale normativa, la società Italgrafica, con sede in Roma, è stata autorizzata con Decreto Ministeriale del 12

giugno 1996 (6/4402) a svolgere un concorso a premi volto a promuovere la vendita di cartoline prodotte e distribuite dalla ditta stessa al prezzo di £ 1.000 ciascuna.

In ordine alle ragioni che hanno dato luogo al rilascio della predetta autorizzazione, occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 54 della citata legge sul lotto pubblico, l'autorizzazione richiesta può essere legittimamente negata solo quando il meccanismo di assegnazione dei premi non offra sufficienti garanzie di tutela della fede pubblica, o quando l'iniziativa in sé possa costituire una turbativa al normale andamento del commercio, ovvero quando essa possa considerarsi dannosa al pubblico interesse.

Ciò posto, si osserva che l'iniziativa in questione è stata regolarmente esaminata dalla Commissione Interministeriale sopra indicata che ha espresso parere favorevole al suo svolgimento.

Invero le modalità di assegnazione dei premi dell'iniziativa in parola offrono sufficienti garanzie di tutela del pubblico affidamento, in quanto fondate sul ritrovamento di tagliandi vincenti, del tutto indistinguibili da altri non vincenti, distribuiti in modo assolutamente casuale agli acquirenti delle cartoline commercializzate dalla società Italgrafica.

Qualora i premi in parola, per qualsiasi ragione, non dovessero essere reclamati dagli aventi diritto, essi verrebbero comunque devoluti, ai sensi dell'articolo 124 della legge sul lotto pubblico, all'ufficio Assistenza del Comune di Roma, sicché nessun interesse può ipotizzarsi, da parte del promotore, alla mancata assegnazione dei premi in palio.

Va, altresì, osservato che nessun elemento o circostanza inerente l'iniziativa in questione sembra far ritenere sussistente alcuna turbativa per il normale andamento del commercio nel settore interessato e che la vendita delle cartoline viene effettuata presso vari esercizi commerciali forniti della necessaria tabella merceologica.

Si esclude, infine, che l'effettuazione dell'iniziativa in questione possa definirsi dannosa al pubblico interesse. Essa, infatti, non può configurarsi come una « attività di gioco », dal momento che tale fattispecie può

rilevarsi unicamente in presenza di una partecipazione ad un gioco a titolo oneroso, mentre, nel caso in esame, la partecipazione al concorso e del tutto gratuita e nessun altro onere viene richiesto al partecipante oltre quello relativo all'acquisto del prodotto propagandato.

Del resto, non pare realisticamente ipotizzabile che un concorso pubblicitario che propone ai partecipanti premi decisamente non paragonabili, per valore e natura, a quelli della lotteria «gratta e vinci» dello Stato, possa essere la causa di un eventuale calo della vendita dei biglietti di quest'ultima.

A tal proposito si osserva la diversità ontologica, come evidenziato tra l'altro nei pareri resi dal Consiglio di Stato, dalla Avvocatura generale dello Stato, tra il concorso a premi e la lotteria, essendo il primo una manifestazione accessoria alla strategia di vendita del prodotto, mentre la seconda trova la sua ragione di essere nell'esercizio di gioco a prescindere dalla commercializzazione di beni sul mercato e pertanto una eventuale similitudine delle modalità attuative non comporta automaticamente concorrenzialità tra i due tipi di manifestazione.

Peraltro, si segnala che, proprio al fine di verificare che il concorso in parola venga svolto nei termini sopra descritti, il Centro Repressione Frodi della Guardia di Finanza sta effettuando le opportune verifiche volte ad accertare se la manifestazione sia effettivamente volta a promuovere la vendita delle cartoline commercializzate dalla società Italgrafica e non sia, invece, il mezzo usato per vendere direttamente i tagliandi del concorso, circostanza, questa, che, se accertata, darebbe luogo alla revoca dell'autorizzazione concessa, ai sensi dell'articolo 55 della citata legge sul lotto pubblico, per evidente sconfinamento dai limiti imposti nel decreto autorizzativo.

Qualora dagli accertamenti in corso da parte della Guardia di Finanza non emergano elementi tali da rendere configurabile come lotteria il concorso a premi della società Italgrafica, nessuna ipotesi di confusione o di equivoco può in concreto sussistere tra la manifestazione in parola e la lotteria «gratta e vinci» dello Stato, diffe-

renziandosi le medesime, oltre che per l'intrinseca natura, anche per le diverse modalità di svolgimento e di partecipazione nonché per le finalità perseguite.

È evidente, pertanto, che l'Amministrazione finanziaria ha rilasciato l'autorizzazione alla società Italgrafica conformemente alle disposizioni che disciplinano le manifestazioni a premio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PITTELLA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

lungo il fiume Sauro esiste una vasta superficie di terreni golenali utilizzabili per attività agricole;

l'ufficio tecnico erariale di Potenza, su disposizione della competente intendenza di finanza, ha consegnato con verbale del 20 febbraio 1989 circa 30 ettari dei predetti terreni demaniali all'ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per la realizzazione di un progetto di recupero a scopo agrario dei terreni stessi, nonché la esecuzione dell'argine di difesa spondale, con fondi finanziari previsti dalla legge n. 64 del 1986;

sin dal lontano 15 dicembre del 1979, la cooperativa agricola «Nuovo Sauro», con sede legale in Guardia Perticara (Potenza), ha chiesto prima una concessione di 23 ettari dei predetti terreni, e poi il 13 luglio 1989, di 45 ettari;

l'intendenza di finanza di Potenza e la regione Basilicata hanno espresso parere favorevole in fase istruttoria sulla prima istanza di concessione di 23 ettari;

sempre nel 1979 era stata rilasciata la concessione per la utilizzazione di ettari 6,40 ad altro assegnatario, successivamente deceduto;

a tutt'oggi, altri soggetti privati, l'università di Basilicata e cooperative agricole hanno avanzato richieste di concessione;

la comunità montana « Camastra Alto Sauro » di Corleto Perticara, con nota del 26 giugno 1992, ha chiesto all'amministrazione finanziaria di « valutare l'opportunità che i terreni siano assegnati alle numerose società cooperative agricole giovanili interessate alla coltivazione per finalità produttive delle aree predette »;

l'amministrazione finanziaria, da parte sua, in una nota di risposta ad altre interrogazioni parlamentari, esprimeva l'intento di riservare i terreni siti in agro di Guardia Perticara per una soddisfacente soluzione delle aspettative delle cooperative giovanili aspiranti. A tal fine, si potrebbe procedere ad una suddivisione di dette aree in lotti di dimensioni tali da consentire, comunque, una soluzione produttiva che non vanifichi il notevole impegno finanziario profuso nei lavori di arginatura e bonifica;

nella stessa nota, l'amministrazione finanziaria lasciava intendere che avrebbe riservato alla facoltà di agraria dell'università di Basilicata 30 ettari di terreni particolarmente idonei alle esigenze didattiche, siti in agro di Francavilla sul Sinni e facenti parte del parco del Pollino —:

quali provvedimenti intenda adottare per dare tempestivamente soluzioni definite ad una vicenda che merita chiarezza ridando speranza di sviluppo ad un'area depressa. (4-03869)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto informazioni circa lo stato del procedimento amministrativo di concessione in uso di terreni demaniali, siti lungo il fiume Sauro nella regione Basilicata da destinarsi ad attività agricole.*

Al riguardo il competente Dipartimento del Territorio ha comunicato che l'Università degli Studi della Basilicata ha chiesto la concessione in uso gratuito dei terreni demaniali ubicati in agro di Guardia Perticara e in agro di Francavilla, per complessivi 73 ettari di superficie, recuperati a seguito dei lavori di bonifica e arginatura dei corsi d'acqua torrente Sauro e fiume Sinni, in

attuazione del programma triennale di cui alla legge n. 64 del 1986 predisposto dalla regione Basilicata.

Per altre estensioni del medesimo compendio risultano, inoltre, pervenute analoghe richieste di concessione da parte di altri soggetti interessati all'utilizzazione dell'area in questione, tra i quali alcune cooperative agricole di giovani.

Conseguentemente la Direzione Centrale del Demanio, con nota in data 21 giugno 1995, ha invitato il competente ufficio del Territorio di Potenza affinché provveda alla utilizzazione di tali terreni, disponendo, in primo luogo, la consegna dell'area all'Università richiedente, previa acquisizione dei prescritti pareri.

In ottemperanza a tali determinazioni l'Ufficio del Territorio di Potenza ha inoltrato, in data 18 luglio 1995, richiesta di parere agli Enti cui è affidato il potere di polizia sul bene che trattasi.

Ad integrazione delle disposizioni impartite con la predetta nota la Direzione Centrale del Demanio oltreché rinnovare l'invito, all'ufficio operativo, a provvedere per il rilascio della concessione e della relativa consegna del compendio all'Università richiedente ha altresì disposto, da ultimo (in data 24 luglio 1997), l'assegnazione, dietro pagamento del canone agricolo, delle rimanenti aree dell'ex alveo del fiume Sauro alle cooperative giovanili che ne hanno fatto richiesta, nonché agli eredi del concessionario, ora deceduto, che dal 1979 utilizza ettari 6,40 dell'area in questione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PIVETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in base all'articolo 413 del codice di procedura civile, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato il lavoratore che promuove l'istanza è libero di scegliere il foro competente, in alternativa, tra la pretura del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, o del luogo della sede legale dell'azienda, società o amministrazione da cui dipende, ovvero ancora il

luogo in cui si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto;

in applicazione di tale disciplina, gran parte delle vertenze riguardanti datori di lavoro di importanza nazionale sono state instaurate nel luogo in cui è ubicata la sede principale dell'azienda e, quindi, innanzi al pretore di Roma;

a causa di una impressionante serie di provvedimenti ritenuti iniqui e illegittimi che hanno colpito la categoria dei ferrovieri in pensione, molti di costoro sono stati costretti, specie negli ultimi anni, a dover ricorrere in modo massiccio alla magistratura del lavoro per ottenere il ripristino della legalità;

L'Associazione nazionale dei ferrovieri anziani (Anlafer), che riunisce i lavoratori ferrovieri anziani d'Italia, ha reso noto che iniziative prese in modo concordato da molti pretori di Roma i quali, adducendo a motivo l'eccessivo numero di cause loro assegnate, hanno deciso di dichiarare la propria incompetenza territoriale su ricorsi regolarmente presentati già da diversi anni, mettendo in discussione unilateralmente il principio sancito dall'articolo 413 del codice di procedura civile, che consente, come detto, al lavoratore ricorrente di scegliere la sede giurisdizionale. Da ciò risulta evidente il gravissimo danno che deriva ai lavoratori interessati non residenti a Roma i quali, dopo aver presentato istanza nella Capitale, sarebbero costretti, dopo anni di vana attesa, a dover improntare nuovi ricorsi presso le preture delle loro residenze;

L'oggettiva esigenza dei magistrati di vedere alleviati i propri carichi di lavoro non deve risolversi in una ulteriore beffa per chi chiede da tempo immemorabile la giusta e puntuale applicazione delle leggi contro coloro che presumibilmente le hanno violate;

la Corte di Cassazione, salvo un'unica sentenza che indica nella pretura sede della residenza del lavoratore l'unica sede giurisdizionale valida, ha sempre stabilito, in decine e decine di altre sentenze, la

liceità della alternativa fra i due fori giurisdizionali previsti dalla citata legge —:

se non ritenga opportuno intervenire in proposito, in modo che sia riaffermata la validità di quanto disposto dall'articolo 413 del codice di procedura civile, restituendo l'agibilità della giurisdizione della sede pretorile di Roma nei casi previsti dalla legge;

quali iniziative concrete di rafforzamento dell'organico dei giudici, di potenziamento delle strutture e di snellimento delle pratiche legali possano essere adottate al più presto per sopperire alla situazione di disagio e di sovraccarico di lavoro dei pretori in quella sede in modo da consentire di rispondere nel modo più adeguato possibile al bisogno di giustizia dei cittadini. (4-12040)

RISPOSTA. — La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria non ritiene che nella scelta ermeneutica adottata dai giudici della sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma — declaratoria anche d'ufficio di incompetenza territoriale per le domande presentate da lavoratori dipendenti di aziende o società con sede legale in Roma, ma che svolgano attività in sedi diverse —, siano ravvisabili ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dei suddetti magistrati.

Al riguardo si osserva che le doglianze prospettate dal parlamentare hanno ad oggetto questioni di stretto diritto insindacabili in sede amministrativa se non in ipotesi determinate (abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge, attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia), che non si ravvisano nella vicenda in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

POLI BORTONE. — Al Ministro dell'industria, del commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente in materia di pianificazione (legge 31 luglio 1956, n. 1002) limita l'attività produttiva: infatti

prevede che nell'ambito di ciascun comune in proporzione alla popolazione ed ai suoi panifici esistenti siano assegnati i metri quadri di superficie di cottura (articolo 2, secondo comma);

la citata normativa è antiquata in quanto presuppone che il pane prodotto debba essere necessariamente consumato nel comune di produzione e pertanto limita la possibilità di esportare non solo nei paesi della Cee ma persino nei comuni limitrofi;

detta normativa è di ostacolo a quello spirito di intrapresa che sprona a produrre di più e meglio;

quali iniziative intenda assumere per rendere la norma più adeguata alle esigenze del momento. (4-05490)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata nel testo dell'interrogazione, si fa presente che essa risulta vera sola in parte. Infatti, la giurisprudenza in materia di applicazione della legge n. 1002/56 (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione) ha posto in evidenza la validità della legge che ha consentito un corretto svolgimento delle attività di pianificazione su tutto il territorio nazionale.*

Anche se è « antiquata », la citata legge è gestita in modo tale da evitare problemi produttivi e commerciali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
— Per conoscere:

se risponda al vero la notizia pubblicata da *La Repubblica* e ripresa da *Agra Press* secondo cui l'Unilever starebbe per cedere la prestigiosa « firma » dell'olio di oliva italiano Bertolli ad un gruppo statunitense;

con quali procedure si stia procedendo alla eventuale cessione di un mar-

chio le cui vicende hanno già interessato l'opinione pubblica. (4-06430)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il Ministero dell'industria è stato coinvolto nella vicenda della cessione dello stabilimento Bertolli di Sorbano del Giudice (Umbria sin dall'inizio dell'attuale legislatura. Per affrontare la vicenda sono state convocate presso il Ministero riunioni in data 25 luglio 1996, 28 novembre 1996, 28 gennaio 1997, 4 febbraio 1997 e 17 febbraio 1997, alcune delle quali, oltre alla partecipazione dell'azienda, delle organizzazioni sindacali, delle RSU, degli enti locali, hanno visto la partecipazione dei parlamentari eletti nella provincia di Lucca.

Fin dall'inizio, pur nella consapevolezza del fatto che la vicenda in questione avesse in oggetto la cessione da parte di un'impresa privata di un bene di sua pertinenza, il Governo ha offerto un tavolo di mediazione al fine di raggiungere per quanto possibile le seguenti finalità d'interesse generale:

il mantenimento dello stabilimento Bertolli di Sorbano del Giudice in produzione;

il mantenimento di accettabili livelli occupazionali.

Fin dal principio, infatti, il Governo ha espresso il suo rammarico per la paventata chiusura di un'importante attività produttiva e di un insediamento industriale storico per la provincia di Lucca, insediamento nel quale era confezionato un prodotto il cui marchio possiede tuttora una rilevante quota del mercato estero di olio di oliva italiano. È stato altresì specificato che — come facilmente verificabile — l'attuale legislazione sui marchi consente alla Unilever di produrre prodotti recanti il marchio Bertolli in qualsiasi altro stabilimento diverso da quello di Sorbano del Giudice.

Gli obiettivi posti dal Governo nel corso del tavolo di mediazione sono stati esplicitamente e ripetutamente condivisi dai partecipanti al tavolo stesso, ivi compreso dai parlamentari presenti. Nel corso delle riu-

nioni, oltre alla informazione sullo stato delle trattative in corso, si sono avute ampie discussioni sulle caratteristiche e sui piani industriali dei potenziali acquirenti che avevano presentato offerte.

Allorché sembrava che una di tali offerte, avanzata dalla Finoli SpA, dovesse giungere a buon fine con la cessione di un ramo d'azienda da parte di Unilever per mezzo di un contratto che prevedeva che l'acquirente nei tre anni successivi continuasse a confezionare per conto di Unilever una quota della produzione di Bertolli (contratto cosiddetto di « copacking »), l'Unilever stessa comunicava, in via informale, al Ministero che in data 3 marzo 1997 si era concluso in sede locale un accordo tra l'azienda, e RSU e i sindacati di categoria locali, con il quale i lavoratori acconsentivano alla chiusura dello stabilimento in cambio di forti incentivi sul trattamento di fine rapporto e della costituzione di un fondo con una dotazione di lire 600.000.000. a carico dell'azienda, finalizzato alla creazione di nuova occupazione.

Questa soluzione, raggiunta nella piena e legittima autonomia negoziale dell'azienda, delle OO.SS., della RSU ha suscitato perplessità nel Governo in quanto i due obiettivi di cui sopra, che il Governo aveva posto, non erano stati raggiunti, neanche per approssimazione, nella soluzione concordata.

Si fa presente, infine, che dopo la chiusura dello stabilimento sono comunque proseguite le trattative tra Unilever e Finoli per la cessione del medesimo non più come ramo d'azienda bensì come immobile produttivo (senza contratto di copacking) che sembra sia giunta a buon fine.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

ROTUNDO. — Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la legge sull'usura approvata nel 1996 è tuttora inattuata, in quanto i fondi di solidarietà e di prevenzione da essa previsti sono ancora inutilizzati e la riabilitazione

dei cittadini e degli operatori economici protestati è un fatto pressoché sconosciuto ed assoggettato ad interpretazioni diverse;

si verificano spesso, infatti, casi in cui il cittadino protestato, pur avendo saldato il proprio debito, non viene cancellato dall'albo dei protesti, con la grave conseguenza di essere tagliato fuori dal sistema creditizio e bancario e cadere vittima degli usurai;

l'Associazione italiana riabilitazione protestati, il cui obiettivo è contrastare il fenomeno dell'usura e sostenerne le vittime, ha indetto per diversi giorni uno sciopero della fame a tutela di circa dieci milioni di protestati;

la provincia di Lecce è gravemente e drammaticamente segnata dal fenomeno dell'usura, anche quale conseguenza dell'alto numero di protestati —:

se non ritengano necessario ed urgente provvedere alla effettiva attivazione del fondo di solidarietà alle vittime dell'usura e del fondo di prevenzione per rendere efficace la lotta contro l'usura;

se non ritengano di dover tempestivamente adoperarsi per far sì che i cittadini e gli operatori economici (in moltissimi casi si tratta di piccole e piccolissime aziende) che rientrano nella previsione della legge possano essere cancellati dall'albo dei protesti. (4-07649)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione proposta si prende in considerazione il fenomeno dell'usura e si chiede in sostanza quali iniziative si intenda intraprendere per dare effettiva attivazione al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ed al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura previsti dalla legge 7.3.1996 n. 108.

In proposito il Ministero del Tesoro fornisce i seguenti chiarimenti.

Il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è stato attribuito dalla legge n. 108/1996 (articolo 14) alla competenza del Commissario Straordinario del Governo per le iniziative antiracket; il regolamento di gestione di detto fondo è stato emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 29.1.1997 n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.3.1997 n. 58.

Il fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura è stato attribuito dalla citata legge n. 108/1996 (articolo 15) alla competenza del Ministero del Tesoro.

Il fondo ha una consistenza di 300 miliardi di lire, divisi in tre quote di 100 miliardi di lire ciascuna da erogarsi, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997 e 1998.

Beneficiari dei contributi del Fondo sono: per il 70% dell'importo stanziato, consorzi e cooperative di garanzia collettiva Fidi (CONFIDI) costituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali; per il rimanente 30%, Fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Sono stati emessi fin dal 6.8.1996 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13.8.1996, i decreti con i quali si sono determinati i requisiti di onorabilità, di professionalità e patrimoniali con riguardo sia ai confidi che alle fondazioni ed associazioni.

Il regolamento di gestione è stato firmato dal Presidente della Repubblica in data 29.1.1997 ma la Corte dei Conti, in sede di registrazione, ha formulato alcuni rilievi sicché il provvedimento è stato restituito al Ministero del Tesoro, ne è stata curata la redazione di un nuovo testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.5.1997.

Risulta anche attivata, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura per la nomina dei componenti la Commissione incaricata della gestione del fondo dell'assegnazione dei contributi.

Non appena i provvedimenti in questione saranno perfezionati, il Ministero del Tesoro, cui sono già pervenute le prime istanze da parte dei soggetti interessati, assicura di dare immediato corso alle pratiche di assegnazione dei contributi.

Quanto alla cancellazione dall'albo dei protesti, va segnalato che l'articolo 3 bis del d.l. 18 settembre 1995, n. 381 convertito, con modificazioni, nella 1.15 novembre 1995, n. 480 dispone che « alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12

febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data di registrazione ».

Il relativo regolamento di attuazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3 bis è attualmente in fase di integrazione all'esito di rilievi mossi dal Consiglio di Stato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SAIA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

da alcuni mesi i lavoratori della fabbrica « De Dominicis » di Torre de' Passeri sono in agitazione per le gravi condizioni in cui versa l'azienda;

di fatto essi non percepiscono gli stipendi da oltre un anno e le attività della fabbrica sono praticamente ferme per grave crisi di liquidità, anche se vi sarebbe la possibilità di avere commesse e quindi di rilanciare la produzione;

durante questi quattordici mesi di crisi gli operai sono rimasti in carico alla De Dominicis e non sono stati licenziati, né messi in mobilità, per cui non hanno potuto neanche cercare un lavoro, motivo per il quale sono ormai ridotti in gravi condizioni economiche insieme alle loro famiglie;

sul problema l'interrogante ha già presentato un atto di sindacato ispettivo nel mese di novembre 1996 quando si era avuta notizia che vi sarebbe stata una finanziaria lussemburghese disposta a rilevare in parte l'azienda, risolvendone i problemi economici immediati, operazione che successivamente non si è concretizzata;

attualmente i lavoratori sono in lotta e stanno protestando con ogni mezzo al fine di sensibilizzare le istituzioni al loro gravissimo problema —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per far piena luce sulla situazione dell'azienda De Dominicis di Torre de' Passeri e per accertare quale sia la posizione dei lavoratori da essa dipendenti;

quali ulteriori iniziative saranno assunte per scongiurare la chiusura definitiva della suddetta azienda che darebbe un duro colpo alla già precaria situazione occupazionale dell'Alta Valpescara.

(4-09766)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La vertenza collettiva che ha coinvolto parte dei lavoratori della Soc. De Dominicis s.r.l., esercente attività di industria metalmeccanica, si è protratta per oltre un anno.

La Soc. De Dominicis occupa circa 60 dipendenti.

In data 7/2/97, con accordo sindacale stipulato presso la locale Prefettura, le parti, dopo una serie di precedenti incontri e verifiche su più tavoli di confronto e trattativa (ex UPLMO, Provincia, Regione, Prefettura), raggiunsero, con la mediazione del Ministero del lavoro un'intesa globale finalizzata dalla ripresa dell'attività produttiva.

Con il suddetto accordo sindacale, in pratica, erano state esaminate e risolte tutte le problematiche in conflitto tra le parti.

Peraltro, per la crisi finanziaria e di liquidità, l'azienda non è stata in grado di poter ottemperare ai contenuti dell'accordo, per cui parte delle maestranze (circa 40 unità), a causa della mancata corresponsione delle competenze economiche arretrate si rifiutarono di riprendere il lavoro.

Per tale ragione si venne a determinare una situazione di stallo che sfociò nella proclamazione dello stato di agitazione e nell'attuazione concreta di azioni di lotte sindacali, oltre che nell'avvio di azioni esecutive individuali nei confronti dell'azienda patrocinata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La Direzione provinciale del lavoro e le istituzioni locali hanno profuso ogni possibile impegno per addivenire al componimento pacifico e definitivo della lunga e particolare controversia a cui la stampa locale ha dato ampio risalto.

Con ulteriori accordi sindacali dell'8/5/97, stipulati presso la locale Prefettura è stato concordato, in sintesi, quanto segue:

1) la messa in mobilità, entro il 15/5/97 dei lavoratori dichiarati in esubero nei limiti di n. 43 unità;

2) il pagamento delle competenze CIGS per il periodo 4/3/96-7/1/97 secondo modalità e tempistiche previste dal precedente accordo sindacale del 7/2/97 non onorate dall'azienda;

3) la ripresa dell'attività produttiva ed il rientro al lavoro dei restanti lavoratori.

A tutt'oggi risultano essere stati posti in mobilità n. 29 lavoratori, rispetto ai 43 dichiarati in esubero all'atto dell'apertura della procedura di mobilità ex L. 223/91.

Per quel che riguarda la ripresa dell'attività produttiva, che condiziona l'approvazione e l'erogazione a conguaglio della CIGS da parte dell'INPS ed il conseguenziale pagamento delle competenze economiche arretrate da parte dell'azienda, non si dispone al momento di attendibili informazioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con sentenza n. 3209 del 16 ottobre-31 ottobre 1996 il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, dottor Lauro, ha assolto il signor D'Ottavi Paolo, sindaco di Trevi, nel Lazio, dai reati di cui agli articoli 20, lettera c) della legge n. 47 del 1985, 1-quinquies, della legge n. 431 del 1985, 734 del codice penale e 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con la formula « perché il fatto non sussiste »;

con atto del 20 novembre 1996, depositato presso la cancelleria della sezione distaccata di Anagni in data 21 novembre 1996, il pubblico ministero dottor Amodio della procura circondariale presso la pretura di Frosinone ha interposto appello avverso la sentenza di cui sopra;

sino ad oggi la sentenza impugnata e gli atti del procedimento n. 3/94 di R.G. non sono ancora stati inviati alla Corte di appello di Roma, in evidente violazione del disposto di cui all'articolo 590 del codice di procedura penale;

il ritardo ingiustificato nella trasmissione degli atti e dell'appello summenzionati, oltre a configurare un grave illecito disciplinare, possono determinare la prescrizione dei reati contestati all'imputato;

la violazione disciplinare summenzionata è ascrivibile alla responsabilità del pretore reggente la sezione distaccata di Anagni —:

se non ritenga di verificare quanto esposto in premessa e, ove ne sussistano i presupposti, di promuovere procedimento disciplinare per il grave ritardo nella trasmissione alla Corte d'appello di Roma degli atti relativi all'impugnazione della sentenza sopra indicata. (4-08334)

RISPOSTA. — *Per rispondere all'atto ispettivo presentato dall'on. Scalia sono state acquisite notizie dai competenti uffici giudiziari e più specificatamente dal Presidente della Corte di Appello di Roma.*

Dall'esame della documentazione trasmessa la Direzione Generale dell'organizzazione giudiziaria non ha rilevato elementi suscettibili da assumere rilievo disciplinare a carico dei magistrati in servizio presso la Pretura Circondariale di Frosinone in relazione al ritardo di circa quattro mesi verificatosi nella trasmissione — alla competente Corte d'Appello — degli atti concernenti il procedimento penale nei confronti dell'ex sindaco di Trevi nel Lazio Paolo D'Ottavio, assolto dal pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, con sentenza dibattimentale in data 31 ottobre 1996, impugnata dal Procuratore della Repubblica

presso la suddetta Pretura circondariale in data 20 novembre 1996.

La Direzione ha osservato — conformemente a quanto rilevato dall'Ispettorato Generale di questo Ministero parimenti interessato ai fatti esposti — che il ritardo sembra doversi integralmente ascrivere al personale di cancelleria, che solo in data 29 marzo 1997 sottopose il fascicolo al pretore per l'inoltro al giudice d'appello.

Del resto i tempi di trasmissione non sembrano di entità tale da giustificare iniziative sul piano disciplinare nei confronti dei magistrati preposti alla vigilanza sul personale di cancelleria in servizio presso l'ufficio giudiziario sopra indicato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SELVA. — *Al Ministro delle finanze.* —
Per sapere — premesso che:

i rimborsi Iva pendenti per il solo 1995, dichiarazioni annuali presentate a febbraio-marzo 1996, costituiscono a Venezia 3.800 pratiche per 130 miliardi e a Treviso 4.870 pratiche per 290 miliardi;

da pochi giorni soltanto gli uffici provinciali Iva sono stati abilitati dal Ministero ad avviare le procedure di rimborso per l'anno 1995, con il caricamento informatico dei dati;

difficilmente questi rimborsi potranno essere completati nel 1996; poiché sono centinaia di miliardi, come si è visto, i crediti di cui le imprese attendono il saldo, esse sono costrette a pagare alle banche interessi a tassi anche superiori al 12 per cento per decine di miliardi;

lo Stato dovrà riconoscere su questi crediti interessi, sia pure a tasso inferiore (6 per cento);

la procedura più semplificata del conto fiscale, tramite il concessionario alla riscossione, oggi consente richieste di rimborso solo fino a ottanta milioni —:

entro quanto tempo si preveda il pagamento delle somme su esposte;

se con il 1997 la soglia degli ottanta milioni sarà abolita dal Governo;

se il Governo abbia in programma di decidere la compensazione crediti e debiti fiscali e previdenziali con una procedura automatica, quella del conto corrente finanziario, in cui confluiscono incassi e pagamenti dell'impresa contribuente-creditrice per imposte dirette e indirette e adempimenti previdenziali e assicurativi obbligatori. (4-03169)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nell'evidenziare i ritardi nell'erogazione dei rimborsi da parte degli uffici IVA di Venezia e Treviso, ha chiesto di sapere se l'Erario riconosca gli interessi sui crediti pagati in ritardo, nonché se si intenda abolire la soglia degli ottanta milioni per le richieste di erogazione dei rimborsi mediante conto fiscale e di riconoscere la compensazione di crediti e debiti fiscali.*

Circa il ritardo nell'erogazione dei rimborsi IVA da parte dei predetti uffici di Venezia e Treviso, risulta che, con il completamento dell'acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni IVA relative all'anno 1994, si sono attivate le procedure per la liquidazione dei rimborsi sia per l'anno 1994 che per il 1995.

Tale situazione è da ascrivere ai rilievi formulati dall'A.I.P.A., sulla convenzione stipulata tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Consorzio Nazionale dei Concessionari per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni IVA che hanno comportato, nel contempo, un ritardo nella fornitura dei dati stessi all'Amministrazione Finanziaria.

Si precisa, inoltre, che sulle somme da rimborsare vengono applicati gli interessi del 6 per cento con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA con richiesta di rimborso (articolo 38/bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972).

In ordine alla abolizione della soglia massima di ottanta milioni per richieste di erogazione del rimborso mediante conto fiscale, si rileva che il Decreto Legge 11 marzo

1997 n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, prevede, tra l'altro, che i rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari del conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni e tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.

È stato previsto, altresì, che per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque alle erogazioni degli importi richiesti fino a tale limite.

Infine, circa la previsione di compensazione di crediti e debiti fiscali si rileva che il Decreto Legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 recante « Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione del sistema di gestione della dichiarazione », prevede, nell'ottica di efficienza e tempestività del sistema fiscale, oltre l'unificazione e le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni e di controllo, la possibilità riconosciuta ai contribuenti di effettuare versamenti di imposte unificati con compensazione e rateazione.

L'articolo 25 del citato decreto legislativo, infatti, stabilisce termini di decorrenza diversificati per la compensazione delle partite attive con quelle passive, in particolare a partire dall'anno 1998 per le persone fisiche titolari di partita IVA, dall'anno 1999 per le società di persone e, infine, dall'anno 2000 per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SELVA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la rapidità del recapito è la garanzia principale richiesta dall'utente del servizio postale —:

per quali motivi una lettera del coordinamento regionale di AN spedita da Ve-

rona il 7 febbraio 1997 sia arrivata a Roma, presso la Camera dei deputati, il 24 febbraio 1997, come risulta dai timbri postali. (4-07829)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che il contratto di programma (sottoscritto in data 17 gennaio 1995) e la carta della qualità del servizio pubblico postale impegnano l'ente Poste Italiane a recapitare entro un giorno, oltre quello della spedizione, l'85% della corrispondenza indirizzata nella stessa città di provenienza, ed entro due giorni, da aggiungere a quello di spedizione, l'85% della corrispondenza inviata su tutto il territorio nazionale, mentre, per quanto riguarda il corriere europeo, si fa riferimento agli standard fissati dall'Unione europea: recapito entro 3 giorni per l'80% del corriere.

Il rilevamento dei tempi di consegna per il corriere europeo viene effettuato su base permanente dall'International post corporation, organismo esterno di livello internazionale, con metodologie standardizzate.

La riorganizzazione del servizio postale — avviata sin dal 1994 e culminata nel secondo semestre del 1996 con una serie di interventi coordinati tra loro ed orientati alla razionalizzazione e riorganizzazione del lavoro nei settori di maggiore importanza dal punto di vista qualitativo e quantitativo — ha consentito sostanzialmente di rispettare gli obiettivi di qualità prefissati nel settore della corrispondenza; pertanto, se si pensa alla complessità organizzativa e logistica della rete postale, che movimentata ogni anno su tutto il territorio oltre 6 miliardi di oggetti, è comprensibile quale straordinario sforzo progettuale ed operativo sia stato necessario, da parte dell'intera organizzazione postale italiana, per adeguare i tempi di recapito agli obiettivi prefissati.

A garanzia della volontà di raggiungere la completa attuazione dei risultati stabiliti, come segno della massima garanzia e trasparenza delle metodologie adottate per il monitoraggio continuo dei tempi di recapito, l'ente Poste Italiane ha affidato alla Price Waterhouse, che è organismo esterno ed indipendente, il compito di « certificare » la qualità del servizio postale, sulla base delle

medesime metodologie utilizzate da tempo per il monitoraggio della qualità dei servizi postali internazionali tra i 21 paesi che gestiscono complessivamente i 2/3 del traffico postale mondiale.

Per la prima volta in Italia, pertanto, un autorevole e qualificato organismo internazionale certifica le prestazioni di qualità di una grande azienda erogatrice di pubblici servizi e l'ente Poste Italiane è l'unica azienda postale in Europa, ivi comprese quelle private, ad avere sottoposto la qualità del servizio ad una procedura di certificazione.

Dal predetto rapporto di certificazione emerge che nel secondo semestre 1996 la percentuale di lettere città per città recapitate entro 48 ore è dell'84,5%, mentre sul piano nazionale la percentuale di lettere recapitate entro le 72 ore è dell'81,9%.

La relazione di certificazione attesta inoltre che in 69 capoluoghi di provincia oltre il 90% delle lettere viene recapitato in 48 ore e in 17 capoluoghi ciò avviene per il 100% della corrispondenza.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda lo specifico caso in esame, il medesimo ente ha comunicato che gli scioperi attuati dal personale nello scorso mese di febbraio, accompagnati dal rifiuto di effettuare prestazioni di lavoro straordinario da parte degli addetti al recapito, ha provocato rallentamenti nello smaltimento della corrispondenza.

D'altra parte, ha concluso il ripetuto ente, la tipologia dell'oggetto postale in questione — non soggetto a descrizione durante le varie fasi della lavorazione — non consente di esperire accertamenti volti a stabilire con precisione la dinamica dei fatti né eventuali responsabilità; i competenti organi periferici e centrali dell'ente medesimo esercitano, comunque, una continua azione di controllo sull'operato degli uffici preposti alla lavorazione ed al recapito della corrispondenza allo scopo di assicurare il mantenimento dei predetti livelli operativi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

SGARBI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

gravi dichiarazioni sono state rese dalla dottoressa Alessandra Lancellotti in merito alla inchiesta aperta dal dottor Alessandro Chionna della procura di Biella, su presunti abusi sessuali su minori esercitati da famigliari, genitori e non (Maria Cristina la madre, Guido il padre, Alba la nonna, Attilio il nonno), sottolineando la gravità di tali affermazioni sui metodi tenuti dai magistrati e dai periti per raccogliere la testimonianza dei bambini, metodi radicali e discutibili;

dopo tale trattamento dei testi-bambini, indotti a ripugnanti descrizioni di atti innominabili, i quattro signori, madre, padre, nonno e nonna, a distanza di poche ore, sotto *choc* senza alcuna possibilità di replica o di dialogo con i bambini, si sono tolti la vita, protestando la loro innocenza in alcune lettere sconvolgenti, in cui sono denunciate le inaccettabili pressioni psicologiche subite e i metodi attraverso i pregiudizi dell'accusa e l'orientamento colpevolista dei periti —:

se il Ministro Guardasigilli non intenda aprire un procedimento disciplinare, eventualmente informando la magistratura penale, nei confronti del dottor Alessandro Chionna, che l'interrogante ritiene abbia integrato gli estremi dell'abuso d'ufficio e dell'istigazione al suicidio. (4-02271)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si segnala che, come già rappresentato in risposta alla interrogazione in Commissione n. 5-00274 dell'On. Landi, la vicenda giudiziaria in questione presenta straordinaria delicatezza. Appare quindi utile nuovamente esporne le fasi salienti.*

In data 12 maggio 1995 B.D. madre del minore A. di anni 9, con denuncia-querela indirizzata al Procuratore della Repubblica di Vercelli riferiva che il figlio le aveva confidato di essere stato ripetutamente oggetto di abusi sessuali ad opera del padre, della zia e della nonna paterna.

Il predetto magistrato, dopo aver sentito al riguardo una specialista in neuro psi-

chiatra infantile, il 13 maggio 1995 trasmetteva gli atti per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Biella.

In data 15 maggio 1995 il procedimento penale veniva assegnato per le indagini al Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Alessandro Chionna il quale si avvaleva, a tal fine, della collaborazione della dott.ssa Ariela Turchi, Vice Commissario di P.S. in servizio presso la Questura di Biella, nonché dell'assistente sociale Laura Cavallini, della Comunità montana bassa Valle Cervo.

Le accuse inizialmente formulate dal minore, venivano confermate dalla cuginetta L.D. di anni 6, e trovavano conforto nella relazione della predetta assistente sociale e nelle osservazioni psico-diagnostiche del servizio di neuro psichiatria infantile di Vercelli.

Sulla base del pesante quadro indiziario venutosi a delineare a seguito di tali primi accertamenti, il dott. Chionna riteneva opportuno disporre in data 3 giugno 1995 il fermo dei tre indagati, motivandolo con l'elevatissimo pericolo di recidiva nei fatti delittuosi e di inquinamento probatorio in considerazione della delicatezza delle indagini, nonché con il fondato timore che gli indagati stessi, attesa la gravità dell'accusa potessero darsi alla fuga. In data 5 giugno 1995 il P.M. procedeva all'interrogatorio del padre del minore A.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Biella, dopo aver interrogato gli indagati, in data 7 giugno 1995 pur definendolo « serio » riteneva che il quadro indiziario emerso non concretasse ancora il requisito della gravità di cui all'articolo 273 c.p.p. e, soprattutto, che nella specie non sussistesse il pericolo di fuga, presupposto del provvedimento di fermo.

Nel corso delle ulteriori indagini venivano sentite numerose persone, ed in particolare il minore A.

In data 6 giugno 1995 veniva disposta consulenza medico-legale sui due minori parti offese, consulenza espletata dalla dott.ssa Giolito di Torino che così concludeva: « i segni ritrovati su A. non sono specifici per abuso sessuale pur essendo compatibili anche con tale diagnosi ». In relazione a L. lo stesso consulente riferiva: « ... il profilo

dell'imene liscio arrotondato e con bordi sottili è compatibile con la penetrazione ripetuta nel tempo, del dito di una persona adulta. Non posso escludere né provare la penetrazione del pene».

In data 9 luglio 1995 veniva depositata altra consulenza tecnica sulla personalità dei due minori, espletata da due specialisti della materia, nonché responsabili del Centro Studi «Hansel e Gretel» di Torino specializzato nel trattamento di abusi sessuali su minori. Le conclusioni della predetta consulenza tecnica sono state inviate in fotocopia dalla Autorità giudiziaria. Da esse si evince che ad avviso dei ct del P.M., il minore A. era attendibile sui rapporti incestuosi riferiti; che il minore e la minore L. erano certamente stati oggetto di abuso sessuale intrafamiliare; che i rapporti incestuosi e gli abusi avevano avuto una durata prolungata e che doveva escludersi che le dichiarazioni dei minori fossero state ispirate o istigate dalla madre del minore A.

Il Tribunale per i Minorenni di Torino, informato al riguardo e ritenendo seri e non privi di consistenza gli indizi emersi a carico degli indagati, con provvedimento del 29 maggio 1996 disponeva l'allontanamento della madre della piccola L. ed il ricovero della medesima all'istituto «Casa dei Bambini» di Torino per essere ivi seguita da esperti neuro psichiatri ed assistenti sociali, limitando gli incontri della madre con la figlia e disponendo che gli stessi avvenissero in presenza di una psicologa dell'istituto.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale predetto affidava alla madre il minore A. sospendendo gli incontri di costui con il padre.

I provvedimenti sopra citati, non sono stati in seguito modificati o revocati.

In data 5 dicembre 1995 gli indagati, tramite i loro difensori, chiedevano al dott. Chionna di essere sentiti ai sensi dell'articolo 374 c.p.p.: la data dell'interrogatorio veniva fissata per il 15 gennaio 1996 e comunicata ai difensori degli imputati con lettera del 13 dicembre 1995.

L'interrogatorio, però, non aveva luogo in quanto gli indagati stessi vi rinunciavano.

Concluse le indagini, in data 19 febbraio 1996 il P.M. dott. Chionna inoltrava al GIP richiesta di rinvio a giudizio di 4 imputati R.A. e F.A., nonni del minore F.A.; del padre F.G. e della zia del predetto F.M.C.

Su richiesta dei predetti imputati, presentata in data 14 marzo 1996, il G.I.P. presso il Tribunale di Biella il giorno successivo emetteva decreto di giudizio immediato.

In data 31 maggio 1996 aveva inizio il processo, che veniva celebrato a porte chiuse, al quale partecipavano tutti gli imputati.

Il 5 giugno 1996 venivano sentiti i bambini coinvolti nella dolorosa vicenda ed entrambi confermavano e precisavano ancor più dettagliatamente le accuse formulate a carico dei rispettivi genitori e dei nonni nel corso delle indagini preliminari.

L'audizione «protetta» dei minori si svolgeva negli Uffici della USL di Cossato e le domande, poste dalle parti al Presidente, venivano da costui trasmesse a mezzo citofono interno ad una neuropsichiatra infantile nominata per l'occasione ausiliaria del Giudice, — che, a sua volta, le riformulava e le poneva direttamente ai bambini.

Purtroppo nella notte fra il 5 ed il 6 giugno 1996 gli imputati si suicidavano prima ancora che fosse terminata la assunzione delle prove indicate dal P.M.

Il Tribunale di Biella in data 6 giugno 1996 dichiarava non doversi procedere nei confronti dei quattro imputati per morte degli stessi, dando atto che non sussistevano le condizioni per l'adozione di una pronunzia assolutoria nel merito. La pronunzia reca una dettagliata analisi della delicata vicenda processuale. Tra l'altro, si dà atto che le conclusioni della consulenza disposta dal P.M. riportano che «la personalità di A. evidenzia palesemente sintomi e problematiche conseguenti ad un abuso sessuale».

In tale situazione, non vi sono elementi obiettivi per ritenere che nello svolgimento delle indagini siano state omesse le cautele suggerite dalla delicatezza della materia.

D'altra parte la persona citata nell'atto ispettivo non ha assunto alcuna veste nel

processo, sicché non può ritenersi che abbia elementi di valutazione diversi da quelli sopra riferiti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STEFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la rete telematica denominata *Internet* è caratterizzata da milioni di *computer* collegati fra di loro tramite le linee telefoniche di tutto il mondo; in qualsiasi momento miliardi di informazioni di qualsiasi tipo e natura vengono scambiate con *Internet* a basso costo;

questo sistema si è subito rivelato come un formidabile strumento di libertà, in quanto diffusore di notizie e informazioni dirette, ma è diventato anche un modo nuovo di fornire servizi, come teleconferenze, vendite, lezioni e consulenze a distanza; questi servizi rappresentano peraltro la minima parte dell'utilizzo della rete telematica;

il 25 aprile 1995 la Commissione europea, in collaborazione col Presidente ed alcuni commissari, fra i quali l'italiano Mario Monti, ha istituito un gruppo di studio, denominato *High level group of expert on social and societal aspects of the information society*, con l'incarico di analizzare i riflessi sociali, l'organizzazione del lavoro, i rapporti fra le regioni europee e tutte le problematiche legate all'introduzione delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

tale gruppo di studio, costituito da quattordici membri, in rappresentanza di altrettanti paesi europei (per l'Italia il signor Pier Verderio, sindacalista della Cisl), invece di occuparsi delle conseguenze sociali, pare che abbia rivolto le sue attenzioni all'aspetto economico-fiscale legato al flusso delle informazioni;

il primo atto concreto di questo *High level group*, una relazione del 12 agosto

1996, ha infatti ipotizzato una *bit tax*, ossia una tassa da applicare in base al numero dei dati inviati o ricevuti, in sostituzione del pagamento delle spese telefoniche; si verrebbe quindi ad applicare a tutti gli utenti di *Internet* una tassa generalizzata per supplire all'impossibilità di tassare l'uso di *Internet* per la fornitura di servizi;

la caratteristica vincente della rete telematica è data dal costo contenuto, tanto che i maggiori utilizzatori sono giovani ed universitari con limitate possibilità economiche e non utenti, come ha dichiarato il presidente del gruppo in questione, il professore di economia Luc Soetc, « con notevoli disponibilità economiche »;

uno dei benefici aggiuntivi addotto a sostegno della ipotesi della *bit tax* è rappresentato dalla riduzione della produzione di informazioni ed il decongestionamento della rete, praticamente una limitazione derivante dall'eliminazione dell'utilizzo dei meno abbienti;

in Usa, dove la « rete » è attiva da qualche anno, un tentativo di limitare il cosiddetto *free speech* (libertà di parola) ha fatto tremare i polsi sia al Congresso che al Presidente Clinton —:

se non si ritenga che l'atteggiamento in premessa possa portare ad una pericolosa riduzione della libertà d'informazione, una poco auspicabile censura ed una ingiusta limitazione a carico di chi ha scarse possibilità economiche;

quali iniziative intenda assumere per impedire un atto che porterebbe ad una forte disincentivazione dell'utilizzo di *Internet*, quindi ad un danno generalizzato alla libertà di pensiero e alla democrazia;

se sia il caso di verificare la possibilità che il gruppo di studio europeo possa subire pressioni lobbiste da entità che operano nei settori tradizionali delle comunicazioni. (4-04848)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il problema della « bit-tax » della rete Internet, e più in generale delle reti dati, è stato proposto, a livello mondiale, in ma-*

nera specifica in relazione alle banche dati ed alle transazioni commerciali che passano sulle reti informatiche.

Ciò premesso si significa che presso la Commissione Europea di Bruxelles è stata costituita la commissione « Construire la société européenne de l'information pour tous » nell'ambito della quale, nel maggio 1995, è stato individuato un gruppo di 14 esperti di alto livello (GEHN - group d'experts de haut niveau) appartenenti a 11 paesi europei (2 membri ciascuno: Olanda, Germania e Francia; 1 membro ciascuno: Spagna, Irlanda, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Finlandia, Portogallo e Italia).

Tale gruppo ha concluso i suoi lavori nell'aprile 1997 con un rapporto finale, stampato nel luglio 1997, che, nella parte in cui tratta il tema della « bit-tax »; raccomanda di « adattare i sistemi fiscali all'evoluzione del tessuto economico della società dell'informazione (S.I.) e all'importanza crescente della trasmissione dell'informazione. ...Omissis... La «tassa per bit» (bit tax) potrebbe essere una soluzione, anche se la sua modalità di applicazione tecnica e la sua messa in opera hanno bisogno di essere precisate ».

Da quanto sopra emerge chiaramente che la bit-tax è ancora allo stato di ipotesi di studio sia per quanto riguarda la sua realizzabilità, sia per ciò che concerne le modalità applicative e si connota più come un intervento per sostituire la tassazione delle transazioni commerciali a livello di IVA, che non di sostituzione del pagamento delle spese telefoniche.

Il citato gruppo di esperti, pertanto, ha posto l'attenzione sulle problematiche della nascente « società dell'informazione » ed ha invitato i Paesi dell'Unione Europea a tener conto dell'aspetto anche fiscale delle transazioni economiche, visto che l'IVA è un parametro importante della contribuzione degli introiti di ogni Paese e che il depauperamento o evasione dell'IVA può diminuire i fondi a disposizione per gli interventi sociali.

Non sembra quindi che il gruppo di esperti in questione abbia preso alcuna decisione in merito alla « bit tax », ma si sia

limitato a informare la Commissione Europea di eventuali futuri sviluppi o tendenze internazionali.

A completamento di informazione si soggiunge che la dichiarazione ministeriale e industriale adottata a conclusione della conferenza va nella direzione di non appoggiare tassazioni diverse da quelle esistenti; in particolare suggerisce l'armonizzazione fra i paesi membri delle norme relative al pagamento delle tasse sul valore aggiunto (IVA), concernenti beni ordinati elettronicamente, con un coordinamento in sede europea e industriale ed insiste sull'opportunità che la tassa sulle informazioni distribuite elettronicamente non sia discriminata rispetto alle tasse su dati analoghi distribuiti con altri mezzi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

SUSINI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con decreto 28 marzo 1997 sono state determinate le nuove tariffe di abbonamento postale per l'editoria libraria e giornalistica;

le nuove tariffe, che dovranno entrare in vigore il 18 luglio 1997, ignorano l'esistente fascia agevolata per i periodici minori, quelli cioè con tiratura per numero inferiore alle duemila copie che, nel previgente tariffario, usufruivano dello sconto nella misura massima;

le nuove tariffe imporrebbero alla stampa periodica un aumento dei costi difficilmente sostenibile, risultando di fatto ben superiori sia all'inflazione programmata che a quella reale —:

quali iniziative intenda adottare per modificare le scelte relative alla tariffe contenute nel decreto 28 marzo 1997 e ripristinare condizioni tali da evitare una inaccettabile penalizzazione per l'editoria minore. (4-11354)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre, all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP (codice di avviamento postale) e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il provvedimento del 28 marzo 1997.

Il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1997) stabilisce infatti nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del

precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 legge n. 662/1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

VENDOLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre 1996 i carabinieri di Castrovillari in Calabria hanno rinvenuto un ordigno ai piedi di un viadotto poco distante dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

a seguito del ritrovamento dell'esplosivo, sulla stampa locale sono state ripetutamente pubblicate notizie relative ad un presunto attentato ordito ai danni del procuratore Salvatore Curcio, pubblico ministero presso la procura antimafia di Catanzaro;

a fine gennaio i carabinieri hanno trovato un secondo quantitativo di esplosivo nei pressi sempre dell'Autosud;

al di là delle indiscrezioni rivelate a mezzo stampa, la procura della Repubblica di Castrovillari, competente per territorio, che indaga sull'accaduto non si è ancora espressa;

Salvatore Curcio, pubblico ministero al processo contro le cosche della sibirite, tenutosi a Castrovillari dal dicembre 1995 all'agosto 1996, costituisce ormai da tempo, con l'intera struttura dell'Antimafia calabrese, una « minaccia » per la malavita che opera nel territorio locale —:

cosa intenda fare per sostenere l'attività dei giudici antimafia calabresi e delle

altre Procure che operano in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata;

quali provvedimenti ritenga di dover varare per rafforzare la procura antimafia di Catanzaro e per tutelare l'incolumità del procuratore Salvatore Curcio e degli altri giudici antimafia. (4-08004)

RISPOSTA. — *L'intervento del Ministero relativo alla situazione descritta dall'interrogante deve prevalentemente consistere nel tendere a garantire la copertura degli organici degli uffici giudiziari in riferimento sia per quanto riguarda il personale di magistratura che quello amministrativo.*

A questo proposito le informazioni assunte presso la Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria sono le seguenti.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro

La dotazione organica del personale di magistratura prevede un Procuratore presente, 12 sostituti presenti, uno dei quali in uscita.

Con telex del 15.5.1997 è stato pubblicato il posto vacante di sostituto.

In data 23.4.1997, in attuazione del D.P.C.M. del 31.1.1997, sono stati firmati i decreti ministeriali che hanno rideterminato le dotazioni organiche del personale amministrativo nei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica del personale amministrativo dell'ufficio in questione è stata così modificata:

analista + 1 unità (da 0 a 1);

assistente giudiziario + 1 unità (da 12 a 13);

programmatore + 2 unità (da 0 a 2);

stenodattilografo — 2 unità (da 3 a 1);

La dotazione organica del personale amministrativo, pertanto, prevede complessivamente 73 unità, ripartite tra i diversi profili professionali secondo il seguente prospetto:

1 Dirigente — presente;

2 Direttori di cancelleria — uno presente;

5 Funzionari di cancelleria — presenti;

6 Collaboratori di cancelleria — presenti;

1 Analista — non presente;

13 Assistenti giudiziari — 11 presenti;

2 Programmatori — non presenti;

8 Operatori amministrativi — presenti;

1 Stenodattilografo — non presente;

11 Dattilografi — 10 presenti;

1 Coordinatore di rimessa — presente;

15 Conducenti — presenti, uno dei quali in uscita;

7 Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera — 4 presenti e uno in entrata.

Con telex del 16.7.1997 è stato pubblicato il posto vacante di conducente.

Un addetto ai servizi ausiliari e di anticamera è stato individuato, in data 14.3.1996, per l'avviamento al lavoro mediante assunzione di iscritti nelle liste di collocamento con la procedura di cui agli articoli 23 ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994.

Tre sono le innovazioni di natura normativa che assumono particolare rilievo per esigenze di organico degli uffici giudiziari.

1) Giudice unico

È stata come noto di recente approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati la legge di « Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado » che delega il governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi

per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al Tribunale.

Saranno inoltre sopprese le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il Tribunale.

L'istituzione del giudice unico comporterà, pertanto, la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari consentendo una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

2) Tabelle infradistrettuali

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti, che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni, sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni. Il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze; riunendo in una tabella unica più uffici, è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in territori diversi del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore operativo che presenta caratteri di difficoltà. Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione né l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in al-

cun modo il principio della inamovibilità del magistrato. Il disegno di legge prevede in sostanza che il singolo magistrato possa svolgere, secondo una previsione tabellare, e quindi nel pieno rispetto del principio del giudice naturale, funzioni giudiziarie contemporaneamente in più uffici, oltre che supplire in ogni caso di assenza o impedimenti prolungati. La possibilità di procedere all'assegnazione contemporanea in più uffici è destinata ad offrire una prima soluzione alle difficoltà organizzative conseguenti alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di incompatibilità funzionale dei magistrati che svolgono la loro attività nel settore penale e particolarmente nelle sezioni delle indagini preliminari. In questo modo sarà possibile assegnare al singolo giudice le funzioni della udienza preliminare presso un Tribunale e quelle di giudice della udienza preliminare presso un altro Tribunale appartenente alla stessa tabella, evitando buona parte dei problemi che insorgono nella gestione di entrambe le attività da parte del medesimo magistrato; nel contempo, a differenza di quanto potrebbe avvenire attraverso il ricorso all'istituto dell'applicazione, si garantisce il pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto la designazione avviene in anticipo attraverso la fissazione delle tabelle biennali (infradistrettuali).

Anche in caso di assegnazione congiunta a più uffici resta sempre stabilita la sede principale di servizio, cioè quella presso la quale il Consiglio superiore ha operato il trasferimento o l'assegnazione e che costituisce quindi, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, la sede di servizio del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali spetta al C.S.M. L'organo di autogoverno deve individuare gli uffici che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale tenendo conto: dell'organico di ciascun ufficio in modo da costituire una tabella non inferiore alle venti unità; delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati; delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi; del tipo di collegamenti viari.

L'identificazione di un livello minimo di organico pone l'esigenza di ricomprendere in ciascuna tabella una molteplicità di uffici dei quali almeno uno possa, per le sue dimensioni, fungere da serbatoio per far fronte alle esigenze degli altri uffici anche se non si può escludere che in casi eccezionali possano essere gli uffici più piccoli a venire in aiuto a quelli di dimensioni maggiori.

Formate le tabelle, saranno i capi delle corti e procuratori generali (secondo che si tratti di uffici giudicanti o requirenti ad aver bisogno di aiuto) a disporre le supplenze infradistrettuali.

3) Incentivi

La situazione di carenza dei magistrati nelle regioni gravemente esposte alla criminalità organizzata necessita di interventi straordinari al fine di garantire la funzionalità e la effettività della giurisdizione.

In particolare appare necessario garantire la presenza di magistrati in quelle sedi e in quegli uffici giudiziari ove più difficile si è rivelato assicurare la copertura degli organici al punto da dover ricorrere a procedure di trasferimento di ufficio.

Il disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia prevede incentivi di ordine economico ed incentivi di altra natura. In primo luogo è previsto che il magistrato il quale accetti di essere destinato di ufficio in una sede disagiata dell'Italia meridionale o insulare (per precisione Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), riceva un'indennità che dura per quattro anni (i primi due per intero ed i secondi due ridotti alla metà, determinata sulla base del doppio della diaria giornaliera prevista quale indennità di missione in rapporto alla qualifica posseduta da ciascun magistrato) e che l'anzianità di servizio maturata nella sede disagiata valga il doppio al fine di un trasferimento successivo. Si vuole introdurre in questo modo un meccanismo che compensi il sacrificio sopportato dal magistrato consentendogli di ottenere con maggiore facilità la successiva sede di servizio o di fare rientro nella città ove originariamente prestava ser-

vizio, al fine di stimolare anche soggetti con una certa esperienza ai quali viene garantita la possibilità di far rientro nel luogo prescelto.

Va precisato, inoltre, che un'esplicita previsione del disegno di legge allunga, sia per gli uditori sia per gli altri magistrati trasferiti d'ufficio, a tre anni il periodo di permanenza obbligatoria prima di poter chiedere ed ottenere altra sede.

Le sedi disagiate sono individuare dal C.S.M. su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia sulla base del concorso di almeno due dei seguenti parametri:

a) le vacanze siano superiori al 15% dell'organico e siano rimasti non coperti posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) un elevato tasso di criminalità organizzata;

c) un alto numero di affari civili in rapporto alla media del distretto di Corte di appello ed alla consistenza degli organici.

Ampliamento delle piante organiche

Per quanto riguarda l'ampliamento di organico, si evidenzia che il Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuazione dei posti da sopprimere, così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di Corte d'Appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le Preture e le relative Procure piuttosto che per i Tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento manifestato dal C.S.M. e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico di magistrati e di personale amministrativo

dei singoli uffici giudiziari si pronunzino i rispettivi Capi di Corte, Procuratori Generali, Consigli giudiziari e Consigli dell'Ordine Forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la Direzione, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i Presidenti di Corte d'Appello e Procuratori Generali un'ulteriore circolare, con la quale si invitano gli stessi a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico, solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'Ordine Forense e con l'indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Per supplire all'eventuale mancata indicazione da parte dei Capi di Corte e sulla scorta di criteri generali dettati dai risultati forniti dalla Commissione, presieduta dal Prof. Zuliani, per la determinazione dei nuovi indici di lavoro su base distrettuale, la Direzione ha predisposto una nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari, idonea a fornire un attendibile parametro di valutazione comparativa della quantità di lavoro che grava sulle varie sedi giudiziarie.

I relativi dati potranno essere utilizzati per formulare delle proposte di ulteriore adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici in questione.

La nuova procedura di determinazione degli indici di lavoro relativi ai singoli uffici giudiziari sarà integrata dalle specifiche esigenze connesse alla materia della criminalità organizzata.

Modalità di copertura dei posti vacanti nelle piante organiche del personale amministrativo

In ordine alla copertura delle vacanze nelle piante organiche degli uffici giudiziari in oggetto, questa Direzione Generale procederà con le seguenti modalità:

i posti vacanti di direttore di cancelleria, dattilografo ed addetto ai servizi au-

siliari e di anticamera (per i quali non si sia già provveduto alla pubblicazione o — per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo — alla individuazione per l'avviamento al lavoro mediante assunzione di iscritti nelle liste di collocamento con la procedura di cui agli artt. 23 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994) saranno coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente alle esigenze degli altri uffici giudiziari;

il posto vacante di analista potrà essere coperto all'esito del concorso pubblico per complessivi 73 posti, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 26 e 27 maggio 1997;

i posti vacanti di assistente giudiziario potranno essere coperti all'esito della procedura di concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a complessivi 500 posti, il cui bando è stato pubblicato nella G.U. del 3.6.1997. Sono stati riservati ai distretti di Corte di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria 51 dei 500 posti messi a concorso;

i posti vacanti nel profilo professionale di programmatore potranno essere coperti all'esito del relativo concorso pubblico, a 243 posti, il cui diario di espletamento delle prove di esame verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre p.v.

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei Capi degli Uffici, i posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 364/93 convertito in L. 458/93 e secondo le direttive impartite da questa Direzione Generale con le circolari del 29.9.1993, del 5.10.1993 e del 25.10.1994.

Il posto vacante nel profilo professionale di conducente di automezzi speciali, qualora non sia coperto a seguito dell'avvenuta pubblicazione, potrà essere co-

perto mediante assegnazione di un idoneo del relativo concorso pubblico a 752 posti, indetto con decreto ministeriale 5.8.1989, la cui graduatoria rimarrà aperta sino al 31 dicembre prossimo.

Per quanto riguarda l'intervento più specificamente diretto alla sicurezza dei magistrati che operano nel distretto, si comunica che in effetti durante il dibattimento nel processo a carico di Santo Carelli, capo società del « locale » mafioso di Rossano, un collaborante, di sicura affidabilità ha dichiarato che il Carelli medesimo aveva chiesto ad esponenti del « locale » mafioso di Cirò l'organizzazione di un attentato in danno del dott. Curcio e che il progetto non era stato realizzato per contrasti insorti all'interno del gruppo. In seguito a tali dichiarazioni sono state richieste misure di protezione « al massimo grado » non solo per il dott. Curcio, ma anche per altri magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nel solo mese di luglio ha chiesto ed ottenuto l'emissione di 250 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti a gruppi mafiosi dislocati in tre province. Gli arresti e le indagini hanno aumentato la tensione nella zona ed il pericolo per i magistrati, poiché gli indagati conoscono le fonti di accusa ed i nomi degli inquirenti.

A Lamezia Terme è stato peraltro scoperto un deposito di pistole, fucili e di un'ingente quantità di esplosivo.

La scoperta dimostra che, nonostante gli arresti, le cosche mafiose hanno ancora una notevole potenzialità di fuoco ed una struttura organizzativa forte.

Il Procuratore della Repubblica ha quindi reiterato le richieste di protezione già formulate al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, competente per l'adozione delle misure di sicurezza e tutela in favore non solo dei magistrati requirenti, ma anche dei componenti la Corte d'Assise che celebra i procedimenti già pervenuti a giudizio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza del 23 dicembre 1996 la Corte di assise di Palmi ha assolto tutti gli imputati del cosiddetto « processo Enel » per non aver commesso alcuno dei fatti loro attribuiti;

già i pubblici ministeri avevano richiesto, con la requisitoria finale, l'assoluzione per i cosiddetti « reati ambientali », che avevano determinato la competenza della Corte di assise;

si è concluso così il primo grado di giudizio di un processo che ha suscitato molte polemiche, poiché l'esercizio dell'azione penale è coinciso con l'abbandono di ogni proposito di realizzazione della centrale elettrica nella piana di Gioia Tauro; sicché nei fatti è stato il pubblico ministero a decidere che il progetto non doveva essere realizzato, in luogo degli organi istituzionali competenti in tale materia; il che non fa piacere neppure a coloro che, come il sottoscritto, si sono battuti contro la centrale, non essendo conforme ai principi di legalità l'ottenere un risultato attraverso l'utilizzo di attività impropria rispetto ai fini perseguiti e raggiunti;

il processo ha determinato, altresì, sconvolgimenti e drammi negli assetti societari ed imprenditoriali di numerose aziende; ha lasciato senza lavoro forse un migliaio di persone; ha causato danni irreversibili all'economia della Piana, ed ha infine determinato notevoli spese a carico delle finanze dello Stato;

tali spese sono riconducibili all'attività di indagine, che ha visto impegnato un intero gruppo di investigatori composti da ufficiali, sottufficiali e militari, oltre ad un manipolo di consulenti e sostituti procuratori della Repubblica;

vanno altresì ricomprese tra le somme spese quelle necessarie per il sequestro e la conseguente custodia dei cantieri; e quelle a carico dello Stato per la cassa integrazione guadagni, le spese di

custodia per gli imputati catturati; quelle di trasferta per atti di indagine e processuali, fino a quelle di soggiorno e di presenza per i componenti della Corte di assise, che ha frugato a lungo e dappertutto prima di convincersi che nulla di quanto ipotizzato dall'accusa consentiva di ritenere che fossero stati commessi reati, dal momento nel quale la centrale di Gioia Tauro venne pensata sino alla mattina nella quale un nugolo di carabinieri, poliziotti, finanziari appoggiati da elicotteri, unità navali e terrestri sottoponeva a sequestro i cantieri Enel di Gioia Tauro —:

se il Ministro di grazia e giustizia abbia notizia di quanto sopra;

quale sia la spesa viva complessivamente fino ad oggi sostenuta per l'intero procedimento Enel, a partire dal primo atto di indagine e fino alla data di emissione della sentenza di primo grado, in riferimento a tutte le poste produttive di spesa inerenti, a qualsiasi titolo, il processo « Enel »;

se abbia altresì intenzione di richiedere agli altri Ministri competenti (dell'industria, del lavoro, del tesoro) quali siano le spese per la mancata realizzazione del progetto, a vario titolo gravanti sul bilancio dello Stato;

come infine ritenga di anticipare le certe richieste di risarcimento, per svariati miliardi, che le aziende, molte delle quali decotte ed in via di fallimento, avanzeranno a parziale ristoro dei danni subiti a causa dell'iniziativa giudiziaria. (4-07086)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni acquisite presso il Tribunale di Palmi, risulta che le spese sostenute per il procedimento indicato — fino all'emissione della sentenza di primo grado —, sono state, come da prospetto, pari complessivamente a L. 993 milioni.*

Prospetto delle spese sostenute nel procedimento penale Aschieri + 57

spese per consulenze	L. 585.176.526
spese per custodia	L. 9.606.000

<i>spese per missioni</i>	
<i>e trasferte</i>	L. 1.695.025
<i>spese per intercettazioni telefoniche</i>	
	L. 292.451.579
<i>spese per trascrizioni intercettazioni</i>	
	L. 102.000.000
<i>spese per vitto componenti Corte d'Assise — Camera di Consiglio</i>	
	L. 2.800.000
Totale	L. 993.729.131

Allo stato non si è a conoscenza di richieste di risarcimento avanzate da soggetti privati (aziende) o pubblici (altri Ministeri competenti) in relazione ad eventuali danni subiti a causa dell'iniziativa giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ZACCHERA. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

per la guida delle autoambulanze è richiesto il possesso della patente di guida del tipo KE, per il cui conseguimento, oltre ad un apposito corso ed ad un esame, debbono essere sostenute spese abbastanza ingenti e comunque nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di lire;

le associazioni di volontari di soccorso sono così costrette ad affrontare spese ingenti per rendere abilitato il proprio personale ed i propri volontari —:

se non ritengano opportuno emanare apposite direttive affinché diventi gratuito l'ottenimento della patente di guida KE per le associazioni volontarie senza fini di lucro, che svolgono encomiabili funzioni di servizio pubblico. (4-00225)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di valutare l'opportunità di emanare « apposite direttive affinché diventi gratuito l'ottenimento della patente di guida KE per le associazioni volontarie senza fine di lucro », con particolare riferimento alla patente di guida delle autoambulanze.*

Al riguardo, si osserva che l'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede che i conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza, al fine di ottenere il rilascio della relativa abilitazione professionale per la guida di autoveicoli, devono esibire una apposita certificazione, da definirsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.

In base a tale disposizione, pertanto, il documento «KB» non è una patente di guida, bensì uno specifico certificato per il quale non è prevista alcuna tassa di concessione governativa.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo si rileva che tale certificato, di natura strettamente personale, è richiesto in via generale per la guida di tutti i veicoli adibiti a servizi di emergenza, non necessariamente connessi allo svolgimento di attività di volontariato.

Si fa presente che le organizzazioni di volontariato godono di un regime agevolato, in base al quale sono esentati, per alcuni atti, dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (articolo 8 legge 11 agosto 1991, n. 266).

Peraltro, in attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 186 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato predisposto un apposito schema di decreto legislativo (attualmente all'esame della Commissione per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 3 comma 13 della stessa legge) recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, al fine di riordinare e razionalizzare la disciplina tributaria dei soggetti interessati a perseguire, tra l'altro, funzioni di servizio sociale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ZAGATTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

con ricorso depositato il 14 settembre 1995 la cooperativa artigiana confezioni

Masieri srl e altre piccole cooperative (Finetti, Vilma e Tima), riunite nel consorzio Cama con sede a Massafiscaglia (Ferrara) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Ferrara in funzione di giudice del lavoro ad istanza dell'Inps di Ferrara, a mezzo del quale era stato ingiunto l'immediato pagamento di somme ammontanti a diversi miliardi (oltre tre per la sola cooperativa Masieri) per presunte omissioni contributive relative al periodo gennaio 1980 - agosto 1993, chiedendone la revoca;

con sentenza del pretore di Ferrara - sezione lavoro - dell'11 novembre 1996 vengono riconosciute pienamente le ragioni delle cooperative, decisa la revoca del decreto ingiuntivo proposto dall'Inps e dichiarato insussistente il credito dello stesso Inps;

nonostante ciò, la stessa sentenza dispone la partecipazione delle cooperative alle spese di giudizio, che ammontano a diverse centinaia di milioni;

pur avendo avuto la piena soddisfazione morale giuridica di un giudizio assolutamente favorevole, queste piccole realtà aziendali, costituite ognuna da un numero esiguo di donne e dotate di una potenzialità produttiva e di reddito resa già precaria dalla crisi del settore delle confezioni, soprattutto nel comparto del lavoro per conto terzi, si trovano ad essere gravate di una spesa destinata o metterne in forse la sopravvivenza aziendale o a falciarne in modo insopportabile i redditi dei soci che ad esse partecipano —:

quali provvedimenti intenda adottare per limitare i danni per i convenuti in giudizio che, pur avendo riconosciute le loro ragioni, siano chiamati a sopportare spese giudiziali incompatibili con le loro oggettive possibilità;

trattandosi di cooperative, siano allo studio provvedimenti che consentano di aiutare le piccole e piccolissime aziende che vengono a trovarsi in questa situazione, o in forma preventiva, contribuendo a diffondere specifiche forme di assicura-

zione, o in forma successiva consentendo in questi casi di attingere a specifiche forme di ricorso al credito o ad altre specifiche agevolazioni. (4-06621)

RISPOSTA. — L'On. Zagatti, premessi brevi cenni sulle vicende giudiziarie di alcune piccole cooperative di Ferrara, che, avendo proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento di somme asseritamente dovute per presunte omissioni contributive, emesso su istanza dell'INPS di Ferrara, hanno ottenuto una pronuncia da parte del Pretore del lavoro favorevole nel merito, ma dichiarativa di compensazione delle spese di giudizio, chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per limitare i danni per i convenuti in giudizio che, pur avendo riconosciute le proprie ragioni, siano chiamati a sopportare spese giudiziali incompatibili con le loro oggettive possibilità, nonché se siano allo studio idonei provvedimenti agevolativi per risolvere il problema.

Dalle informazioni acquisite presso gli Uffici giudiziari interessati (che hanno fornito copia delle sentenze cui fa riferimento l'On. Zagatti e che sono a Sua disposizione, in caso di richiesta), sullo specifico punto delle spese di giudizio è detto in motivazione: « Trattandosi di materia controversa, segnata da pronunce contrastanti anche

della stessa Corte di Cassazione (sentenza 3.3.1988 n. 2242; sentenza 17.6.1988 n. 4161) appare equa l'integrale compensazione delle spese del giudizio ».

Il provvedimento citato non consente nessuna censura da parte del Ministro di Grazia e Giustizia, risultando motivatamente e correttamente assunto nell'ambito dell'attività giurisdizionale.

Infatti la regola generale posta dall'articolo 92 codice procedura civile dice espressamente che « se — vi è soccombenza reciproca o — concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ».

Vi è infine da aggiungere che la ripartizione delle spese, e quindi anche la dichiarazione di compensazione delle stesse può essere motivo di impugnazione del provvedimento che la statuisce.

Il Ministero del lavoro da parte sua fa presente che, per quanto di competenza, con riferimento al contenuto dell'interrogazione, non sono allo stato previste agevolazioni particolari per il caso di specie; esiste, pertanto, la sola possibilità generica di copertura di rischi analoghi a quello prospettato dall'interrogante mediante stipula di apposite polizze assicurative.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.